



COMUNE DI SCILLA

Piazza San Rocco
89058 - Scilla
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Codice Fiscale 80003330802
scilla.asmenet.it

UFFICIO TECNICO

Tel : 0965 754003 fax : 0965 754704 e-mail: protocollo@comune.scilla.rc.it
p.e.c. protocollo.scilla@asmepec.it
demanio.scilla@asmepec.it

LOCALIZZAZIONE

ITALIA	CALABRIA	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	COMUNE DI SCILLA
--------	----------	---	------------------

P.C.S.

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

L. R. 17/2005 e s. m. i. e della L. U. R. n. 19/2002 e s. m. i.

Testo adeguato al Piano di Indirizzo Regionale concernente

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio marittimo*
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12 giugno 2007.

NORMATIVE TECNICHE DI ATTUAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

	CODICE ELABORATO	NTA + RGDM
--	------------------	------------

COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Samuele DE LUCIA - Dott. Filippo LACAVA - Dott. Antonino COSTA

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Arch. Bruno DOLDO

FIRMA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Daniela Santina AZZARA'

FIRMA

DATI PROGETTISTI

TIMBRI - FIRME

CAPOGRUPPO

Arch. Beatrice BRUZZI'

COMPONENTI DEL R.T.P.

Arch. Carlo STALTERI

Dott.ssa Assunta BARILLARO
GEOLOGO

Arch. Francesca ARCIERI
GIOVANE PROFESSIONISTA

COLLABORATORI:

Arch. Giuseppe PIZZIMENTI
Geom. Francesco BONAVITA

VERSIONE	DATA	OGGETTO	TECNICO INCARICATO
01	MARZO 2007	PRIMA STESURA	ING. ERNESTO MENSITIERI
02	NOVEMBRE 2019	SECONDA STESURA	R.T.P. CAPOGRUPPO ARCH. BEATRICE BRUZZI'

Questo elaborato è di proprietà dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI SCILLA,
perciò qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata da
UFFICIO TECNICO - COMUNE DI SCILLA
Piazza San Rocco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965 754003 - Fax 0965 754704 - scilla.asmenet.it - Cod. Fisc. 80003330802

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 01. Generalità**
- ART. 02. Finalità**
- ART. 03. Ambito di intervento**
- ART. 04. Tempi e modalità di attuazione del Piano**
- ART. 05. Elaborati del Piano**

TITOLO 2 MODALITA' DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

- ART. 06. Definizioni generali e parametri**
- ART. 07. Definizione di opere amovibili**
- ART. 08. Definizione di attrezzature mobili**
- ART. 09. Tipologie di insediamento sul demanio marittimo**
- ART. 10. Interventi consentiti**
- ART. 11. Lavori sull'arenile**
- ART. 12. Suddivisione del Demanio Marittimo**
- ART. 13. Zonizzazione del PCS**
- ART. 14. Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi (SB)**
- ART. 15. Aree per attrezzature turistico, culturale, ricreativo, ricettivo, a carattere annuale e/
o stagionale nella fascia a monte del lungomare (TR)**
- ART. 16. Aree per attrezzature turistico, culturale, ricreativo, ricettivo, a carattere annuale e/
o stagionale _ Chioschi (C)**
- ART. 17. Pedane (P)**
- ART. 18. Spiaggia libera**
- ART. 19. Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni (AI)**
- ART. 20. Aree di riqualificazione Urbanistico - Ambientale e recupero di beni di interesse
pubblico (AR)**
- ART. 21. Aree per attività produttive e artigianali legate ad attività di marineria (M)**
- ART. 22. Aree destinate ad imprese da pesca e pescatori professionisti**
- ART. 23. Area del Porto Turistico e futura progettualità (solo fattibilità tecnica)**
- ART. 24 . Aree sottoposta a Salvaguardia Paesaggistico - Ambientale (SP)**
- ART. 25. Specchi acquei (S)**
- ART. 26. Gavitelli**
- ART. 27. Corridoi di lancio**

ART. 28. Uso destagionalizzato delle strutture

ART. 29. Aree che hanno perso la caratteristica di demanialità

TITOLO 3

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO

ART. 30. Caratteristiche generali

**ART. 31. Caratteristiche tipologiche e tecnologiche dei manufatti utilizzabili per gli
stabilimenti balneari**

ART. 32. Caratteristiche dei manufatti utilizzabili per strutture di ristoro e ricreative

ART. 33. Sistemi costruttivi e materiali

ART. 34. Caratteristiche tecnico-impiantistiche – Aspetti generali

ART. 35. Caratteristiche tecnico-impiantistiche – Aspetti particolari e manutentivi

ART. 36. Colori

ART. 37. Piscine

ART. 38. Percorsi di accesso al demanio

ART. 39. Recinzioni

ART. 40. Arredo urbano

ART. 41. Verde

ART. 42. Illuminazione

ART. 43. Abbattimento delle barriere architettoniche

ART. 44. Tutela dell'ambiente costiero

ART. 45. Emissioni di suoni e rumori

ART. 46. Emissioni in atmosfera

ART. 47. Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata

ART. 48. Campagna Informativa

ART. 49. Adeguamento delle strutture esistenti

TITOLO 4

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 50. Finalità e competenze

ART. 51. Spese istruttorie

ART. 52. Disciplina delle concessioni

ART. 53. Rilascio della Concessione Demaniale Marittima

ART. 54. Criteri generali di valutazione delle istanze

- ART. 55. Richiesta di concessione demaniale marittima per altri usi previsti nel Piano Comunale di Spiaggia (PCS)**
- ART. 56. Richiesta di concessione demaniale marittima per l'installazione di singoli gavitelli, pontili galleggianti e/o campi boe**
- ART. 57. Canone Demaniale**
- ART. 58. Cauzione**
- ART. 59. Imposta regionale e spese di registrazione**
- ART. 60. Durata della concessione**
- ART. 61. Proroga e rinnovo della concessione demaniale marittima**
- ART. 62. Autorizzazioni di breve durata**
- ART. 63. Variazioni oggettive e soggettive della concessione demaniale marittima**
- ART. 64. Strutture precarie all'interno dell'area in concessione**
- ART. 65. Affidamento a terzi dell'attività oggetto della concessione**
- ART. 66. Subingresso nella concessione**
- ART. 67. Revoca e decadenza della concessione**
- ART. 68. Devoluzione delle opere non amovibili**
- ART. 69. Valenza turistica delle aree demaniali**
- ART. 70. Prescrizioni per la Fattibilità geomorfologica degli interventi**
- ART. 71. Prevenzione rischi**
- ART. 72. Norme di salvaguardia**

TITOLO 5

DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

- ART. 73. Gestione delle attività**
- ART. 74. Montaggio delle strutture e pulizia dell'arenile**
- ART. 75. Sicurezza e solidità delle strutture**
- ART. 76. Varchi**
- ART. 77. Classificazione e prezzi degli stabilimenti balneari**
- ART. 78. Permesso di costruzione e autorizzazione comunale**

TITOLO 6

DISCIPLINA DELLE AREE CHE NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI CONCESSIONE IN FAVORE DI PRIVATI

- ART. 79. Aree destinate alla libera balneazione**
- ART. 80. Aree pubbliche attrezzate**

TITOLO 7

ATTIVITA' DI VIGILANZA, ATTI IN AUTOTUTELA E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 81. Vigilanza

ART. 82. Ingiunzioni di sgombero

ART. 83. Ordinanza balneare

**ART. 84. Sistema informativo del demanio marittimo (SID) -
modelli di domanda normalizzati e relativi software di supporto**

ART. 85. Disciplina transitoria e finale

ART. 86. Destagionalizzazione

ART. 87. Rinvii

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Riferimenti per la disciplina delle aree vincolate dal P.A.I.

- **ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA**
Testo aggiornato con Delibera del C.I. n°27 del 02/08/2011_Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
- **ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA N. 147 DI ADOZIONE DEL PIR - art. 5 punto 4 - 5.**
- **PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DELLE COSTE (P.S.E.C)**
ESTRATTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE AGGIORNATE DA PARTE DEL COMITATO ISTITUZIONALE CON DELIBERA n.4 del 11 aprile 2016.

ALLEGATO 2: Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari

ALLEGATO 3: Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 28/01/2013 n.12 "Integrazioni e modifiche alla DGR n.330 del 22/07/2011_ "opere minori non soggette a deposito/autorizzazione da parte del servizio tecnico regionale ai sensi delle norme vigenti in materia di edilizia sismica"

ALLEGATO 4: Riferimenti Legislativi

ALLEGATO 5: Tabella Colori

ALLEGATO 6: Regolamento dell'area portuale _ Comune di Scilla

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1. GENERALITA'

Il presente Piano Comunale di Spiaggia, di seguito indicato con l'acronimo **PCS**, costituisce come un Piano Particolareggiato (art. 24 della L.R. 19/2002 e s.m.i.) lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo della città di Scilla e norma le destinazioni d'uso della predetta area. La Regione Calabria ha emanato, in data 21 dicembre 2005, la **Legge Regionale n.17** e ha successivamente adottato il **Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) relativo alle "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo"**, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.147 del 12 giugno 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n.3 al B.U.R.C. n.12 del 30 giugno 2007 Parti I e II.

Il P.C.S. tiene conto, inoltre, della **Nota della Regione Calabria _ Dipartimento n.8 _ Urbanistica e governo del Territorio Prot. n.0238891 del 06/07/2012: "Rilascio Concessioni Demaniali Marittime - necessità della procedura di evidenza pubblica"**.

Il P.C.S. si concretizza come lo **strumento attuativo volto a disciplinare la gestione e l'uso delle aree del Demanio Marittimo la cui competenza è stata trasferita ai Comuni con la Legge Regionale n. 17/2005 - "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo"**- (con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n. 7, 26 febbraio 2010, n. 8, 30 luglio 2010, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 aprile 2015, n.11, 29 giugno 2016, n. 15, 27 dicembre 2016, n. 44, 6 aprile 2017, n. 7 e 9 maggio 2017, n. 16). Esso regola gli **interventi e gli allestimenti di natura edilizia ed infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'arenile ai fini turistici e ricreativi**, secondo i principi del Codice della Navigazione, del PIR Calabria ed in conformità alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica vigente.

1_ Il PCS si propone di favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul Demanio Marittimo e deve essere inteso come disciplina di regolamentazione delle aree litoranee del Comune di Scilla; esso disciplina gli interventi che ricadono nelle aree comprese nella "Fascia Costiera" ovvero l'area compresa tra la strada litoranea e il mare. Sono stati individuati gli ambiti di intervento, in base alle specifiche caratteristiche paesaggistiche, orografiche e di livello di antropizzazione e modifica dei luoghi, riportando la presenza di vincoli o prescrizioni, l'attuale uso delle aree demaniali, le diverse infrastrutture e il sistema di accesso alle aree.

Compatibilmente con l'orografia dei luoghi è stata rispettata l'indicazione di garantire le aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte mare destinabile alla libera balneazione (art.6 c.4 del PIR), calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione e i percorsi di accesso al mare ogni 200 ml.

- _ Il P.C.S. di Scilla, nel rispetto della normativa vigente, considerata una fascia di fronte mare di circa 8.700,00 ml, prevede di garantire una fascia destinabile alla libera balneazione di circa 3.200,00 ml (maggiore del 30% del fronte mare totale esistente).
- _ Il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree, nonché la sicurezza della balneazione in mare ove prevista.
- _ Rispetto alla fascia di fronte mare totale di ml 8.700,00 si prevede di destinare alle aree in concessione un'estensione di ml 500,00.
- _ La porzione di fronte mare destinata a salvaguarda paesaggistico - ambientale su cui insistono le aree a scogliera e la rupe di Scilla occupa 5.000,00 ml degli 8.700,00 di fronte mare totale.

2_ Forma parte integrante del presente Piano la cartografia che individua le aree demaniali oggetto di gestione da parte del Comune di Scilla e la situazione delle concessioni in corso di validità.

3_ Il PCS è redatto ai sensi delle seguenti normative:

- Art.1 del **decreto-legge 5 ottobre 1993, n°400, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 4 dicembre 1993, n°494**, come modificato dall'art. 10 della legge 8 luglio 2003, n°172 e come ulteriormente modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007), commi 250-256;
- **Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto del 30.03.1942, n.327**, (Testo aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 230.) e **relativo Regolamento di esecuzione**, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 15 febbraio 1952 n. 328: CAPO I – Demanio Marittimo;
- **Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative su aree di demanio marittimo, lacuale e fluviale di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;**
- **D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509: Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto;**
- **Decreto Ministero dei trasporti e navigazione 5 agosto 1998 n.342: Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per le finalità turistico - ricettive;**
- **Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti 31 dicembre 2001 n. 260/D2: approvazione dei modelli D1 e D2 concernenti le istanze di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali**

marittime;

- Legge Urbanistica della Calabria n. 19 del 16.04.2002 e s.m.i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio);
- QTRP (Quadro territoriale a valenza paesaggistica), adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016.
- L. n. 145 del 30.12.2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, art. 1 comma 216 e commi da 675 a 685.
- Legge regionale 21 dicembre 2005, n°17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo"; (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n. 7, 26 febbraio 2010, n. 8, 30 luglio 2010, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 aprile 2015, n.11, 29 giugno 2016, n. 15, 27 dicembre 2016, n. 44 , 6 aprile 2017, n. 7 e 9 maggio 2017, n. 16)
- Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, approvato con delibera del Consiglio Regionale n°147 in data 14/06/2007;
- Nota Regione Calabria _ Dipartimento n.8 _ Urbanistica e governo del Territorio Prot. n.0238891 del 06/07/2012: Rilascio Concessioni Demaniali Marittime - necessità della procedura di evidenza pubblica.
- Norme di tipo idrogeologico, e interventi regionali in materia di tutela dell'erosione marina (P.A.I - P.S.E.C.);
- Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 118 del 30/03/1971; D.P.R. n. 384/78; Legge n. 13 del 09/01/1989; D.M. LL.PP. n. 286/89. Le modalità applicative della legge 104/92 in relazione agli impianti di balneazione fornite dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992. La legge 494 del 1993.
- Circolari emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di utilizzazione del demanio marittimo.
- Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 28/01/2013 n.12 "Integrazioni e modifiche alla DGR n.330 del 22/07/2011_ "opere minori non soggette a deposito/autorizzazione da parte del servizio tecnico regionale ai sensi delle norme vigenti in materia di edilizia sismica"
- Circolare Regione Calabria _ Dipartimento n.14 _ Urbanistica e Beni Culturali Prot. n.365002 del 22/10/2019: Legge 30 dicembre 2018, n.145 _ Adempimenti in materia di concessioni demaniali marittime – Disposizioni _
- Circolare Regione Calabria _ Dipartimento n.14 _ Urbanistica e Beni Culturali Prot. n.370854 del 25/10/2019: Legge 30 dicembre 2018, n.145 _ Adempimenti in materia di concessioni demaniali marittime – Chiarimenti Circolare Prot. n.365002 del 22/10/2019_

IL PIANO SPIAGGIA NON DOVRÀ ESSERE INTESO COME SANATORIA DI SITUAZIONI DI IRREGOLARITÀ TECNICHE E/O AMMINISTRATIVE DA PARTE DEI PRIVATI.

4_ Prescrizioni Generali relative alla gestione del Demanio Marittimo:

In via preordinata e generale, valgono le seguenti prescrizioni atte ad promuovere la tutela delle aree demaniali ed a salvaguardare la libera fruizione e l'uso pubblico del D.M.:

a) Accesso all'arenile

Il carattere pubblico dell'area demaniale e del mare è tutelato garantendo la possibilità di libero accesso. Non è ammessa nelle concessioni demaniali marittime, già rilasciate o da rilasciare, e nella realizzazione di edifici o infrastrutture poste al confine dell'area demaniale o che interferiscano con essa, la realizzazione di opere che siano di ostacolo al libero accesso all'arenile ed alla spiaggia. La porzione di arenile definita "arenile libero" della profondità di metri 5 (cinque) misurata a partire dalla battigia, in ottemperanza alle ordinanze balneari delle Capitanerie di Porto, non potrà in alcun modo essere occupata potendo essere destinata esclusivamente al libero transito e per ragioni di sicurezza. Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica. Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare, fatti salvi i mezzi di soccorso.

Nel caso di prolungamento delle strade adiacenti l'arenile il piano viabile delle stesse dovrà essere rialzato rispetto alla quota dell'arenile in modo tale che le sezioni trasversali dei manufatti di attraversamento stradale siano opportunamente dimensionati e verificati sia per garantire il libero deflusso delle acque provenienti da monte sia per evitare l'invasione delle sedi stradali da parte dei getti di riva delle mareggiate.

b) Usi privati del D.M.

Ai sensi della L.R. n. 17/05 e dell'art. 5 comma 2 del P.I.R., non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del D.M.. **Tutte le nuove concessioni dovranno essere finalizzate e riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.**

c) Salvaguardia del litorale dall'erosione

Al fine di evitare che interventi di qualsivoglia natura possano determinare alterazioni del regime del litorale e modificare il trasporto solido, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Qualora, per ragioni tecniche, nell'ambito di interventi di interesse pubblico, le stesse si rendessero necessarie e non sostituibili con soluzioni progettuali equivalenti, la realizzazione dell'opera è subordinata alla presentazione di una perizia tecnica che attesti che l'opera stessa non è interessata dal battente dell'onda in mareggiate ordinaria. Al di fuori dell'ambito portuale e ad esclusione delle opere di difesa dall'erosione costiera, sono altresì vietate opere realizzate interamente o parzialmente in mare che possano influire sul regime del litorale. Nel caso di pontili mobili galleggianti semplicemente ancorati al fondo, la loro realizzazione è vincolata alla realizzazione di uno studio specifico volto a dimostrare che le soluzioni tecniche adottate riducano e, tendenzialmente, annullino l'effetto del pontile sul regime del litorale. **la progettazione di qualsiasi intervento** (pontili, campi boe, eventuali interventi di

difesa costiera o altro) deve essere supportata da appositi studi specialistici meteo-marini ivi compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa e nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei L.L.P.P. Ogni intervento sopra menzionato deve essere sottoposto al previsto parere dell'Autorità Marittima.

L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

(vedi ALLEGATO 1: Riferimenti per la disciplina delle aree soggette ad erosione costiera - P.S.E.C.)

d) Per la tutela dal rischio idrogeologico

Nelle zone focive del reticolo idrografico defluenti nel territorio comunale di Scilla la disciplina degli interventi è normata: **dalla legislazione nazionale e regionale di settore, dal P.A.I. della Regione Calabria ai sensi del D.L. 11 giugno 1998 n. 180 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate nella seduta del 31 luglio 2002.** Al fine di evitare che interventi di qualsivoglia natura possano determinare alterazioni del regime del litorale e modificare il trasporto solido, con particolare riferimento alle opere in mare ed alle opere che interessino le stesse aree focive, la documentazione progettuale dovrà contenere uno studio specifico che valuti l'influenza delle stesse sul regime del litorale e sul libero deflusso dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

(vedi ALLEGATO 1: Riferimenti per la disciplina delle aree vincolate dal P.A.I.)

e) Per la tutela dei valori ambientali, paesaggistici, storici ed archeologici

La progettazione e la realizzazione di opere edilizie e stabilimenti sul D.M. deve essere tale da limitare il più possibile:

- **l'impatto ambientale e paesaggistico;** con particolare riferimento alle forme, alle superfici, ai volumi, ai colori ed ai materiali impiegati nella realizzazione delle opere;
- **l'alterazione morfologica dell'arenile;** riducendo al minimo le opere di sbancamento, scavi, rinterri, anche in fase di apertura dei cantieri;
- **l'alterazione e la distruzione di ecosistemi ed aree di pregio naturalistico e paesaggistico;** con particolare riferimento al sistema arenile - scogliera - macchia mediterranea;
- **la creazione di barriere e chiusure visuali verso il mare;**
- **la cementificazione dell'arenile;** con riferimento all'uso dei leganti nella realizzazione delle opere è fatto divieto assoluto di utilizzare asfalto, bitume, conglomerato cementizio, ed altri leganti ad esso assimilabili, confezionati, preconfezionati e successivamente gettati in opera. E'

consentito l'uso di elementi prefabbricati in stabilimento e semplicemente posati in opera, fermo restando il requisito di **facile rimozione delle opere**.

Ai sensi dell'Art. 11 della L.R. 17/2005: *Obblighi, divieti e limiti*.

1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antierosiva dei fondali), nonché ai fini della economia turistica dell'immagine di naturalità regionale delle aree costiere in condizioni di naturalità o di paranaturalità siccome disciplinati dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela e l'uso del territorio».
2. **Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua.**
Il Q.T.R. o il piano paesistico nonché il piano delle coste potranno delimitare le aree suddette e dettare norme specifiche per il loro eventuale e controllato utilizzo, sempre nel rispetto dei principi generali delle leggi citate, comunque non pregiudizievoli alla risorsa di naturalità.
3. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 4. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.

Il P.C.S. disciplina gli interventi di riqualificazione e mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale degli stabilimenti di difficile rimozione esistenti, fissando i tempi e i modi per la loro riqualificazione.

L'azione di riqualificazione, restauro e ricostruzione del paesaggio, nell'ottica della promozione dello sviluppo e del miglioramento delle condizioni di vita, costituiscono l'elemento dominante del nuovo scenario e delle nuove strategie di sviluppo dell'area ispiratrici del presente P.C.S.

ART.2. FINALITA'

Le norme che regolano il presente Piano Comunale di Spiaggia, nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, hanno la finalità di individuare le zone omogenee e le aree di intervento, e di stabilire, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari.

Le concessioni demaniali marittime esistenti alla data di approvazione del PCS rilasciate per uso turistico – ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi dello stesso PCS.

Per quanto concerne le nuove CDM la Regione Calabria ha emanato disposizioni riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime evidenziando **l'obbligatorietà della procedura ad**

evidenza pubblica, quale modulo procedimentale essenziale al fine di realizzare un confronto competitivo tra tutti i soggetti interessati all'utilizzo dell'arenile, **escludendo il rinnovo automatico della concessione**. **Le concessioni di beni pubblici aventi rilevanza economica non possono che essere rilasciate previo esperimento delle procedure ad evidenza pubblica, in linea con il TCE (Direttiva 2006/123/CE c.d. "servizi" o "Bolkestein" art.12)**

"Le concessioni demaniali marittime possono essere rilasciate solo a condizione che il Comune sia dotato di PCS regolarmente approvato e che l'Amministrazione metta a bando le aree demaniali rispettando la zonizzazione del PCS e osservando la vigente normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime potrà essere pubblicato anche oltre la data del 31 ottobre (art.9 c.2 del PIR), purché in tempo utile per l'esercizio delle attività turistico - ricreative.

Ne deriva che i Comuni dovranno dichiarare irricevibile, in assenza di evidenza pubblica, qualsiasi istanza del privato diretta al conseguimento del titolo concessorio e non potranno adottare provvedimenti di rinnovo automatico o rilasciare concessioni, neanche temporanee, in assenza di gare pubbliche."

ART.3. AMBITO D'INTERVENTO

Le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area d'intervento del P.C.S. i cui limiti son definiti dal confine tracciato dal **Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID)**.

ART.4. TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Il P.C.S. può essere modificato in qualsiasi momento, previa osservanza della stessa procedura del Piano originario. In caso di ristrutturazione dei manufatti costituenti le strutture in concessione, è fatto obbligo di adeguare alle disposizioni del Piano le strutture insistenti sulle concessioni esistenti. Tale obbligo riguarda anche le eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano stesso successivamente intervenute.

Il P.C.S. si attua con:

- Interventi pubblici, inerenti le opere di urbanizzazione e attrezzature pubbliche e/o di pubblico interesse.
- Interventi privati, inerenti la realizzazione degli stabilimenti necessari all'esercizio delle attività consentite previa concessione demaniale marittima delle aree interessate in conformità alla disciplina del Piano Comunale di Spiaggia e delle norme e regolamenti vigenti in materia.

ART.5. ELABORATI DEL PIANO

Il presente PCS si compone dei seguenti elaborati:

QUADRO CONOSCITIVO

QC01. Inquadramento Generale Aerofotogrammetrico, 1:10.000

QC02. Ortofoto e rilievo fotografico, scala 1:2.000

QC03. PRG, scala 1:2.000

QC04. Tavola dei vincoli e linea di riva, scala 1:2.000

QC05. Quadro di unione fogli catastali;

QC06. Sovrapposizione area demaniale su cartografia catastale su singoli fogli catastali, 1:2000

QC07. Sovrapposizione area demaniale su base catastale con concessioni esistenti, con l'indicazione degli immobili/manufatti oggetto di sconfinamento sull'area demaniale e delle aree sotto sequestro, scala 1:2.000

QC08. Sovrapposizione area demaniale su Aerofotogrammetrico con concessioni esistenti, con l'indicazione degli immobili/manufatti oggetto di sconfinamento sull'area demaniale e delle aree sotto sequestro, scala 1:2.000

QC09. Rilievo Topografico di Dettaglio, scala 1:2.000

PROGETTO

P01. Tavola Ambiti, scala 1:5.000

P02. Carta delle reti tecnologiche, scala 1:2.000

P03. Carta delle infrastrutture e dell'accessibilità al litorale, scala 1:2.000

P04. Zonizzazione su base catastale unificata, scala 1:2.000

P05. Zonizzazione su Aerofotogrammetrico unificata, scala 1:2.000

P06. Zonizzazione su base catastale, con l'indicazione degli immobili/manufatti oggetto di sconfinamento sull'area demaniale e delle aree sotto sequestro, scala 1:2.000

P07. Zonizzazione su Aerofotogrammetrico, con l'indicazione degli immobili/manufatti oggetto di sconfinamento sull'area demaniale e delle aree sotto sequestro, scala 1:2.000

P08. Tipologia insediativa, scala 1:200

RG. Relazione Generale

NTA. Norme tecniche di Attuazione

RGDM. Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo

RP. Relazione Paesaggistico-Ambientale

RPVAS. Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S.

STUDIO GEOLOGICO

G.REL. Relazione Geologica

G.a. Carta geologica e litotecnica, scala 1:5.000

G.b. Carta geomorfologica, scala 1:2.000

G.c. Carta del sistema idrografico, scala 1:2.000

G.d. Carta dei vincoli, scala 1:2.000

G.e. Carta clivometrica o delle acclività, scala 1:2.000

G.f. Carta dell'evoluzione storica della linea di riva, scala 1:2.000

G.g. Carta della pericolosità geologica-geomorfologica e della fattibilità, scala 1:5.000

G.h. Carta della pericolosità sismica e delle microzone omogenee in prospettiva sismica, scala 1:5.000

G.i. Carta dei vincoli PAI, scala 1:2.000

G.l. Carta del raffronto PAI (ante e post operam), scala 1:2.000

G.m. Carta di trasposizione della fattibilità geologica su pianificazione o previsione di progetto, scala 1:5.000

G.n. Carta dell'ubicazione foto e relativa documentazione fotografica, scala 1:2.000

G.o. Carta idrogeologica, scala 1:5.000

SI SPECIFICA CHE NEGLI ELABORATI DELLA PIANIFICAZIONE I LOTTI CONTRASSEGNA TI, OLTRE CHE CON IL CODICE DI PROGETTO, CON IL CODICE "EX A" SONO I LOTTI ESISTENTI CONFERMATI NELLE PREVISIONI DI PIANO.

TITOLO 2

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

ART. 6. DEFINIZIONI GENERALI E PARAMETRI

Ai fini del presente Piano si intendono per:

- **Piano di Indirizzo Regionale per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo** (di seguito denominato **P.I.R.**), l'atto, adottato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e ss.mm.ii., con cui vengono fornite ai Comuni le linee - guida per la predisposizione dei propri Piani particolareggiati di utilizzazione per finalità turistico - ricreative delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nei propri ambiti territoriali di competenza;
- **Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato P.C.S.)**: il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del P.I.R., individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico -ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del P.C.S.
- **PSC**: secondo la nuova Legge Urbanistica Regionale n.19 del 23.05.02 e ss.mm.ii. è la sigla che individua il **Piano Strutturale Comunale** che va a sostituire fin da subito i vecchi PRG e P.di F. Il Piano Strutturale Comunale definisce gli interventi edilizi sul territorio e lo classifica come urbanizzabile, urbanizzato o agricolo e definisce i limiti e le specificità dello sviluppo con gli indici per ogni ambito.
- **Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.)**: sistema informativo gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del Demanio Marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.
- **Demanio marittimo, (di seguito denominato DM)**: le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni

territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Calabria, e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le Autorità portuali.

- **Confine demaniale:** linea di andamento del confine tracciata dal SID.
- **Distanza di rispetto dall'area demaniale:** ml. 30 (art. 55 del C.N.).
- **Distanza minima tra concessioni demaniali:** ml. 50.
- **Distanza tra i punti d'ombra:** min. 2,50 e variabile in base alla Tabella "A" del PIR.
- **Concessione demaniale marittima, (di seguito denominata anche CDM):** il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi.
- **Arenile libero, o di Area di libero transito:** la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area di soggiorno all'ombra, avente una profondità non inferiore a ml 5,00, tenuto conto dell'andamento orografico dell'arenile e della profondità verso il mare dell'area interessata, utilizzabile esclusivamente per il libero transito e per ragioni di sicurezza.
- **Profondità di spiaggia:** dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata ortogonalmente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonalmente alla battigia).
- **Spiaggia:** Il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento definiscono come spiaggia il tratto di costa più interna al lido e adiacente ad esso. La spiaggia può essere costituita da un'estensione variabile che può essere fissata, di volta in volta dall'Autorità Marittima, a seconda che il mare avanzi o retroceda.
- **Spiaggia Libera:** si intende un'area in cui è possibile, secondo la zonizzazione del P.C.S., la sosta e la balneazione libera.
- **Area concedibile:** Superficie (bene demaniale marittimo) ricadente all'interno di uno degli ambiti e comparti individuati da dare in Concessione Demaniale Marittima.
- **Area non concedibile:** Superficie (bene demaniale marittimo) ricadente all'interno di uno degli

ambiti e comparti individuati, non concedibile, ad uso esclusivamente pubblico.

- **Ambito:** fascia di zona costiera interessata da spiaggia, ritenuta di interesse turistico, fisicamente delimitata dal sistema acqua a valle e da modificazioni significative della morfologia (elemento fisico di riferimento muro) e dell'uso dei siti, sugli altri tre lati.
- **Comparto:** fascia costiera demaniale delimitata dal sistema acqua avente caratteristiche omogenee.
- **Lotto:** Superficie definita (bene demaniale marittimo) ricadente all'interno di uno degli ambiti e comparti individuati, concedibile o non concedibile.
- **Concessione demaniale marittima:** provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso di beni demaniali marittimi.
- **Concessione demaniale esistente:** provvedimento amministrativo, già emanato, che legittima l'occupazione e l'uso di beni demaniali marittimi.
- **Area di recupero:** aree del D.M. occupate in vario modo, anche recintate, senza titolo concessorio sanabili mediante progetto di recupero in conformità alle norme del presente piano fatto salvo ogni dovuto pagamento di canoni pregressi non pagati.
- **Soggiorno all'ombra:** la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura.
- **Servizi di spiaggia:** l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine – spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile.
- **Stabilimento Balneare:** strutture, poste su parte di spiaggia o di costa ottenuta in concessione demaniale marittima, attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici ed eventualmente annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale.
- **Attività turistico – ricreative:** le attività imprenditoriali di cui all' articolo 1, d. l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art. 1 DPCM 13 Settembre 2002 e ai sensi della **LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2005, n. 17.**

In particolare devono intendersi come turistico ricreative le attività imprenditoriali ricadenti nelle seguenti categorie:

- a) stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
 - b) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
 - c) esercizi commerciali tipici;
 - d) noleggio di imbarcazioni e natanti;
 - e) ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
 - f) campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
 - g) esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;
 - h) servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.
- **Tipologie o unità di Gestione:** enucleazione di modelli, sia per l'insieme sia per i particolari, delle costruzioni architettoniche ed edilizie facenti parte integrante del presente P.C.S..
 - **Chiosco:** Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, di uso pubblico a seguito di C.D.M.. Dimensioni min. 36 mq e max valutabile al 15% dell'area concedibile.
 - **Percorso di accesso al mare:** percorso pedonale di larghezza non inferiore a ml. 1,20 posto perpendicolarmente alla linea di battigia ad almeno ogni 200 ml di fronte mare come riportato all'art. 6 punto 6 del P.I.R..
 - **Darsena:** bacino acqueo artificiale utilizzato per l'ormeggio e il rimessaggio di imbarcazioni.
 - **Bagnasciuga:** fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.
 - **Battigia o linea di riva:** fascia di spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde.
 - **Campo boe e/o punto di ormeggio attrezzato:** specchio acqueo attrezzato con boe o pontili, comunque ancorati al fondo marino, per l'ormeggio e lo stazionamento di imbarcazioni.
 - **Corridoi di Lancio:** corridoi di mare delimitati, entro i quali è consentito il transito e l'approdo alla spiaggia dei natanti.

- **Fronte mare:** dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata parallelamente

alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonale alla battigia).

- **Fronte edificato:** dimensione longitudinale degli elementi strutturali della concessione costituenti volume misurata parallelamente alla linea di battigia.

INDICI :

- **Superficie coperta (SC):** è la proiezione a terra di tutti gli elementi strutturali della concessione costituenti volume; individua la superficie tamponata e porticati o gazebo liberi provvisti di chiusure laterali; non determinano superficie coperta le strutture ombreggianti.
- **Superficie ombreggiata (SO):** è la superficie coperta da strutture completamente aperte almeno su tre lati con copertura in tela o materiali simili, ovvero le superfici comunque coperte da tettoie e sporti fissi, tende a sbalzo con struttura fissa o con appoggio a terra, gazebo pergolati ed altre strutture assimilabili aperte; sono esclusi solo ombrelloni e tende mobili.
- **Altezza massima delle fronti:** è la massima altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto il complesso degli elementi strutturali della concessione costituenti volume, misurata dalla quota d'imposta all'estradosso della copertura; nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti, l'altezza massima va misurata alla linea di gronda. In caso di manufatti fronteggianti il lungomare la quota d'imposta è fissata al piano del marciapiede, mentre, in tutti gli altri casi, è fissata al piano dell'arenile.
- **Altezza massima:** da valutare sottogronda max per tutte le tipologie **3,00 mt** dal piano di calpestio alla linea di gronda, nel caso dei tetti a falda/e inclinatea/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto.
- **Rapporto di copertura:** max valutabile **10%** dell'area concedibile; Rapporto di copertura (RC): esprime in percentuale la massima superficie occupabile dalla concessione, e si ricava come rapporto tra la superficie coperta (di cui al punto 1) più un'aliquota pari al 50% della superficie ombreggiata (di cui al punto 2), e la superficie totale della concessione.

TABELLA A (P.I.R.)

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari (CAP V, Art. 18)

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina:
- 2 stelle marine:
- 3 stelle marine:
- 4 stelle marine:
- 4 stelle marine super:

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c. d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c. d. "facoltativi":

fascia	n. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da 6 a 9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	

ART.7. DEFINIZIONE DI OPERE AMOVIBILI

1. Si definiscono **amovibili** (o di facile sgombero) le strutture connesse all'attività terziaria (turistico – ricreativa) realizzate con **caratteristiche di leggerezza, temporaneità, mitigazione dell'impatto visivo ed ambientale**; devono, inoltre, essere realizzate secondo un sistema uniforme, omogeneo e facilmente assemblabile e con materiali ecocompatibili.

2 - **Facile rimozione** – una struttura per essere definita di facile rimozione deve avere :

- Fondazioni a plinti prefabbricati;
- Strutture poggiate alle fondazioni con soluzione di continuità, cioè connessione tramite semplice appoggio, cerniera, imbullonamento e/o inchiodatura, incastro;
- Strutture in elevazione composte da elementi componibili collegati con imbullonamento e/o inchiodatura, incastro, sigillatura e/o saldatura facilmente amovibile;
- Deve consentire le operazioni di montaggio e smontaggio dei singoli elementi con facili e rapide operazioni evitando il ricorso ad apparecchi meccanici a percussione per frantumazione e taglio;
- Tutti i componenti devono essere rimossi con semplici operazioni di sollevamento e trasporto con mezzi e veicoli di uso corrente;

La mancanza di uno solo dei precedenti requisiti costituisce "non facile rimozione" e quindi impedimento alla collocazione sull'arenile.

Debite asseverazioni, rese ai sensi dell'art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. n.445 del 2000, da parte del progettista e del direttore dei lavori dovranno certificare, obbligatoriamente, pena la non agibilità delle strutture e loro rimozione, che trattasi di strutture completamente amovibili, fondazioni comprese.

ART.8. DEFINIZIONE DI ATTREZZATURE MOBILI

Si definiscono **“attrezzature mobili”** le attrezzature installate solo per il periodo della **stagione balneare, e che, alla fine della stessa , vengono sistematicamente rimosse.**

Esse sono identificate in ombrelloni, sedie a sdraio, lettini per l'elioterapia, elementi di modeste dimensioni posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali, o, modeste aree di sosta ombreggiate della superficie massima di mq 15, realizzate mediante sedute in legno o similari, con copertura in tessuto o similari, preferendo tinte di facile mimetizzazione quali color sabbia, beige e similari. Sono altresì considerate attrezzature mobili le tende parasole “a sbraccio” con nessun tipo di supporto a terra, aventi un oggetto massimo di ml 2,50, purché sprovviste di qualsiasi tipo di chiusura laterale e ricadenti entro la concessione demaniale.

Per l'installazione di tale tipo di attrezzature mobili, oltre all'acquisizione dell'autorizzazione demaniale non è previsto nessun tipo di permesso o di denuncia edilizia.

Dette installazioni autorizzate stagionalmente non potranno essere inserite, in caso di ristrutturazione degli stabilimenti balneari ai quali risultino annesse, nel computo delle superfici utili da conservare, data la loro caratteristica di amovibilità.

ART.9. TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO SUL DEMANIO MARITTIMO

ai sensi dell'art 5 del PIR.

a) Per la libera fruizione e per l'uso pubblico:

- Nella concessione dei beni del demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo **deve essere salvaguardata**, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività insediate, **la possibilità di libero accesso al mare**. I Comuni, pertanto, nel rilascio di concessioni o autorizzazioni, sono tenuti a verificare l'esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi provvedimenti.
- **Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo**, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.
- E' consentita la realizzazione di **complessi balneari a cura dei Comuni**, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera a) della legge, **senza fini di lucro**, e comunque relativamente ad una **percentuale massima del 5% dei lotti identificati nel PCS**.

b) Per la salvaguardia del litorale dall' erosione:

- Ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è **vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale**. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dall'onda di mareggiata.
- L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

c) Per la tutela dal rischio idrogeologico

- Nelle zone foci e nelle aree a rischio di frana, la disciplina degli interventi è nomata dal rispettivo **Piano di Bacino**, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL

180/98 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale ABR nella seduta del 31.07.2002.

- Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

d) Usi turistico ricreativi:

- Le concessioni per gli impianti di balneazione sono subordinati alla **visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità ai sensi della legge 104/1992 e delle normative vigenti in materia. Per gli impianti esistenti si prescriverà l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del PCS**, per il quale i Comuni dovranno dare immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie;
- Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione;
- La realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere tale da **limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile**. Sulla base di tale obiettivo i Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, disciplinano la realizzazione delle nuove opere e la riqualificazione di quelle esistenti.

e) Diporto nautico:

- Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all'articolo 2, primo comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 è subordinato al rispetto indicazioni contenute nella Legge con riferimento ai porticcioli turistici ed agli impianti nautici minori.
- **Il rilascio di nuove concessioni o subentri per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale.** Per il rilascio di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio il Comune deve redigere un progetto di utilizzo dei pertinenti specchi acquei contenente i parametri quantitativi e qualitativi da osservarsi per il rilascio di eventuali nuove concessioni, la previsione delle necessarie dotazioni e sistemazioni delle aree a terra e, se del caso, la

ricollocazione, riorganizzazione o l'eliminazione di gavitelli esistenti. Tale progetto è sottoposto al parere vincolante dalla Regione da rilasciarsi, in coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dal ricevimento dei relativi atti. Con detto parere la Regione stabilisce anche che il rilascio delle successive concessioni avvenga da parte del Comune con l'obbligo della acquisizione del nulla osta di cui all'articolo 6, lettera e). Tale norma non si applica alle autorizzazioni e concessioni per gavitelli ad uso stagionale.

f) Attività produttive

- In coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3 del PIR, il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare (esempio tipico l'attività cantieristica) o dentro il mare stesso (acquacoltura). Anche in presenza di tali requisiti è comunque da evitare la localizzazione sui litorali e negli specchi acquei di quelle attività che, per dimensione dei manufatti o caratteristiche dei cicli produttivi, producano rilevanti impatti sotto il profilo paesistico ed ambientale o che risultino non armonizzabili con il contesto in cui verrebbero ad essere inserite.

g) Opere marittime. Ripascimenti

- Si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare/anno.
- In relazione ad interventi sulla costa cui consegue la creazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, Il Settore Demanio della Regione può, nell'espressione del parere di competenza di cui all'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, subordinare il rilascio delle nuove concessioni, alla predisposizione da parte dei comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni; alla predisposizione da parte dei Comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato corredato di un piano di gestione del ripascimento comprovato da atto di asseveramento della copertura degli oneri finanziari, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni; per l'assegnazione del nuovo litorale hanno diritto di preferenza i titolari delle concessioni preesistenti ai quali il fenomeno erosivo ha comportato una sensibile riduzione dell'area demaniale precedentemente assegnata;
- **Sono esclusi dalla possibilità di rilascio di nuove concessioni gli arenili realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di "ripascimenti protetti" realizzati con l'ausilio di barriera soffolta e opere di difesa.**

h) Sono regolamentate dalla presente normativa tutte le seguenti opere e le infrastrutture di servizio di spiaggia ricadenti su aree del D.M.:

1. Opere pubbliche a servizio e tutela della spiaggia:

- interventi di realizzazione di percorsi carrabili, ciclabili e pedonali;
- interventi di riordino, razionalizzazione e potenziamento della viabilità e dei parcheggi;
- realizzazione di attrezzature pubbliche, verde, campi da gioco, arredo urbano;
- interventi di restauro paesaggistico di riqualificazione urbana ed ambientale, compresi gli interventi di demolizione di manufatti in c.a. presenti sull'arenile ed in netto contrasto con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché, con le esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- riqualificazione degli abitati consolidati.

2. Strutture di servizio:

- servizi igienici e cabine spogliatoio, anche per disabili, docce, depositi.

3. Strutture di ristoro e ricreative:

- riqualificazione degli stabilimenti balneari, attività di ristorazione e delle strutture ricettive di difficile rimozione;
- chiosco bar, lido - bar - ristorante, impianto di gioco all'aperto, ombrelloni e sdraio, verde attrezzato, attrezzature per la pesca e club nautico.

Le opere previste al punto 1) ed individuate nella cartografia di piano sono realizzabili attraverso interventi e progetti esecutivi redatti e promossi dal Comune, **approvati dagli Organi competenti previo nulla osta degli Enti preposti**, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione nazionale e regionale, con il coinvolgimento dei soggetti privati in considerazione delle specificità delle singole azioni e dei singoli interventi.

Le attrezzature e gli impianti di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono realizzabili attraverso progetti esecutivi redatti dai concessionari sulla base delle indicazioni e prescrizioni del presente P.C.S., previo rilascio di Concessione Demaniale Marittima e nel pieno rispetto della vigente normativa edilizia, antisismica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

ART.10. INTERVENTI CONSENTITI

1. Gli interventi sono attuati nel rispetto di tutta la normativa urbanistica, antisismica, ambientale, paesistica, sanitaria, ecc., previo rilascio del Nulla Osta degli Enti competenti e di idoneo titolo abilitativo.

2. Gli interventi assentibili sono quelli definiti all'art. 3 del DPR 380/2001:
 - Interventi di "Manutenzione Ordinaria";
 - Interventi di "Manutenzione Straordinaria";
 - Interventi di "Ristrutturazione Edilizia";
 - Interventi di "Restauro e Risanamento Conservativo";
 - Interventi di "Nuova Costruzione".
3. Gli interventi di ristrutturazione, nuova edificazione e demolizione con ricostruzione possono essere realizzati solo prevedendo l'adeguamento della intera struttura a quanto previsto nel PCS. e alla vigente normativa urbanistica e antisismica.
4. Sono assentibili, altresì, gli interventi di cui al comma 3 del presente articolo, anche sui manufatti esistenti non connessi direttamente all'attività balneare, ma rientranti nella tipologia "Strutture di ristoro e ricreative", regolarmente autorizzati e/o regolarmente provvisti di concessione/permesso in sanatoria, con il mantenimento della superficie coperta, l'altezza e l'occupazione del fronte esistente. E' possibile, qualora si renda necessario, l'introduzione di elementi, anche strutturali che determinino ampliamenti volumetrici, volti alla rifunionalizzazione della struttura ai soli fini igienico - sanitari, all'adeguamento alle norme di sicurezza (impiantistica, antincendio, ecc.), nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e delle vigenti leggi in materia edilizia, urbanistica, antisismica, paesaggistica ed ambientale. Tali elementi innovati non dovranno in alcun modo ostacolare l'accesso alla spiaggia e la visibilità del mare.
5. Nel caso di edifici/strutture incompatibili con la vincolistica ambientale, idrogeologica, paesaggistica ed urbanistica vigente, ed impossibilitati all'adeguamento, si prevede la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
6. Il Piano Spiaggia non dovrà essere inteso come sanatoria di situazioni di irregolarità tecniche e/o amministrative da parte dei privati.
7. I soggetti interessati alla realizzazione delle singole opere sono obbligati alla richiesta presso l'Agenzia delle Dogane e sei Monopoli del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 374/90.
8. Per quanto concerne le nuove opere in prossimità del demanio marittimo, oltre all'iter previsto dalla normativa urbanistica vigente, sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione.

ART.11. LAVORI SULL'ARENILE

1. I concessionari, previa comunicazione all'autorità concedente, possono effettuare i lavori di pulizia e di livellamento dell'arenile **nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione.**
2. I concessionari, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale concedente accompagnata da **autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime, possono effettuare il montaggio delle strutture nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei trenta giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio, escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistica.** E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.
3. Per le categorie di lavori previsti **dall'Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 330 del 22 luglio 2011 come modificata ed integrata dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2013 n. 12,** il Direttore dei Lavori dovrà certificare la regolare esecuzione e la conformità di quanto eseguito nel rispetto delle NTC 2018, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale.

ART.12. SUDDIVISIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

Il Demanio Marittimo viene suddiviso dal PCS nelle seguenti zone:

A. Zona a monte dell'arenile: Di larghezza variabile è destinata ad aree di sosta, a percorsi carrabili, a percorsi ciclabili e pedonali, ed è transitabile dai mezzi di lavoro per la pulizia e la manutenzione degli arenili, dai mezzi di soccorso per il pronto intervento sul litorale. Detti percorsi consentiranno anche di assicurare l'accessibilità alle strutture della spiaggia alle persone con ridotte o impedito capacità motorie. Per consentire la continuità dei percorsi in presenza di incisioni o corsi d'acqua, è considerata la possibilità della realizzazione di passerelle aeree. In generale la viabilità di accesso dovrà curare specificamente che, ove possibile, da essa sia fruibile la vista del mare. I percorsi potranno essere pavimentati con l'uso di materiali e tecniche costruttive idonee da un lato a garantire una conveniente manutenzione e durabilità, e dall'altro ad assicurare un minimo impatto ambientale. In tale area si potranno realizzare strutture con le indicate caratteristiche per l'esercizio delle attività consentite nel PCS ed ad esse funzionali e possono trovare destinazione manufatti con destinazione economica. Alcune porzioni di dette aree saranno qualificate con interventi mirati a far risaltare usi e servizi di interesse pubblico come definiti dall'art.20 delle presenti N.T.A. - *"Aree di riqualificazione Urbanistico-Ambientale e recupero di beni di interesse pubblico"*.

B. Zona per servizi di spiaggia al chiuso e all'aperto: è la parte più interna dell'arenile confinante con la fascia di filtro al lungomare. In tale fascia, trovano destinazione i manufatti necessari alle conduzioni delle attività di gestione delle strutture e delle attività ricreative e sportive, per il rimessaggio e riparazione natanti (cabine, spogliatoi, servizi igienici, docce, depositi per le attrezzature di spiaggia, chiosco bar, capanni centrali e le possibili attrezzature sportive-ricreative spazio giochi, verde attrezzato, piccoli laboratori, depositi ecc.). La profondità della fascia è all'incirca di 25 ml.

C. Zona per Soggiorno all'ombra: è la parte dell'arenile interna allo stabilimento balneare, confinante con la fascia B. In tale fascia trovano destinazione gli impianti e le attrezzature mobili quali la torretta di avvistamento, ombrelloni, tende, sedie a sdraio ed altri arredi mobili. La profondità della fascia è variabile, ed è legata alla profondità dell'arenile.

D. Fascia della battigia: tale fascia è la parte di arenile a diretto contatto con la battigia. In tale fascia sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono l'uso a cui sono destinate. In ogni caso tale fascia può essere utilizzata per il passaggio dei mezzi di servizio e di soccorso. Essa deve avere una profondità minima non inferiore a ml 5,00.

ART.13. ZONIZZAZIONE DEL PCS

Compatibilmente con l'orografia dei luoghi è stata rispettata l'indicazione di garantire le aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte mare destinabile alla libera balneazione (art.6 c.4 del PIR), calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione e i percorsi di accesso al mare ogni 200 ml.

- _ Il P.C.S. di Scilla, nel rispetto della normativa vigente, considerata una fascia di fronte mare di circa 8.700,00 ml, prevede di garantire una fascia destinabile alla libera balneazione di circa 3.200,00 ml (maggiore del 30% del fronte a mare totale esistente).
- _ Il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree, nonché la sicurezza della balneazione in mare.
- _ Rispetto alla fascia di fronte mare totale di ml 8.700,00 si prevede di destinare alle aree in concessione un'estensione di ml 500,00.
- _ La porzione di fronte mare destinata a salvaguarda paesaggistico - ambientale su cui insistono le aree a scogliera e la rupe di Scilla occupa 5.000,00 ml degli 8.700,00 di fronte mare totale.

1. Allo scopo di individuare e diversamente qualificare le aree del D.M. per utilizzazioni con finalità turistico – ricreative e balneari, l'intero litorale comunale è stato suddiviso in **6 AMBITI** come di seguito descritti:

2. **Ambito territoriale 1 - Area San Gregorio**
3. **Ambito territoriale 2 - Scogliera**
4. **Ambito territoriale 3 - Area Marina grande**
5. **Ambito territoriale 4 - Porto - Chianalea**
6. **Ambito territoriale 5 - Area Oliveto – Trunca**
7. **Ambito territoriale 6 - Area Favazzina.**

• **AMBITO TERRITORIALE 1 - AREA SAN GREGORIO**

L'area San Gregorio è caratterizzata da una spiaggia in parte sabbiosa e in parte rocciosa che nel tempo è stata oggetto di forte erosione costiera.

Nell'area di San Gregorio sono ubicati due lidi con concessioni stagionali pluriennali con strutture inamovibili in cemento armato che evidenziano problematiche di stabilità e conservazione. L'accesso alle suddette strutture avviene dalla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore.

Tale area necessita di interventi di riqualificazione al fine di migliorare l'accessibilità dei lidi per la balneazione e la messa in sicurezza delle strutture attualmente esistenti in relazione al consistente fenomeno erosivo della costa che ha modificato, come in quasi tutti gli ambiti, l'estensione delle aree concesse e la fruizione del litorale. Non si prevede l'inserimento di altre aree da affidare in concessione, ma di razionalizzare le aree attualmente concesse e adattarle alle previsioni dei piani di rischio e alla normativa, potenziare e migliorare il sistema di accesso attualmente inadeguato al transito e destinare la restante parte di spiaggia alla libera balneazione.

• **AMBITO TERRITORIALE 2 - SCOGLIERA**

L'area della Scogliera è caratterizzata da formazioni rocciose e nel tempo è stata oggetto di forte erosione costiera, il piano prevede di destinare l'intera area alla libera balneazione considerando la limitata accessibilità dell'area stessa. L'ambito della scogliera verrà sottoposto a misure tutelative della situazione attualmente riscontrata cercando di preservare il più possibile la naturalità e l'assenza di contaminazione antropica.

Ai sensi dell'Art. 11 della L.R. 17/2005: *Obblighi, divieti e limiti.*

1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antierosiva dei fondali), nonché ai fini della economia turistica dell'immagine di naturalità regionale delle aree costiere in condizioni di naturalità o di paranaturalità siccome disciplinati dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela e l'uso del territorio».
2. **Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua.**

Il Q.T.R. o il piano paesistico nonché il piano delle coste potranno delimitare le aree suddette e

dettare norme specifiche per il loro eventuale e controllato utilizzo, sempre nel rispetto dei principi generali delle leggi citate, comunque non pregiudizievoli alla risorsa di naturalità.

3. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
4. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.

• **AMBITO TERRITORIALE 3 - AREA MARINA GRANDE**

La Marina Grande famosa per la meravigliosa spiaggia, chiamata anche spiaggia delle Sirene, lunga 800 ml con lidi attrezzati e tratti di spiaggia libera. L'insenatura che forma il pittoresco golfo è protetta dalle colline che la circondano formando una conca suggestiva e unica.

In tale ambito, servito dal punto di vista infrastrutturale dal lungomare, sono concentrate la maggior parte delle attività turistico- balneari del Comune di Scilla, sia lato mare (lidi con posa sdraio e ombrelloni con concessioni stagionali pluriennali), sia a ridosso del lungomare (chioschi con o senza posa tavolini e sedie). Vi sono inoltre aree che, a seguito di predisposizione di piano di utilizzazione annuale e stagionale da parte dell'amministrazione comunale, sono state assegnate in concessione ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale n. 17/2005 e ss. mm. ii. nelle more dell'approvazione del PCS.

L'obiettivo del piano in tale ambito è quello di disciplinare attraverso l'applicazione della norma le concessioni che andranno a insistere sull'area demaniale e assegnare attraverso evidenza pubblica, le concessioni demaniali stesse, fornendo specifiche indicazioni sulle tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono. Le aree da concedere con evidenza pubblica verranno razionalizzate nella forma e ridistribuite sul litorale secondo le misure dettate dall'attuale normativa in modo da formare un disegno più organico del fronte mare e rispettare quelle che sono le indicazioni normative.

L'accesso alle strutture è garantito dalla presenza del lungomare anch'esso in concessione.

• **AMBITO TERRITORIALE 4 – PORTO, CHIANALEA**

Proseguendo sul lungomare, che costeggia la spiaggia si trova il porticciolo marinaro e turistico di Chianalea. Scalo turistico peschereccio e porto rifugio della Costa Viola, sorge sotto la rupe da cui si erge il castello "Ruffo" proprio all'imbocco nord dello Stretto di Messina, a metà tra Marina Grande e Chianalea. È formato da un molo a "L" con direzione NE/SE, banchinato internamente e da una banchina con uno scivolo. Lungo le suddette banchine vi sono bitte da ormeggio.

Le attività del porto sono attualmente disciplinate dal Regolamento dell'Area Portuale approvato con Deliberazione n.18 del 30/03/2011.

In questo ambito è ubicato il borgo più caratteristico di Scilla denominato Chianalea o piana delle Galee, nome di un'antica imbarcazione ovvero sinonimo di pescespada.

È un borgo marinaro dove le abitazioni dei pescatori sono lambite dall'acqua del mare ricreando un panorama suggestivo da essere chiamata la piccola Venezia della Calabria.

Nel corso degli anni diverse abitazioni dei pescatori sono state ristrutturate e sono stati realizzati/trasformati in piccoli alberghi, bed e breakfast, nonché ristoranti che consentono nella stagione estiva di gustare tipi piatti a base di pesce su piattaforme sull'acqua con la suggestiva vista dello stretto di Messina e delle isole Eolie.

Il piano si propone, accertata la compatibilità geomorfologica dei luoghi di rilasciare le concessioni compatibili con la particolare situazione orografica del luogo e con la forte vocazione territoriale dello stesso, stabilendo a priori determinati standard da rispettare, definiti nelle Norme Tecniche di Attuazione.

- **AMBITO TERRITORIALE 5 – AREA OLIVETO - TRUNCA**

Tale area è caratterizzata da una importante presenza di opere a difesa della costa dal fenomeno di erosione costiera che interessa tutta la Costa Viola, l'area ha una caratterizzazione rocciosa con estese porzioni a scogliera che non permettono la libera balneazione nè l'accessibilità dalla pubblica viabilità, per tali motivi necessita di interventi di riqualificazione al fine di migliorare l'accessibilità delle attuali porzioni in concessione.

Non si prevede l'inserimento di altre aree da affidare in concessione.

- **AMBITO TERRITORIALE 6 - AREA FAVAZZINA**

Tranquilla località balneare distante circa 5 km da Scilla, è caratterizzata da sabbia fine e mare basso, la costa è fortemente caratterizzata dalla presenza di opere a difesa dall'erosione costiera quali pennelli e frangiflutti. L'area della spiaggia si presenta ancora fruibile e vi sono anche alcune ampie zone che sono state soggette a ripascimento probabilmente in seguito alla realizzazione delle opere di difesa della costa.

L'accesso alle strutture avviene dalla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore. Tale area necessita di interventi di riqualificazione al fine di migliorare l'accessibilità dei lidi per la balneazione.

Non si prevede l'inserimento di altre aree da affidare in concessione, ma di destinare la restante parte alla libera balneazione.

8. All'interno dei suddetti ambiti il Piano Comunale di Spiaggia (PCS) individua nelle apposite tavole grafiche di progetto le zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna destinazione e regolazione, stabilendo, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard dei servizi.

9. le zone omogenee di intervento sono le seguenti :

- a) Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi (SB): “Stabilimenti balneari” e/o “Strutture di ristoro e ricreative”.**
- b) Aree per attrezzature turistico, culturale, ricreativo, ricettivo a carattere annuale e/o stagionale nella fascia a monte del lungomare (TR).**

c) Aree per attrezzature turistico, culturale, ricreativo, ricettivo a carattere annuale e/o stagionale _ Chioschi (C).

Nelle strutture turistico balneari e ricreative, oltre i lidi, sono compresi:

- i ristoranti, bar, gelaterie, paninoteche, pizzeria, intrattenimento e simili le attrezzature commerciali complementari all'attività turistico balneare.
- Le rivendite di giornali, ambulante.
- I servizi di supporto alle attività balneari quali postazioni di salvataggio/emergenza, centro informazioni, baby sitting.
- Spazi per l'apprendimento e la pratica degli sport all'aperto e su sabbia, al fitness e altre attività ludico-ricreative.
- Centri associativi, sportivi riconosciuti dalla Federazione Italiana Vela, per la pratica e l'apprendimento e l'attività agonistica e amatoriale degli sport velici. Centri velici, scuole di vela, windsurf kitesurf con annessi centri di accoglienza.

d) Pedane (P)

e) Spiaggia libera

f) Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni (AI)

g) Aree di riqualificazione Urbanistico - Ambientale e recupero di beni di interesse pubblico (AR)

h) Aree per attività produttive e artigianali legate ad attività di marineria (M)

i) Aree destinate ad imprese da pesca e pescatori professionisti

j) Area del Porto Turistico e futura progettualità (solo fattibilità tecnica)

k) Aree sottoposta a Salvaguardia Paesaggistico - Ambientale (SP)

l) Specchi acquei (S)

m) Aree che hanno perso la caratteristica di demanialità

ART.14. AREE IN CONCESSIONE AI FINI TURISTICO – RICREATIVI (SB)

In tali zone è consentita la realizzazione dei locali necessari alla gestione **“Stabilimenti Balneari”** e delle **“Strutture di ristoro e ricreative”**. **Gli interventi previsti in tali aree devono rispettare la vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica e ambientale.**

Le caratteristiche architettoniche, costruttive, estetiche e cromatiche dei manufatti di ciascuno stabilimento dovranno essere uniformi e dovranno tenere conto delle caratteristiche ambientali di “naturalità” del tratto costiero oggetto del presente P.C.S. e della necessità di salvaguardarne la conservazione, per come descritto nel successivo TITOLO 3 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO -

1. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.
2. Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013.
3. **Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno**, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purché vengano acquisiti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime.
4. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.
5. Nelle aree in concessione gli accessi al mare devono essere espressamente indicati con segnali indicatori posti al limite delle concessioni. Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione.
6. E' fatto obbligo al concessionario l'occupazione dell'intera area sia in lunghezza che in profondità fino alla battigia.
7. Il servizio di pulizia dell'arenile in tali zone è garantito dal concessionario.
8. Gli stabilimenti balneari ricadenti in tali aree sono composti da 3 parti:
 - zona per **“Servizi di spiaggia”**, che rappresenta la parte dell'arenile destinata alla collocazione dell'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, l'ufficio del gestore, cabine-spogliatoio, servizi igienici e docce, bar o chioschi, e ogni altro servizio assimilabile

e di supporto all'attività turistico balneare;

- zona **“Servizi di spiaggia all’aperto”** cioè le aree specializzate per attività di wellness e ludiche – sportive e ricreative all’aperto con solarium , piscine, giochi acquatici;
- zona per **“Soggiorno all’ombra”**, che rappresenta la parte di arenile destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;

9. Gli Stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da (1 a 4 Super), in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi (riportati nell'allegato 2), relativi sia alla sistemazione dell'area, alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte. Uno stabilimento per essere classificato nel modo suddetto deve possedere tutti i requisiti obbligatori (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala) ed un numero variabile tra i requisiti facoltativi.

10. Nelle **“Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi”** è ammessa la realizzazione “Circoli Nautici” finalizzati alla promozione delle attività ricreative ed agonistiche negli sport nautici a carattere associativo. I “Circoli Nautici” (sia in forma privata che pubblica, comprese associazioni ed enti quali la Lega Navale) dovranno :

- Contribuire alle iniziative per la protezione dell'ambiente marino e delle acque interne.
- Concorrere a sviluppare le attività sportive e ricreative in mare, sul litorale marittimo e delle acque interne.
- Effettuare conferenze e convegni in materia di economia ed ambiente marino, di sicurezza in mare e delle acque interne.
- Sviluppare attività ambientalistiche e di tutela del territorio.
- Attivare forme di collaborazione per promuovere progetti di “veloterapia” a favore dei diversamente abili;

11. Nelle **“Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi”** è ammessa la realizzazione di attrezzature per il gioco e lo svago. A supporto delle varie attrezzature di gioco e di svago sugli arenili in concessione è possibile posizionare gazebo e/o strutture per l'ombreggiamento. Le dimensioni di dette strutture mobili e delle attrezzature connesse allo svolgimento delle attività sportive all'aperto, o di gioco e svago vanno determinate caso per caso in ragione delle diverse potenziali funzioni, ed in linea con la normativa vigente in materia e con le indicazioni riguardo il rapporto di copertura del presente PCS. Le stesse dovranno avere comunque carattere stagionale ed essere realizzate con strutture leggere e smontabili comprese le pavimentazioni.

12. Nelle **“Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi”** è possibile realizzare negli specchi acquei antistanti, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, **solo strutture strettamente connesse alle attività ricreative** quali: **piattaforme di sosta per bagnanti, campi di pallanuoto e piattaforme galleggianti prendisole, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza della balneazione e della navigazione e di destinazione delle aree interessate, riconoscendo anche a tali strutture quelle funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori e per gli utenti balneari in generale.**

13. Tutti gli elementi installati negli specchi acquei non devono essere di impedimento alla libera balneazione.
14. Nelle **“Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi”** il **Rapporto di Copertura dell’Area in Concessione è pari al 10%**, secondo la seguente definizione: **Rapporto di copertura (RC)**: esprime in percentuale la massima superficie occupabile dalla concessione, e si ricava come **rapporto tra la superficie coperta (SC**: proiezione a terra di tutti gli elementi strutturali della concessione costituenti volume; non determinano superficie coperta le strutture ombreggianti) **più un’aliquota pari al 50% della superficie ombreggiata (SO**: è la superficie coperta da strutture completamente aperte almeno su tre lati con copertura in tela o materiali simili, ovvero le superfici comunque coperte da tettoie e sporti fissi, tende a sbalzo con struttura fissa o con appoggio a terra, gazebo pergolati ed altre strutture assimilabili aperte; sono esclusi solo ombrelloni e tende mobili) **e la superficie totale della concessione.**
15. E’ fatto obbligo al concessionario, di dedicare almeno il 5% dell’intera area in concessione alla realizzazione di giardini fioriti e/o aree verdi.

Art. 15. AREE PER ATTREZZATURE TURISTICO, CULTURALE, RICREATIVO, RICETTIVO A CARATTERE ANNUALE E/O STAGIONALE NELLA FASCIA A MONTE DEL LUGOMARE (TR)

1. Possono essere realizzati assetti, interventi, installazioni che permettano dai luoghi accessibili al pubblico la visibilità del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge.
2. **Ai sensi dell'art. 9 punto 2 della L.R. n° 17/05** nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:
 - a) **strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;**
 - b) **strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;**
 - c) **impianti e manufatti totalmente interrati;**
 - d) **costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggianti o meno su piattaforma in cemento di altezza massima di metri quattro dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio a rotazione, per servizio ristoro.**
3. **Costruzioni e strutture esistenti** vengono, su domanda del concessionario, normalizzate alla tipologia indicata nel comma che precede, rilasciando per tale finalità una concessione di durata pari al periodo necessario per l'ammortamento dei costi sostenuti da individuare con apposita convenzione da stipularsi con il Comune.
4. **La realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo** deve essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle

visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile. Sulla base di tale obiettivo i Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, disciplinano la realizzazione delle nuove opere e la riqualificazione di quelle esistenti.

5. **Tutte le strutture sia a carattere annuale che stagionale** da installare su tali aree per iniziativa privata su concessione, devono rispettare la vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica, ambientale, e quanto disposto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nonché utilizzare materiali e tipologie architettoniche che tengano conto della morfologia dei siti e delle tradizioni costruttive dei luoghi.
6. Le caratteristiche costruttive dovranno tener conto delle prescrizioni geologiche allegate e facenti parte integrante del presente P.C.S. e comunque essere progettate e realizzate conformemente alle vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica, ambientale, e quanto disposto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con studio approfondito per ciascun lotto e presentazione di eventuale progetto, in riferimento alla tipologia utilizzata.
7. Le aree di pertinenza dovranno essere sistemate a verde prevedendo la piantumazione di essenze autoctone.
8. Le pavimentazioni esterne e di servizio dovranno essere di tipo permeabile, realizzate con elementi modulari, in materiali naturali, posti in opera a secco.
9. Le zone ombreggiate devono essere realizzate con idonei materiali e con elementi di facile rimozione, coperte da telo, stuoie cannicciate o pergolati, verande, pergole e porticati a servizio dei chioschi saranno sprovvisti di chiusure laterali.
10. I riferimenti cromatici dovranno essere quelli riportati nell'allegato dei colori.
11. La progettazione esecutiva dovrà essere improntata a criteri di valorizzazione paesaggistica e naturalistica che favoriscano la restituzione dell'aspetto vegetazionale al fine di mantenere, conservare e potenziare l'ambiente naturale delle dune esistenti.
12. Le soluzioni tecniche, i materiali da impiegare e i particolari di dettaglio dell'opera da realizzare devono formare oggetto di relativa progettazione esecutiva da concordare preventivamente con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Reggio Calabria.
13. Ogni intervento dovrà ottenere il Nulla Osta degli Enti preposti e relativo titolo autorizzativo dell'Ente Competente.

Art. 16. AREE PER ATTREZZATURE TURISTICO, CULTURALE, RICREATIVO, RICETTIVO A CARATTERE ANNUALE E/O STAGIONALE _ CHIOSCHI _ (C)

1. **E' consentita la realizzazione di chioschi mediante rilascio di concessione stagionale con strutture di facile rimozione metalliche o in legno, per attività culturali, bar, piccola ristorazione, vendita di prodotti tipici, souvenir, in base alle tipologie indicate all'art. 9**

punto 2 della L.R. n° 17/05.

2. **Ai fini della diffusione nell'ambito regionale, in particolare tra i giovani, dello spirito marinaro e della cultura del mare, e alla promozione dell'interesse per lo sviluppo e per il progresso delle attività sul mare e sul litorale marittimo, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 17/05, il lotto contrassegnato con il codice 1C nelle tavole di Piano, qualora richiesto, verrà preferibilmente destinato ad attrezzature per attività navali e nautiche per associazioni finalizzate alla promozione della cultura del mare quali Lega Navale Italiana e simili. Il lotto verrà assegnato nel rispetto della procedura di evidenza pubblica per lo svolgimento di attività istituzionali, culturali e di promozione della cultura del mare, compatibilmente con le caratteristiche tipologiche e dimensionali di seguito elencate che valgono per tutti i lotti disciplinati dal presente articolo.**
3. L'altezza di tetti e dei volumi non può, in nessun caso, essere superiore a ml 3,00 dal piano di calpestio alla linea di gronda, nel caso dei tetti a falda/e inclinatea/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto.
4. La superficie totale del chiosco non potrà superare i **100,00 mq (ml 10 x 10)**.
5. **Tutte le strutture sia a carattere annuale che stagionale** da installare su tali aree per iniziativa privata su concessione, devono rispettare la vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica, ambientale, e quanto disposto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nonché utilizzare materiali e tipologie architettoniche che tengano conto della morfologia dei siti e delle tradizioni costruttive dei luoghi.
6. Le caratteristiche costruttive dovranno tener conto delle prescrizioni geologiche allegate e facenti parte integrante del presente P.C.S. e comunque essere progettate e realizzate conformemente alle vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica, ambientale, e quanto disposto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con studio approfondito per ciascun lotto e presentazione di eventuale progetto, in riferimento alla tipologia utilizzata.
7. Le aree di pertinenza dovranno essere sistemate a verde prevedendo la piantumazione di essenze autoctone.
8. Le pavimentazioni esterne e di servizio dovranno essere di tipo permeabile, realizzate con elementi modulari, in materiali naturali, posti in opera a secco.
9. Le zone ombreggiate devono essere realizzate con idonei materiali e con elementi di facile rimozione, coperte da telo, stuoie cannicciate o pergolati, verande, pergole e porticati a servizio dei chioschi saranno sprovvisti di chiusure laterali.
10. I riferimenti cromatici dovranno essere quelli riportati nell'allegato dei colori.
11. La progettazione esecutiva dovrà essere improntata a criteri di valorizzazione paesaggistica e naturalistica che favoriscano la restituzione dell'aspetto vegetazionale al fine di mantenere, conservare e potenziare l'ambiente naturale delle dune esistenti.
12. Le soluzioni tecniche, i materiali da impiegare e i particolari di dettaglio dell'opera da

realizzare devono formare oggetto di relativa progettazione esecutiva da concordare preventivamente con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Reggio Calabria.

13. Ogni intervento dovrà ottenere il Nulla Osta degli Enti preposti e relativo titolo autorizzativo dell'Ente Competente.

ART.17. PEDANE (P)

In coerenza con le finalità generali del PIR, il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare o dentro il mare stesso, per cui verranno rilasciate solo quelle concessioni per le quali si riscontri una effettiva necessità per l'attività.

1. Per le attività produttive che manifestino la necessità di realizzare pedane sullo specchio acqueo antistante l'attività produttiva e in collegamento con essa è possibile il rilascio di concessione demaniale marittima finalizzata alla sola realizzazione di pedane per posa di tavoli e sedie di superficie non superiore a mq 100,00.
2. Le strutture da installare su tali aree a supporto dell'attività produttiva, devono rispettare la vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica, ambientale, e quanto disposto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nonché utilizzare materiali e tipologie architettoniche che tengano conto della morfologia dei siti e delle tradizioni costruttive dei luoghi. **E' consentita la realizzazione di pedane con strutture di facile rimozione in legno, semplicemente appoggiate o fissate al fondo con sistemi non invasivi e che non comportino modificazione dello stato dei luoghi dei fondali marini.**
3. Le caratteristiche costruttive dovranno tener conto delle prescrizioni geologiche allegate e facenti parte integrante del presente P.C.S. e comunque essere progettate e realizzate conformemente alle vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica, ambientale, e quanto disposto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con studio approfondito per ciascun lotto e presentazione di eventuale progetto, in riferimento alla tipologia utilizzata.
4. Le pavimentazioni esterne e di servizio dovranno essere di tipo permeabile, realizzate con elementi modulari, in materiali naturali, posti in opera a secco e smontabili.
5. Le zone ombreggiate devono essere realizzate con idonei materiali e con elementi di facile rimozione, coperte da telo, stuoie cannicciate o pergolati, verande, pergole e porticati saranno sprovvisi di chiusure laterali.
6. I riferimenti cromatici dovranno essere quelli riportati nell'allegato dei colori.
7. Le soluzioni tecniche, i materiali da impiegare e i particolari di dettaglio dell'opera da realizzare devono formare oggetto di relativa progettazione esecutiva da concordare preventivamente con

la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Reggio Calabria.

8. Ogni intervento dovrà ottenere il Nulla Osta degli Enti preposti e relativo titolo autorizzativo dell'Ente Competente.

ART.18. SPIAGGIA LIBERA

Comprende le parti del territorio costiero liberamente fruibili per la balneazione.

1. In questa zona non è ammesso il rilascio di concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.
2. Durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio o altre attrezzature che dovranno essere rimosse al tramonto del sole (con l'esclusione dei corridoi di accesso al mare).
3. Sono sempre ammesse strutture quali torrette di avvistamento, aree attrezzate per il soccorso, servizi per la sicurezza attivi e passivi per la pubblica incolumità di competenza dell'ente o di struttura all'uopo delegata, da collocarsi stagionalmente al fine di migliorare anche la sorveglianza della balneazione. Per tali servizi di sicurezza è obbligatoria la segnaletica, da realizzarsi senza opere di fondazione.
4. L'Amministrazione Comunale è tenuta a curare periodicamente la pulizia di tali tratti di spiaggia.
5. L'Amministrazione Comunale dovrà garantire il servizio docce.
6. L'Amministrazione Comunale dovrà assicurare l'agevole accessibilità della spiaggia libera anche a soggetti diversamente abili.
7. Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le concessioni demaniali esistenti, è previsto un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 ml di fronte mare. Tale zona potrà essere utilizzata dall'Amministrazione Comunale o altro soggetto da essa autorizzato, occasionalmente per attività di animazione culturale, ricreativa e sportiva.

Le attività consentite in tale zona sono le seguenti:

- Musica: classica, jazz, pop e acustica, concerti bandistici e corali.
- Teatro: spettacoli teatrali, teatro per bambini, teatro di strada e comico, teatro burattini e di figura.
- Cinema, rassegne cinematografiche, festival e proiezioni.
- Arte e Cultura: mostre, seminari, incontri, rassegne di poesia, presentazione di libri e letture.
- Animazione: animazione per bambini, per i giovani, per le famiglie e per gli anziani, spettacoli di strada.
- Sport: tornei sportivi, gare ed esibizioni.
- Artigianato e Produzione: festival enogastronomici e sagre.

8. Qualora sulla spiaggia libera siano presenti vincoli di carattere idrogeologico, essa assume la dicitura di "Spiaggia libera con limitazioni".

ART.19. AREE PER LA SOSTA E LO STAZIONAMENTO LIBERO DELLE IMBARCAZIONI (AI)

Comprende quella parte di territorio costiero dove è possibile la sosta e lo stazionamento libero, nonché alaggio/varo di imbarcazioni da pesca e da diporto.

1. È consentita la realizzazione di scivoli mobili con struttura precaria e facilmente amovibile, per alaggio e varo imbarcazioni, nonché l'installazione di attrezzature atte a garantire l'esercizio della funzione assegnata con la possibilità anche di attuare la vendita diretta del pescato.
2. Tutte le operazioni di sosta, stazionamento, alaggio e varo delle imbarcazioni, devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica, degli addetti ai lavori e deve essere evitata qualsiasi forma di inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante.
3. **Le caratteristiche costruttive delle boe e/o pontili galleggianti** devono tenere conto della profondità e della peculiarità del sedime, nonché delle correnti, dei venti e delle onde caratteristiche del sito, previa approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti Organi tecnici e parere dell'Autorità Marittima e nel rispetto delle caratteristiche di segnalazione e sicurezza della navigazione, sia diurna che notturna, prescritte dalle vigenti norme e disposizioni in materia.
4. **L'installazione di boe, gavitelli e pontili** deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza della navigazione, dei valori paesaggistici - ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque, nonché degli altri usi del litorale, e deve rispettare tutte le normative per quanto concerne gli aspetti della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.
5. **La progettazione di qualsiasi intervento** (pontili, campi boe, eventuali interventi di difesa costiera o altro) deve essere supportata da appositi studi specialistici meteo-marini ivi compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa e nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP.
6. **Il corridoio di lancio**, deve trovare collocazione nella porzione di arenile destinato all'alaggio e alla partenza delle unità a motore, ivi compresi gli acquascooters e similari, delle unità a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela.

Il corridoio di lancio deve avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a metri 10;
- lunghezza non inferiore a metri 150 dalla linea di battigia nel rispetto dell'area destinata alla libera balneazione;
- delimitazione laterale, perpendicolare alla costa, costituita da gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 mt e collegati con sagole galleggianti nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e successivamente, a intervalli di 50 metri;
- segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.

7. Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
8. La suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della C.E.) deve essere riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
9. La distanza minima da rispettare dalle previste strutture balneari limitrofe non deve essere inferiore a ml. 50 (cinquanta), al fine di non arrecare alcun pregiudizio alla libera balneazione in tale tratto di arenile.

Per la gestione e utilizzazione delle suddette aree deve essere prevista una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di concessioni demaniali marittime. Nel caso specifico, il bando relativo al lotto sarà unico con quello relativo allo specchio acqueo antistante.

ART.20. AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO- AMBIENTALE E RECUPERO DI BENI DI INTERESSE PUBBLICO (AR)

Comprende le parti del territorio costiero in cui, per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, possono essere consentite opere atte a migliorare l'uso pubblico dell'area demaniale marittima.

Le aree suddette saranno oggetto di recupero e valorizzazione ambientale tramite manutenzione e progettazione delle aree verdi e delle aree attrezzate al fine di migliorare la fruizione pubblica delle aree stesse.

Le aree individuate nel PCS e indicate come "aree di riqualificazione urbanistico - ambientale e recupero di beni di interesse pubblico" possono essere gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale mediante l'istituto della consegna delle aree (art.34 del Codice della Navigazione) oppure affidate a terzi attraverso una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di concessione demaniale marittima (art.36 del Codice della Navigazione).

Eventuali strutture di facile rimozione installate sulle aree suddette dovranno rispettare le seguenti indicazioni dimensionali:

1. Tali strutture, dovranno presentare le caratteristiche di amovibilità (in riferimento all'art. 7 delle presenti NTA), non potranno in alcun caso eccedere la superficie coperta di mq. 35,00 e non superare l'altezza di mt. 3,00. Le finiture esterne dei manufatti dovranno rispettare il piano colore.
2. Le strutture dovranno garantire il pubblico transito pedonale per una larghezza minima del marciapiede pari a cm. 120.
3. La gestione del suolo non può essere subappaltata, pena revoca dell'autorizzazione stessa.
4. L'occupazione di tali aree da parte di privati verrà autorizzata in applicazione del regolamento

TOSAP vigente.

5. Ulteriori strutture oltre quelle individuate nell'elaborato "Progetto dell'uso delle aree demaniali marittime" (di uguali caratteristiche e dimensioni) potranno eventualmente essere installate durante particolari manifestazioni, per la durata massima di quindici giorni.

ART.21. AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANALI LEGATE AD ATTIVITA' DI MARINERIA (M)

Comprende **le aree concedibili ai privati per l'insediamento di strutture di ricovero all'aperto destinate alla sosta, lo stazionamento, l'alaggio e il varo delle imbarcazioni da pesca e/o da diporto, nonché la porzione di specchio acqueo, antistante l'arenile stesso, per la realizzazione di campi boe o pontili galleggianti** da sottoporre al parere dell'Autorità Marittima.

Tutte le operazioni di sosta, stazionamento, alaggio e varo delle imbarcazioni, devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica, degli addetti ai lavori e deve essere evitata qualsiasi forma di inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante.

1. Le caratteristiche costruttive delle boe e/o pontili galleggianti devono tenere conto della profondità e della peculiarità del sedime, nonché delle correnti, dei venti e delle onde caratteristiche del sito, previa approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti Organi tecnici e parere dell'Autorità Marittima nel rispetto delle caratteristiche di segnalazione e sicurezza della navigazione, sia diurna che notturna, prescritte dalle vigenti norme e disposizioni in materia.
2. La progettazione di qualsiasi intervento (pontili, campi boe, eventuali interventi di difesa costiera o altro) deve essere supportata da appositi studi specialistici meteo-marini ivi compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa e nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP.
3. La distanza minima da rispettare dalle previste strutture balneari limitrofe non deve essere inferiore a ml. 50 (cinquanta), al fine di non arrecare alcun pregiudizio alla libera balneazione in tale tratto di arenile.
4. E' consentita la realizzazione di manufatti improntati a grande semplicità costruttiva per il ricovero di attrezzi da pesca e per la gestione dei punti di ormeggio per la nautica da diporto. La superficie coperta totalmente realizzabile sull'arenile, mediante strutture precarie e facilmente rimovibili, non può, in nessun caso, coprire più del 3% del totale dell'area, mentre l'altezza delle strutture non dovrà superare i ml. 3,00 dal piano di calpestio alla linea di gronda (nel caso dei tetti a falda/e inclinatea/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto); un ulteriore 10% della superficie concessa può essere pavimentata con elementi semplicemente poggiati al suolo e facilmente rimovibili.
5. L'installazione di boe, gavitelli e pontili deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza della navigazione, dei valori paesaggistici - ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle

acque, nonché degli altri usi del litorale, e deve rispettare tutte le normative per quanto concerne gli aspetti della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.

6. E' consentita la realizzazione di scivoli mobili con struttura precaria e facilmente amovibile nonché l'installazione di attrezzature atte a garantire l'esercizio della funzione assegnata.
7. Il corridoio di lancio, deve trovare collocazione nella porzione di arenile destinato all'alaggio e alla partenza delle unità a motore, ivi compresi gli acquascooters e similari, delle unità a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela.
8. Il corridoio di lancio deve avere le seguenti caratteristiche:
 - larghezza non inferiore a metri 10;
 - lunghezza non inferiore a metri 150 dalla linea di battigia nel rispetto dell'area destinata alla libera balneazione come da vigente "Ordinanza di Sicurezza Balneare" emanata dalla competente Autorità Marittima;
 - delimitazione laterale, perpendicolare alla costa, costituita da gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 mt e collegati con sagole galleggianti nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e successivamente, a intervalli di 50 metri;
 - segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.
9. Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
10. La suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della C.E.) deve essere riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
11. Ai gavitelli di segnalazione del corridoio di lancio è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno.
12. L'uso del corridoio è libero e gratuito e al suo interno è vietata la balneazione.

Per la gestione e utilizzazione delle suddette aree deve essere prevista una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di concessioni demaniali marittime. Nel caso specifico, il bando relativo al lotto sarà unico con quello relativo allo specchio acqueo antistante.

ART.22. AREE DESTINATE AD IMPRESE DA PESCA E PESCATORI PROFESSIONISTI (scivoli)

Il presente articolo comprende le aree rientranti nell'Ambito 4, specificatamente per il territorio di Chianalea, che per la sua specifica conformazione urbanistica è strutturata con fabbricati di antica origine collocati in adiacenza del fronte a mare. Tale peculiare condizione comporta una gestione speciale delle aree interstiziali di risulta tra i fabbricati e la linea di costa. Si potrà chiedere la concessione della particella pertinenziale al fabbricato per attività di seguito esposte a condizione

che le opere già esistenti sulle stesse possano essere urbanisticamente sanabili.

L'area è destinata a impresa da pesca o pescatore professionista svolta quale attività principale e regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese da pesca e nel Registro dei pescatori professionisti, rilasciato dalla competente Autorità Marittima.

Comprende un'area destinata a scivolo per alaggio e stazionamento imbarcazioni, verricelli su basi rimovibili direttamente collegato con la sede di svolgimento dell'attività produttiva.

1. In coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3 del PIR, il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare o dentro il mare stesso, per cui verranno rilasciate solo quelle concessioni per le quali si riscontra una effettiva necessità per l'attività.
2. L'area adibita a scivolo per alaggio e stazionamento imbarcazioni può essere rilasciata solo previa verifica della conformità del manufatto e previo parere degli enti competenti in materia.

Per la gestione e utilizzazione delle suddette aree deve essere prevista una procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di concessioni demaniali marittime.

Art. 23. AREA DEL PORTO TURISTICO E FUTURA PROGETTUALITA' **(SOLO FATTIBILITA' TECNICA)**

Per l'area portuale sono previsti "INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DEL PORTO E DELLE INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO _ STRALCIO FUNZIONALE" inseriti nel POR CALABRIA FESR-FSE 2014 - 2020, ASSE VII - SVILUPPO DELLE RETI DI MOBILITA' SOSTENIBILE. Obiettivo specifico 7.2 "Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale". Tali opere dovranno seguire specifico iter amministrativo ed ottenere le relative autorizzazioni secondo quanto previsto per legge, il presente P.C.S. rimanda ogni previsione di intervento sull'area portuale alla sovraordinata pianificazione prevista per le opere sopra riportate. Ogni previsione seguirà l'iter di approvazione dei piani sovraordinati. La gestione del Porto ammodernato verrà disciplinata una volta eseguite le opere definite nella fase esecutiva e realizzativa secondo specifico regolamento aggiornato allo stato dell'infrastruttura.

Attualmente l'area del porto turistico è disciplinata mediante Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 30/03/2011. IL REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE E DELLE BANCHINE NELL'AMBITO DEL PORTO DI SCILLA VIENE ALLEGATO AL PRESENTE DOCUMENTO AL PUNTO 7.

Fino alla realizzazione delle opere, si prevede il posizionamento degli specchi acquei in concessione per come previsto nelle previsioni di progetto sopra riportato con la conferma dello specchio acqueo già rilasciato in concessione.

ART.24. AREE SOTTOPOSTE A SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO AMBIENTALE (SP) (AREE DELLA SCOGLIERA)

Ai sensi dell'Art. 11 della L.R. 17/2005: *Obblighi, divieti e limiti.*

1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antierosiva dei fondali), nonché ai fini della economia turistica dell'immagine di naturalità regionale delle aree costiere in condizioni di naturalità o di paranaturalità siccome disciplinati dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela e l'uso del territorio».
2. **Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua.** Il Q.T.R. o il piano paesistico nonché il piano delle coste potranno delimitare le aree suddette e dettare norme specifiche per il loro eventuale e controllato utilizzo, sempre nel rispetto dei principi generali delle leggi citate, comunque non pregiudizievoli alla risorsa di naturalità.
3. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
4. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.
5. Nelle Aree della scogliera è vietato qualsiasi intervento edilizio, è vietata l'estirpazione della vegetazione e l'accesso indiscriminato, al fine di preservare un ambiente naturale incontaminato e selvaggio, che costituisce un valore aggiunto allo sviluppo sostenibile del territorio.
5. Per far fronte alla problematica del calpestio e consentire al contempo la possibilità al turista/visitatore di poter godere della bellezza di questa parte di litorale, tra i più integri della costa, si dovranno prevedere percorsi lungo passerelle in legno eventualmente rialzate, fruibili anche da persone con ridotta capacità motoria.
6. La larghezza di dette passerelle non deve essere superiore a ml. 2,00.

ART.25. SPECCHI ACQUEI (S)

Il concessionario di aree demaniali potrà richiedere in concessione, **ai fini dell'installazione delle strutture ammesse dalle presenti norme per ciascuna tipologia di area**, lo specchio acqueo antistante l'area già in concessione.

I soggetti che intendono richiedere in concessione, in conformità alla previsioni ed alle prescrizioni del Piano Comunale di Spiaggia (PCS), lo specchio acqueo necessario all'installazione di singolo gavitello, di pontili galleggianti e/o campi boe devono

partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dell'area.

Per tali installazioni permane la necessità di richiedere, sulla domanda di concessione, il parere dell'Autorità Marittima. Tutte le strutture previste devono rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza della balneazione e la vigente "Ordinanza di Sicurezza Balneare" emanata dalla competente Autorità Marittima.

La progettazione di qualsiasi intervento (pontili, campi boe, eventuali interventi di difesa costiera o altro) deve essere supportata da appositi studi specialistici meteo-marini ivi compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa e nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Negli specchi acquei immediatamente antistanti gli arenili assentiti in concessione per **stabilimenti balneari** i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, **solo strutture strettamente connesse alle attività ricreative quali: piattaforme di sosta per bagnanti, campi di pallanuoto e piattaforme galleggianti prendisole, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza della balneazione** e della navigazione e di destinazione delle aree interessate, riconoscendo anche a tali strutture quelle funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori e per gli utenti balneari in generale.

Tutte gli elementi installati non devono essere di impedimento alla libera balneazione.

ART.26. GAVITELLI

1. L'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale. Le caratteristiche costruttive devono tenere conto della profondità e della peculiarità del sedime, nonché delle correnti, dei venti e delle onde caratteristiche del sito, **previa approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti Organi tecnici e parere dell'Autorità Marittima** e nel rispetto delle caratteristiche di segnalazione e sicurezza della navigazione, sia diurna che notturna, prescritte dalle vigenti norme e disposizioni in materia.
2. Negli specchi acquei antistanti le aree destinate alla **“sosta e stazionamento libero delle imbarcazioni”** e ad una distanza non inferiore a **metri lineari 150** dalla battigia è consentito il rilascio di singola concessione per l'installazione di singoli gavitelli.
3. Distanze inferiori ai 100 metri dalla battigia, potranno essere autorizzate in presenza di giustificata motivazione supportata da adeguata valutazione tecnico scientifica basata sulla considerazione delle profondità marine.
4. Sul gavitello dovranno essere riportati gli estremi identificativi del titolo concessorio.

ART.27. CORRIDOI DI LANCIO

1. Nelle aree in concessione in cui sia previsto l'arrivo e la partenza di unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela, i concessionari devono predisporre – previo rilascio di concessione demaniale del relativo specchio acqueo – appositi “corridoi di lancio”.
2. I corridoi di lancio, salvo diverse disposizioni contenute nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare della competente Capitaneria di Porto, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - **larghezza non inferiore a ml 10;**
 - **sviluppo pari alla zona di mare riservata alla balneazione (ml 150 dalle spiagge e ml 100 dalle scogliere in presenza di coste alte o a picco) come disposto dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla competente Autorità Marittima;**
 - **delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli di 20 ml e collegati con sagole galleggianti;**
 - **segnalazione delle imboccature** a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.
3. Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura “**Corridoio lancio natanti – vietata la balneazione**”. Tale dicitura dovrà, inoltre, essere riportata su apposito cartello posto sulla spiaggia in corrispondenza del corridoio di lancio.
4. **Per l'installazione dei corridoi di lancio permane la necessità di richiedere il previsto parere dell'Autorità Marittima.**

ART.28. USO DESTAGIONALIZZATO DELLE STRUTTURE

1. Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per il periodo indicato nella medesima concessione.
2. Non è ammesso l'uso destagionalizzato delle strutture nelle aree definite pericolose o esposte al rischio idraulico, e nelle aree definite con “classe di fattibilità” 2 o superiore negli allegati elaborati di studio geologico o nelle zone in cui insistono vincoli come da indicazione delle tavole grafiche del presente PCS.
3. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 del PIR, potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere dell'autorità concedente e, pertanto, il parere paesaggistico - ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.
4. Potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno all'interno delle aree in concessione ad uso stagionale, di alcune strutture, di facile rimozione, a condizione che rispettino le seguenti condizioni:
 - rispetto alla pubblica via, antistante l'area in concessione, la struttura non emerga al fine di

non avere ostacoli alla visuale;

- che la struttura presenti un lastrico solare adeguatamente trattato al fine di soddisfare il decoro estetico e costituire il minore impatto ambientale possibile;
- che la struttura sia già prevista in concessione e quindi non all'uopo modificabile nella destinazione, nell'aspetto dimensionale e di materiale costruttivo;
- che abbia le seguenti destinazioni: esercizi di ristorazione, di somministrazione alimenti e bevande, esercizi commerciali tipici, noleggio di imbarcazioni e natanti, con esclusione di tutte le altre destinazioni ancorché previste nella concessione a carattere stagionale.

Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purché vengano acquisiti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime.

Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

ART.29. AREE CHE HANNO PERSO LA CARATTERISTICA DI DEMANIALITA'

Comprende le porzioni di territorio che a seguito delle trasformazioni susseguitesi sul territorio, hanno perso le caratteristiche di demanialità definite dall'art. 28 del Cod. Nav.

Tali zone vengono individuate secondo l'Art. 35 del Codice della Navigazione - Esclusione di zone dal demanio marittimo - ***"Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro [per le comunicazioni] di concerto con quello per le finanze."***

In tali aree il Comune di Scilla, di concerto con la Capitaneria di Porto, propone l'attivazione della procedura di sdemanializzazione, poiché le aree non possono essere più utilizzate per il soddisfacimento di interessi collettivi.

TITOLO 3

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO

ART.30. CARATTERISTICHE GENERALI

1. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.
2. Nella progettazione e realizzazione si farà ricorso prioritariamente a:
 - **Opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;** nella progettazione sono da privilegiare soluzioni che perseguano la minimizzazione dell'impatto ambientale, che utilizzino materiali naturali a basso impatto ambientale e perseguano il corretto uso delle risorse naturali ed il risparmio energetico;
 - **Soluzioni progettuali non invasive;** l'opera nel suo insieme deve integrarsi all'ambiente ed al paesaggio nel quale si inserisce, la progettazione dovrà essere improntata al perseguimento della tutela dell'ambiente, del risparmio energetico e del corretto uso delle risorse naturali.

Di tali prescrizioni si dovrà tenere conto:

- **Ante - operam in fase di progettazione per quanto riguarda la localizzazione, l'apertura dei cantieri, gli aspetti costruttivi;**
- **in fase di gestione per quanto concerne la gestione dei rifiuti, dei liquami, l'approvvigionamento idrico ed energetico;**
- **Post - operam per quanto attiene al ripristino dello stato dei luoghi;**
- **sotto ogni altro aspetto connesso al possibile impatto dell'opera sull'ambiente e sul paesaggio;**
- **Soluzioni tecnologiche innovative;** la progettazione dovrà essere improntata al perseguimento del risparmio energetico e delle risorse naturali, mediante l'uso di energie alternative con particolare riferimento all'energia solare;
- **Sistemi di smaltimento, biofitodepurazione e trattamento liquami;** per lo scarico dei liquami è da privilegiare il collegamento al sistema fognario comunale. Qualora l'area non fosse servita o il collegamento sconsigliato sul piano tecnico-economico, si prediligeranno sistemi di biofitodepurazione e i sistemi di raccolta/trattamento temporaneo di adeguata capacità;
- **Materiali ecocompatibili;** sono da prediligere i materiali ecocompatibili quali pietra, legno,

argilla, etc.. I criteri progettuali dovranno essere indicati in maniera dettagliata nella relazione tecnica allegata al progetto poiché rilevanti ai fini della selezione delle richieste concorrenti. Nella relazione tecnica il progettista dovrà precisare come la soluzione adottata tiene conto e risponde ai criteri indicati nel presente PCS.

3. Nelle aree che conservano ancora caratteri naturali di pregio, ed in particolare per le aree sottoposte a salvaguardia paesaggistico ambientale, comprese le aree delle scogliere, il piano si pone l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio ecologico degli ecosistemi e dell'ambiente con particolare riferimento al sistema arenile – scogliera – macchia mediterranea. Non sono ammessi interventi che comportino l'alterazione morfologica dei siti, l'interruzione del processo naturale di formazione della vegetazione, il taglio o la distruzione della macchia e della parete rocciosa.

ART.31. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE DEI MANUFATTI UTILIZZABILI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

I manufatti per l'esercizio degli Stabilimenti Balneari previsti dal PCS nelle diverse zone, salvo quanto precedentemente autorizzato, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) **Struttura centrale:** l'altezza massima consentita è di **ml 3,00 dal piano di calpestio alla linea di gronda** (nel caso dei tetti a falda/e inclinatea/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto). La copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate): ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'accesso al pubblico e l'installazione di elementi di arredo o di ombreggiatura. La struttura centrale potrà contenere il bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, l'infermeria, l'ufficio di direzione e il deposito per le attrezzature. Sono inoltre consentiti pubblici esercizi, quali attività complementari degli stabilimenti balneari; per attività complementare deve intendersi l'esercizio pubblico con orari di apertura coincidenti con quelli di funzionamento dello stabilimento balneare. **Il Piano prevede, quindi, la possibilità di realizzare all'interno della struttura centrale da parte del concessionario il servizio bar o quello bar – ristorante. Tali attività potranno essere condotte anche in ambienti o chioschi fisicamente separati dalla struttura centrale dello stabilimento balneare, ma nell'ambito della stessa concessione. All'interno degli spazi per bar – ristorante è prevista la possibilità di realizzare un deposito di superficie minima di mq 4,50, ed eventualmente un laboratorio di superficie minima di mq 4,50, una cucina di almeno mq 12,00, una zona con il banco – bar. La struttura centrale potrà inoltre contenere un piccolo spazio da adibire a deposito merci alimentari fermo restando la dimensione massima del manufatto.**
- b) **Cabine – Spogliatoi:** il numero delle cabine sarà variabile in relazione alle dimensioni della

concessione ed alla tipologia di aggregazione scelta. **La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** La copertura dovrà essere tale da consentire lo smaltimento delle acque piovane; è consentito realizzare un aggetto della copertura sul fronte per un massimo di ml 1,00. **L'altezza massima consentita è di ml 2,50.** Sussiste la possibilità di utilizzare le cabine anche come rimessaggio di attrezzature eliminando le pareti contigue. **Le cabine possono avere collocazione adiacente al capanno centrale o autonoma rispetto a questo;** la loro distribuzione deve essere comunque tale da consentire la più ampia vista del mare prescegliendo sistemi di aggregazione in relazione alle dimensioni e profondità dell'arenile.

- c) **Spazio bagnino e spogliatoio per disabili:** è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco di **altezza massima ml 2,50, composto internamente da uno spazio per bagnino e da un vano spogliatoio per disabili. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** Può avere collocazione adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa.
- d) **Deposito:** è facoltativo l'inserimento di un deposito, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso. **Nel caso di chiosco bar o di bar ristorante è obbligatorio prevedere una superficie da destinare a deposito.** Può avere collocazione sia interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. **Nel primo caso la copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate) e l'altezza massima potrà essere quella del corpo principale, nel secondo caso la copertura dovrà essere a falde inclinate con altezza massima di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.**
- e) **Docce:** le docce e/o box acqua calda sono consentite in prossimità delle cabine. La copertura dovrà essere a falde inclinate e **l'altezza massima consentita sarà di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** In riva al mare sono consentite docce sostenute da struttura "a palo".
Le docce, devono essere realizzate a cura dei gestori degli stabilimenti balneari con un numero minimo di una ogni cinquanta punti d'ombra. Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto di ispezione, alla rete fognante nera e a quella di convogliamento acque bianche comunali già esistente, anche con l'installazione di impianti di sollevamento ove necessario; **un sistema di smaltimento chimico, riconosciuto idoneo dall'autorità competente, potrà essere utilizzato ove non sussistono le condizioni di allaccio diretto, al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento.**
Nel caso in cui vi siano docce non collegate al sistema di smaltimento di cui sopra, ma con dispersione delle acque, è fatto obbligo apporre un cartello che vieti l'uso di saponi e similari,

nonché controllare l'uso delle stesse da parte degli addetti alla gestione.

- f) **Servizi igienici:** è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco **servizi igienici, costituiti da 2 wc con antibagno e n. 1 wc apposito per disabili**. Possono avere collocazione interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. Se il blocco servizi igienici è costituito da un corpo di fabbrica autonomo la copertura sarà a falde inclinate e **l'altezza massima di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.**

ART.32. CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI UTILIZZABILI PER STRUTTURE DI RISTORO E RICREATIVE

1. I manufatti per l'esercizio delle **Strutture di ristoro e ricreative** previsti dal PCS nelle diverse zone dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) **La copertura potrà avere tipologia libera (piana, volte o falde inclinate):** ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'installazione di elementi di arredo.
 - b) **L'altezza massima** consentita è di **ml 3,00** dal piano di calpestio alla linea di gronda (nel caso dei tetti a falda/e inclinatea/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto).
 - c) Il **chiosco bar** dovrà essere attrezzato con almeno **n.2 bagni** (uno per il personale ed uno per gli utenti).
 - d) Il **chiosco ristorante o ristorante – bar** dovrà contenere il **bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, il deposito per le attrezzature, una cucina o laboratorio di almeno mq. 12 una zona con il banco – bar.**
2. Per le attività commerciali ammesse, costituite esclusivamente da rivendite di giornali, di bevande e alimentari, e di sanitari, valgono le disposizioni che seguono:
 - a) **La copertura potrà avere tipologia libera** (piana o a falde inclinate).
 - b) **L'altezza massima** consentita è di **ml 3,00**.
 - c) E' obbligatoria la dotazione di **1 bagno a servizio degli addetti**.
 - d) **I chioschi potranno inoltre contenere uno spazio da adibire a deposito merci alimentari** fermo restando la dimensione massima del manufatto.

ART.33. SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI

Le strutture architettoniche da collocare nelle aree indicate dal Piano devono avere i canoni dell'architettura costiera e devono essere realizzate con materiali leggeri, privilegiando l'utilizzo del

legno, (larice , ipè , castagno a e altre specie adatte alla durabilità richiesta nell'ambiente marino) preferibilmente provenienti da processi di riciclo, e rispettando il criterio della "smontabilità" stagionale. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono. I sistemi costruttivi consigliati sono quelli che prevedono strutture di legno con elementi strutturali prefabbricati assemblati.

E' vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e delle murature per le strutture in fondazioni ed elevazione.

Le componenti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. Pavimentazioni:

nelle aree dell'arenile destinate alla balneazione, agli stabilimenti balneari e delle attività marinare, nelle aree sensibili delle dune mobili, nelle aree di presente la valenza naturale le pavimentazioni devono essere sopraelevate o flottanti e senza alcun intervento invasivo alle superfici su cui vengono installate.

a) percorsi pedonali:

- in materiali di tipo permeabile;
- in legno, materiali litoidi o di altro materiale analogo posati a secco;
- in ghiaietto su massetto di cretoni opportunamente compattato;
- in terra battuta stabilizzata e opportunamente rullata;

b) per interni:

- Legno e materiali analoghi;
- in lastre di pietra naturale locale;
- in mattonelle di cotto.

2. Rivestimenti

a) per esterni:

- In legno o derivati opportunamente trattati;

b) per interni:

- in piastrelle di ceramica o gres;
- in pannelli in legno o derivati opportunamente trattati;

3. Manti di copertura:

a) Le coperture a falde o curve possono realizzarsi:

- in coppi a canale in laterizio;
- in tavolato e tegole canadesi;
- in stuoie di cannucciato, in pannelli telati, in paglia o altre essenze vegetali.

b) Nel caso di coperture piane

- in tavolato e tegole canadesi.
- in stuoie di cannucciato, in pannelli telati, in paglia o altre essenze vegetali.

4. Infissi

a) in legno naturale trattato con vernici o protetto con oli trasparenti;

- Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, per gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo.
- E' vietato l'uso d'alluminio anodizzato.
- E' consentito inoltre l'uso di materiale plastico che garantisca un alto livello di qualità.
- Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in acciaio e vetri con caratteristiche antinfortunistiche.

ART. 34. CARATTERISTICHE TECNICO – IMPIANTISTICHE

ASPETTI GENERALI

Tutti i manufatti dovranno essere caratterizzati dal criterio della precarietà e della facile rimozione, con strutture collegate mediante innesti e bullonature. I manufatti dovranno realizzarsi preferibilmente in legno, materiali naturali o in subordine in C.A.V. prefabbricato.

In fase di progettazione dell'intervento dovranno essere favorite soluzioni architettoniche e progettuali che permettano il migliore inserimento paesaggistico ed ambientale, che integrino i principi dello sviluppo sostenibile in linea con il presente P.C.S. che promuove e sostiene la ricerca della qualità paesaggistica ed urbanistica dei luoghi.

Si intende per precario e di facile rimozione ogni manufatto che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) possibilità di smontaggio** senza intervento di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di smontaggio, di sollevamento o ribaltamento effettuate manualmente o con mezzi meccanici di uso corrente;
- b) facile trasportabilità** dei componenti con mezzi di uso corrente;
- c) collegamento** con soluzione di continuità tra piastra di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con bulloni;
- d) struttura ad elementi con collegamenti ad incastro**, o con bulloni e viti, senza saldature di strutturali metalliche o l'uso di conglomerato cementizio;
- e) le fondazioni** dovranno essere realizzate con **elementi prefabbricati** in nessun caso gettati in opera;
- f) e' vietata la realizzazione di piscine e scantinati.**

Dovrà essere evitata qualsiasi escavazione al disotto del piano di calpestio eccetto quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti di fondazione qualora le stesse non siano realizzate mediante pali semplicemente infissi nella sabbia.

Nella realizzazione dell'opera dovranno essere limitate le operazioni di rimodellamento morfologico dell'arenile. In nessun caso nel rimodellamento e nella preparazione del sottofondo potrà essere utilizzato materiale di risulta, né materiale anche naturale diverso, per caratteristiche geologiche e granulometriche, da quello che costituisce l'arenile demaniale.

Sono previste tutte le opere di urbanizzazione primaria, compreso l'adeguamento di quelle esistenti, necessarie alla vita di spiaggia: fogne, acqua, luce, telefono e l'eventuale impianto di diffusione sonora.

L'impianto di pubblica illuminazione dovrà essere realizzato, lungo tutto il litorale ove sprovvisto. Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere **collegati alla rete fognaria pubblica**, anche con l'installazione di pompe di sollevamento; qualora non ci sia la possibilità di allaccio alla rete pubblica o a depuratori privati, allora **si potranno utilizzare sistemi di fitodepurazione e/o fosse settiche a tenuta stagna per come prevista dalla normativa vigente**, con strutture di facile rimozione.

Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti.

Per quanto riguarda gli impianti di comunicazione auditiva, costituiti da elementi di limitata incidenza ambientale, essi potranno essere centralizzati e direttamente gestiti dal Comune o dalla Capitaneria di Porto o da gruppi di volontariato tipo Protezione Civile ed avranno lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia.

ART.35. CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE- ASPETTI PARTICOLARI E MANUTENTIVI

1. Impianto di raccolta e scarico acque reflue

- Con particolare riferimento agli scarichi delle acque reflue, le strutture che saranno realizzate **dovranno essere collegate alla rete fognaria comunale**, ove esistente, previa specifica autorizzazione.
- Nelle aree in cui non è presente alcuna rete fognaria le strutture devono essere dotate di **sistema di smaltimento previsto dall'attuale normativa vigente**, al quale devono essere collegati tutti i punti di scarico e le condotte di scarico, di capacità idonea al numero di utenti potenziali, che dovrà essere periodicamente mantenuto e controllato da ditte autorizzate alla raccolta e trattamento dei reflui.

2. Impianto idrico

- Dovrà essere previsto obbligatoriamente, **collegato alla rete idrica comunale se presente o a idonea riserva idrica realizzata con serbatoi in acciaio od in PEAD**,

preferibilmente interrati o comunque schermati e collocati in locali appositi. Per la produzione di acqua calda è obbligatorio l'uso di collettori solari.

3. Impianto elettrico e di illuminazione

- L'impianto elettrico e di illuminazione dovrà essere conforme alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia e dovrà prevedere l'uso di apparecchi illuminanti a bassa diffusione e consumo, rivolti verso monte.

4. Impianto di sicurezza antincendio

- Gli stabilimenti, balneari, le aree di sosta per autoveicoli, per camper, per imbarcazioni da pesca e da diporto e le attività complementari, devono prevedere specifiche misure di sicurezza antincendio, in relazione allo specifico rischio incendio, quali estintori portatili o di condotta idrica di spegnimento incendi, collegata alla rete idrica pubblica e/o a serbatoi di riserva idrica.

5. Aspetti Tecnico – manutentivi - gestionali

- La sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione sono a carico del concessionario stesso.
- La pulizia dell'arenile deve assicurare, oltre al decoro ed all'igiene, l'incolumità nella fruizione pubblica dell'arenile concesso. **Pertanto, nei trenta giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 2 punto 3 della L.R. 17/05, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per il territorio.**
- La comunicazione deve contenere l'indicazione esatta del giorno e dell'ora in cui verrà eseguita l'attività di pulizia. Dovrà contenere inoltre, il nome della Ditta incaricata ed il tipo di mezzi utilizzati con specifica del relativo numero di targa e/o telaio.

6. Rifiuti

- Nella gestione dei rifiuti dovrà essere favorita la raccolta differenziata, dotando lo stabilimento di raccoglitori separati per la carta, il vetro, plastica, alluminio pile usate, farmaci, siringhe, la parte organica. Modalità di fornitura, convenzione, controllo ecobolla e relativi Registri anche per la raccolta ed il conferimento degli Oli usati.

ART.36. COLORI

L'Abaco dei colori è lo strumento principale in base al quale sono ordinate le tinte da utilizzare.

I colori consentiti per le strutture mobili e fisse di qualunque tipo (stabilimento, cabine, giochi, attrezzature sportive, etc...), di nuova costruzione o già esistenti nella fascia demaniale, devono attenersi a quelle che sono le indicazioni del presente articolo e dell'abaco dei colori allegato.

I manufatti privilegino all'esterno colori naturali presenti nell'area e, pertanto, tinteggiature all'acqua in tinte pastello (color sabbia, celeste, verde chiaro); per le finiture in legno si adottino essenze legnose di colore chiaro.

Nell'ambito Ambito territoriale 3 - Area Marina grande - si privilegi l'uso del colore bianco per tutte le strutture componenti il manufatto, in modo da creare un fronte mare di colore omogeneo e non invasivo dal punto di vista visivo in un'area ad alta densificazione di concessioni.

Il colore può essere diverso per ogni concessione e in ogni caso consono al tipo di struttura che si intende realizzare.

Ad ogni buon fine le scelte suddette devono essere concordate con gli Uffici competenti preposti al rilascio della autorizzazione paesaggistica – ambientale necessaria per la realizzazione delle opere.

ART.37. PISCINE

Nell'ambito delle concessioni per stabilimenti balneari e per ombreggi e servizi **è possibile installare piscine e strutture simili, esclusi scivoli ed altri analoghi giochi acquatici, realizzati senza platea in cemento armato, posizionate sulla sabbia, fuori terra** (altezza max. fuori terra pari a m. 1,50) e solo la parte dell'impiantistica al di sotto di essa (0,40 circa).

- Lo specchio d'acqua non potrà superare la superficie coperta di mq 40,00 e dovrà collocarsi entro la linea di massimo avanzamento verso mare dello stabilimento.
- Le piscine potranno utilizzare l'acqua di mare.
- Tali strutture dovranno essere dotate di sistemi – solari e/o fotovoltaici per il risparmio energetico e di dispositivi per il risparmio idrico.
- Le predette strutture dovranno avere carattere stagionale e quindi rimosse a fine stagione balneare.

Ai concessionari è riconosciuta ogni responsabilità derivante dall'uso delle piscine assumendo tutte le precauzioni necessarie ad evitare nocumento agli utilizzatori.

ART.38. PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO

1. I percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio sono indicati nella cartografia del PCS. Tali percorsi dovranno avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. Per la pavimentazione di tutti i percorsi sia pedonali che carrabili è assolutamente vietato l'uso di asfalto, di bitume, di colate di cemento e calcestruzzo o comunque la posa in opera di elementi che possano configurare un'alterazione sostanziale dei luoghi.
3. Nel caso di prolungamento delle strade adiacenti l'arenile il piano viabile delle stesse dovrà essere rialzato rispetto alla quota dell'arenile in modo tale che le sezioni trasversali dei manufatti di attraversamento stradale siano opportunamente dimensionati e verificati sia per garantire il libero deflusso delle acque provenienti da monte sia per evitare l'invasione delle sedi

stradali da parte dei getti di riva delle mareggiate.

4. I percorsi di accesso al mare che attraversano le aree dunali e retrodunali, se esistenti, o aree di particolare pregio vengano realizzati tramite passerelle sospese in legno.
5. **In fase di progettazione le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, percorsi pedonali e carrabili e discese pedonali sono soggetti a parere paesaggistico.**
6. **Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.**
7. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre sono sempre autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano.
8. Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) i percorsi pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,2 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,9 metri lineari perpendicolarmente ad essa, compatibilmente con i percorsi previsti dalla normativa in materia di persone con disabilità.
9. I percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.
10. Al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante le aree ricomprese nelle concessioni, anche al fine della balneazione, i concessionari hanno l'obbligo di individuare, localizzare e segnalare con apposita cartellonistica, specifici varchi. **Tali varchi vanno localizzati nell'area in concessione** (sia per quelle già assentite che per le nuove) e **devono avere una larghezza minima di ml 1,50. In corrispondenza dei varchi i concessionari sono obbligati ad esporre un cartello avente formato cm 100 x 50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "Ingresso Spiaggia Libera"** Tale segnaletica deve essere realizzata senza opere di fondazione.
11. **I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiale di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare**, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma, nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 metri lineari ogni 100 metri quadrati di superficie.
12. Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

ART.39. RECINZIONI

1. Le recinzioni perpendicolari alla battigia, al fine di non costituire una barriera visiva, devono

avere **un'altezza inferiore a ml 1,50** ed essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda; sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. **Se realizzate in “verde” con la posa a dimora di siepi, alberelli, ecc. non possono superare l'altezza massima di ml 1,50.**

2. **Le recinzioni di confine verso terra hanno un'altezza inferiore a 1,5 metri lineari** e sono realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare. Fanno eccezione le concessioni poste in zone costiere le cui recinzioni verso terra non ostacolano tale visibilità.
3. **Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.**
4. Le recinzioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo non debbono in alcun modo limitare, in nessun periodo dell'anno, l'accesso all'arenile e la relativa possibilità di uscirne a tutela anche della pubblica incolumità.
5. Le recinzioni di qualsivoglia area, privata o demaniale sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale.
6. Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.
7. Sono da evitare movimenti di terreno in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le essenze arboree esistenti.

ART.40. ARREDO URBANO

1. Sarà compito dei progetti esecutivi pubblici e di quelli dei Concessionari definire i seguenti punti:
 - la sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio;
 - la sistemazione delle opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti e simili;
 - la sistemazione delle aree previste a verde;
 - la sistemazione della segnaletica e la cartellonistica.
2. **La sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio** deve assicurare la totale permeabilità delle relative superfici da parte delle acque meteoriche; **è assolutamente vietato l'uso di asfalto, di bitume, di colate di cemento e calcestruzzo o comunque la posa in opera di elementi che possano configurare un'alterazione sostanziale dei luoghi.**
3. **In fase di progettazione le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, percorsi pedonali e carrabili e discese pedonali sono soggetti a parere paesaggistico.**
4. **E' consigliabile che le aree sistemate a parcheggio pubblico o privato risultino ombreggiate mediante l'inserimento di essenze arboree**, opportunamente disposte, anche con funzione di arredo. **Sono consentite comunque, in alternativa, coperture degli stalli delle autovetture con strutture provvisorie ed amovibili, quali tendaggi o incannucciate.**
5. Le opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti tanto a servizio degli spazi

pubblici quanto all'esterno delle strutture in concessione, dovranno essere di limitata incidenza ambientale, coniugando funzionalità e semplicità delle linee.

6. In particolare gli apparati luminosi dovranno ispirarsi al criterio di una diffusione di fonti di ridotta intensità, evitando concentrazioni abbaglianti e luci rivolte verso l'alto.
7. La sistemazione delle aree previste a verde è considerata nel successivo art. 41.
8. La sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica, sia di carattere ed interesse pubblico che quella per gli stabilimenti balneari e tutte le attrezzature in concessione in generale, deve considerare le esigenze della visibilità e chiarezza e contemporaneamente della non invasività.

ART.41. VERDE

1. Per quanto riguarda il verde di arredo, è opportuno l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.
2. In particolare **le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente marino mediterraneo** o comunque divenute tali, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.
3. Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde: i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.
4. Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:
 - a) alberi ad alto fusto (h = 4÷5 metri);
 - b) arbusti medio alti (h = 2÷3 metri);
 - c) arbusti medio bassi (h 0,5÷1,5 metri);
 - d) cespugli bassi o siepi (h = 0,3÷0,5 metri);ed hanno le funzioni di: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.
5. Per quanto riguarda il verde di arredo degli stabilimenti balneari dovrà essere previsto in vaso.
6. L'elencazione di cui sopra vale anche per la messa a dimora di essenze nella spiagge libere e nei parcheggi pubblici e privati.
7. Quanto sopra vale ai fini non solo botanici ma anche per la sicurezza del tratto pedonale negli spazi comuni immediatamente a ridosso degli stabilimenti balneari.

ART.42. ILLUMINAZIONE

La scelta degli elementi illuminanti dovrà essere il più possibile uniformata a tutto l'arenile.

Le distanze reciproche tra i vari elementi illuminanti dovranno essere definite sulla base di un progetto illuminotecnico. Tale progetto, nelle zone del Biotopo, dovrà unire le esigenze turistiche e di sicurezza con la naturalità dei luoghi stessi.

L'illuminazione su tutto l'arenile dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare.

Le insegne di esercizio, comunque posizionate all'interno delle concessioni demaniali, dovranno essere illuminate in maniera indiretta; sono vietate le insegne retroilluminate al neon.

ART.43. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. L'art. 23 della L.104/1992, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989, di attuazione della L. 13/1989, ed alle effettive possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili. **I concessionari demaniali dovranno quindi assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.**
2. Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per portatori di handicap. Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico - ricreativa
3. **La visitabilità dovrà essere garantita** applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. Le modalità applicative della legge 104/92 in relazione agli impianti di balneazione sono fornite dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992. La legge 494 del 1993 stabilisce infine che anche dove esistono difficoltà strutturali o ambientali l'accesso al mare da parte di persone con disabilità debba essere garantito da **"idonee strutture per tratti ortograficamente omogenei di litorale"**
4. **Gli stabilimenti balneari dovranno prevedere almeno un servizio igienico accessibile ai diversamente abili.**
5. L'Amministrazione Comunale assicura l'accesso carrabile e/o pedonale agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo tra tutti i concessionari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, mediante predisposizione di specifici progetti.
6. Per gli impianti esistenti si prescrive l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del presente Piano, per i quali l'Amministrazione dovrà dare immediata

esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.

7. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità di cui alla presente legge, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.
8. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.
9. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad acquisire, ad integrazione della pratica di concessione demaniale, gli elaborati progettuali posti a base degli interventi di cui al precedente comma 3 ed assegnano un termine per la loro attuazione.

ART.44 . TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO

1. **E' vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso** le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale.
2. **la progettazione di qualsiasi intervento** (pontili, campi boe, eventuali interventi di difesa costiera o altro) deve essere supportata da appositi studi specialistici meteo-marini ivi compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa e nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei L.L.P.P. Ogni intervento sopra menzionato deve essere sottoposto al previsto parere dell'Autorità Marittima.
3. **La progettazione di qualsiasi intervento previsto negli specchi acquei** richiesti in concessione deve rispettare l'area riservata alla libera balneazione (150 metri dalla linea di battigia) in riferimento alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla competente Autorità Marittima. Permane, inoltre, per le opere sopra elencate, la necessità di richiedere il previsto parere dell'Autorità Marittima.
4. **Lo smaltimento delle acque di scarico** delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora sia accertata l'impossibilità all'allaccio.
5. **L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali** che insistono sulle aree del demanio marittimo sono ammessi soltanto in caso di necessità, accertata da parte del Comune.
6. **Le fonti luminose**, tanto della pubblica illuminazione, quanto delle attività in concessione non devono essere collocate ad un'altezza superiore ai ml 3,50 dal terreno e devono essere rigorosamente rivolte verso il basso.
7. **Le fonti sonore** di qualsiasi tipo in zona non devono superare il livello della Classe Acustica II così come definita dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.
8. **Per la salvaguardia del litorale dall' erosione:**
 - Ai fini dell'espressione del parere di .cui all'articolo 12 del Regolamento per la navigazione

marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.

- L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

9. Per la tutela dal rischio idrogeologico

- Nelle zone foci e nelle aree a rischio di frana, la disciplina degli interventi è nomata dal rispettivo Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL 180/98 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale ABR; nella seduta del 31.07.2002.
- Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

ART.45. EMISSIONE DI SUONI E RUMORI

1. Tutte le emissioni di suoni e rumori generate da attrezzature, apparati, impianti ed automezzi devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, con particolare riferimento al Piano di Classificazione Acustica.
2. Qualora tali emissioni siano subordinate al rilascio di specifiche autorizzazioni, tali documenti devono essere mantenuti aggiornati e corretti.
3. Le emissioni di suoni e rumori, ancorché autorizzate, devono essere opportunamente ridotte negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale attraverso il Regolamento di Polizia Urbana o altro provvedimento normativo. In particolare le attività particolarmente rumorose, quali la pulizia dell'arenile con mezzi meccanici, le manutenzioni, ecc., non devono essere svolte in orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

ART.46. EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Tutti gli impianti che generano emissioni in atmosfera, e per i quali la normativa lo richieda,

devono essere opportunamente autorizzati dall'organo competente e devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni autorizzatorie.

2. Tutte le attrezzature, gli apparati e gli automezzi a motore in uso che generino emissioni in atmosfera, devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, ovvero rispettare i limiti di emissione in atmosfera definiti dal costruttore.

ART. 47. GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Deve essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani in tutte le aree di competenza. Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana.
2. I rifiuti devono essere conferiti al gestore del servizio di raccolta secondo le modalità da questo stabilite in accordo al vigente Regolamento Comunale per la raccolta e gestione dei rifiuti.
3. Nel rispetto delle Direttive Regionali, l'impegno a mantenere pulite le aree del demanio marittimo, non si esaurisce temporalmente nell'ambito della sola stagione estiva, ma è necessario garantire la pulizia delle spiagge durante l'intero arco dell'anno. A tal fine gli Enti interessati, le Autorità marittime e i concessionari le aree marittime, debbono programmare e coordinare le iniziative e le attività necessarie.
4. Le spiagge marittime sono aree soggette spesso all'accumulo di materiali derivanti da particolari fenomeni naturali (es. alghe, posidonie, ..etc.), che richiedono la loro rimozione/raccolta e successivo avvio allo smaltimento/recupero in impianti autorizzati. L'influenza del fenomeno delle alghe è negativa sulle attività turistico - balneari, (in quanto sottraggono spazi sull'arenile e favoriscono la produzione di odori sgradevoli dovuti a fenomeni di putrefazione delle alghe). I costi per gli interventi da attuare per la rimozione/raccolta dovranno gravare in quota parte sia sull'amministrazione comunale che sulle concessioni demaniali in base ai ml di fronte mare di competenza. I dettagli dei costi e degli interventi di rimozione/raccolta dovranno essere specificati dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta.

ART. 48. CAMPAGNA INFORMATIVA

Dovranno essere attuate delle azioni di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai turisti e a tutti i fruitori dei servizi offerti sull'arenile mediante la creazione di info - point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole così da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente che per la propria salute.

Tali info - point inoltre potranno informare sugli impegni in campo ambientale del Comune di Scilla

e sensibilizzare sulla necessità di adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente (ad esempio: raccolta differenziata dei rifiuti, risparmio di acqua, elettricità, ecc.)

L'educazione ambientale potrà avvenire mediante l'introduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire l'importanza delle risorse naturali. L'azione di sensibilizzazione potrà avvalersi anche della fonica attraverso l'installazione di idoneo impianto di diffusione sonora.

ART.49. ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI

1. Sulle strutture esistenti, alla data di adozione del presente Piano ed in contrasto con la presente normativa, fermo restando la validità temporale della Concessione Demaniale Marittima, potranno effettuarsi solo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nelle more degli eventuali interventi di adeguamento necessari.
2. I concessionari delle aree, le cui concessioni già in atto scadranno successivamente all'approvazione del presente Piano, entro un anno dall'approvazione dello stesso sono obbligati a procedere agli eventuali adeguamenti secondo quanto prescritto dal Piano. Provvederanno, cioè, all'adeguamento degli elementi alle limitazioni e qualificazioni previste nel P.C.S.
3. Costruzioni e strutture esistenti vengono, su domanda del concessionario, normalizzate alla tipologia indicata nel PCS, rilasciando per tale finalità una concessione di durata pari al periodo necessario per l'ammortamento dei costi sostenuti da individuare con apposita convenzione da stipularsi con il Comune.

TITOLO 4

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 50. FINALITA' E COMPETENZE

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza del Comune di Scilla in materia di gestione dei beni del demanio marittimo situati sul territorio comunale, conferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del D. Lgs. n° 112/98 e da queste ultime conferite ai Comuni, ai sensi della legge regionale n° 3/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2002 per le utilizzazioni aventi finalità diverse da quelle turistico – ricreative e con decorrenza 16 luglio 2007 anche quando l'utilizzazione del demanio marittimo abbia finalità turistico - ricreative, ai sensi della **legge regionale 21 dicembre 2005, n°17** (con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n. 7, 26 febbraio 2010, n. 8, 30 luglio 2010, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 aprile 2015, n.11, 29 giugno 2016, n. 15, 27 dicembre 2016, n. 44 , 6 aprile 2017, n. 7 e 9 maggio 2017, n. 16) **recante “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” e delle disposizioni di cui al “Piano di Indirizzo Regionale (PIR)” approvato con Delibera del Consiglio Regionale n° 147 del 14.06.2007, pubblicato sul BURC – supplemento straordinario n°3 del 14.07.2007**

Rimane riservata allo Stato la competenza in materia di rilascio concessioni demaniali marittime per “approvvigionamento di fonti di energia” e “nelle aree individuate dal D.P.C.M. del 21/12/95,” rimaste comunque escluse dalla delega agli Enti Locali.

Ai sensi della normativa sopra richiamata il Comune ha competenza per l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative sul demanio marittimo:

- a) Rilascio, revoca, decadenza, modifica o estinzione delle concessioni demaniali marittime per ogni tipo di finalità (artt. 36, e segg. del Codice della Navigazione);
- b) Autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione demaniale marittima (art. 45 bis del Codice della Navigazione);
- c) Autorizzazione al subingresso nelle concessioni demaniali marittime (art. 46 del Codice della Navigazione);
- d) Autorizzazione all'uso di breve durata (sino a 30 giorni) di aree demaniali marittime e specchi acquei per ogni tipo di finalità;
- e) Rilascio, variazione, revoca, decadenza e subingresso delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'art. 9 della legge 16.03.2001 n° 88.
- f) Sulle aree demaniali marittime affidate in concessione il Comune esercita la vigilanza e la polizia

amministrativa avvalendosi degli Uffici comunali preposti, fermo restando le competenze dell'Amministrazione Marittima in materia di controllo e polizia marittima disciplinati dalle vigenti norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché da altre leggi speciali in materia.

ART. 51. SPESE ISTRUTTORIE

In conformità a quanto previsto dall'art. 11 del **Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione**, le spese di istruttoria dei procedimenti amministrativi sono a carico del richiedente nella misura indicata dalla normativa vigente al momento della richiesta.

I diritti devono essere versati al Comune di Scilla, indicando nella causale "spese di istruttoria per rilascio atto/licenza/autorizzazione sul demanio marittimo"

Ad ogni istanza – pena l'irricevibilità – deve essere allegata la ricevuta del versamento effettuato.

ART.52. DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

La Regione Calabria ha emanato disposizioni riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime evidenziando **l'obbligatorietà della procedura ad evidenza pubblica**, quale modulo procedimentale essenziale al fine di realizzare un confronto competitivo tra tutti i soggetti interessati all'utilizzo dell'arenile, **escludendo il rinnovo automatico della concessione**.

Le concessioni di beni pubblici aventi rilevanza economica non possono che essere rilasciate previo esperimento delle procedure ad evidenza pubblica, in linea con il TCE (Direttiva 2006/123/CE c.d. "servizi" o "Bolkestein" art.12)

"Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. [...] L'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico [...]".

"Le concessioni demaniali marittime possono essere rilasciate solo a condizione che il Comune sia dotato di PCS regolarmente approvato e che l'Amministrazione metta a bando le aree demaniali rispettando la zonizzazione del PCS e osservando la vigente normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime potrà essere pubblicato anche oltre la data del 31 ottobre (art.9 c.2 del PIR), purché in tempo utile per l'esercizio delle attività turistico - ricreative.

Ne deriva che i Comuni dovranno dichiarare irricevibile, in assenza di evidenza pubblica, qualsiasi istanza del privato diretta al conseguimento del titolo concessorio e non potranno adottare provvedimenti di rinnovo automatico o rilasciare concessioni, neanche temporanee, in assenza di gare pubbliche."

In osservanza dell'art.14 della L.R. n.17/2005 già modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 30 luglio 2010, n. 20 e dall'art.1 della l.r. 29 giugno 2016, n.15. Interamente sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017;

- **Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.**

Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:

a) concessioni demaniali marittime stagionali:

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, al d.p.r. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

c) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

1. La concessione demaniale marittima costituisce lo strumento basilare per lo sviluppo del turismo e dell'economia regionale ed è rilasciata in conformità del PCS;
2. Le domande per il subingresso alla concessione, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse CDM, sono presentate entro il 31 Ottobre o entro 30 giorni dalla approvazione del PCS, alla Regione Calabria presso i Servizi Provinciali e ai Comuni territorialmente competenti corredate di tutta la documentazione esemplificativamente indicata nell'allegata Tabella B, e con le procedure descritte nel presente atto, nel rispetto dell'art. 46 del R. D. 30.3.1942 n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e del D.P.R. 15.2.1952 n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione), pena la decadenza delle medesime;
3. Per l'affidamento a terzi dell'attività o parte di essa, per come previsto nell'art. 45 bis "Cod. Nav", il titolare di CDM presenta istanza alla competente autorità almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto di affitto d'azienda e comunque nel rispetto del presente Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo;
4. Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla legge n. 241/1990;
5. I termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sono fissati nell'apposito Regolamento comunale o, in mancanza, secondo le prescrizioni della legge n. 241/1990;
6. Il Comune, prima del rilascio della CDM, procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della imposta regionale, e si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti;
7. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore;
8. Il Comune è tenuto ad inviare alla Regione Calabria, all'Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto competente una copia di ogni provvedimento di rilascio o variazione di concessione demaniale marittima adottato.

ART.53. RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

I comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile.

La concessione demaniale marittima, assegnata mediante procedura ad evidenza pubblica, verrà assegnata in base ai criteri di valutazione esplicitati al successivo articolo 54 - Criteri generali di valutazione delle istanze - e alla documentazione richiesta elencata nell'articolo stesso.

- 1. Le Concessioni Demaniali Marittime verranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale mediante apposito bando pubblico.**
- 2. l'Amministrazione Comunale si riserverà la facoltà di definire annualmente il numero delle Concessioni che saranno oggetto di procedura ad evidenza pubblica.**
3. Le concessioni demaniali sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 18 febbraio 1997, anche:
 - a) i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l'inizio della gestione;
 - b) l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;
 - c) divieto di mutare le attività poste a base della concessione.
4. Il concessionario deve corrispondere annualmente all'ufficio competente per il territorio, l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di concessione, garantendo l'osservanza degli obblighi assunti in conformità alle condizioni di cui all'art. 17 primo comma del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
5. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con Atto di concessione provvede, oltre a quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, al deposito cauzionale nei modi previsti dalle leggi vigenti per un importo pari al totale dell'intero tributo regionale di cui alla L.R. n. 1/1971. A tal fine la Regione riconoscerà eventuali convenzioni stipulate dai concessionari con le Associazioni di categoria.

Tabella B

Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo (Capo III, Art. 9)
--

Rilascio di concessione demaniale marittima	1. Mod. DI, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile presso questo Settore o presso le Capitanerie di Porto), su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati del d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet. (Ai sensi della Circolare n 135 del 31/03/03 del Ministero Infrastrutture e trasporti, come definito di concerto con l'Agenzia__del Territorio, per opere quali: A) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto; B) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; C) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento, in quanto durature e da accatastare, prima della compilazione del Mod. DI l'interessato è tenuto a prenotare, presso la competente Agenzia del Territorio, gli identificativi catastali (che andranno riportati nell'Allegato 2 al Quadro D del Mod. DI nei campi ad essi dedicati e che costituiranno identificativi definitivi in sede di accatastamento) 2. Relazione tecnico - illustrativa — asseverata da un tecnico abilitato — dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima, in n. 8 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti. 3. Elaborati grafici in n. 8 copie asseverate da un tecnico abilitato, di cui 3 in bollo, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti il tutto quotato in ogni sua parte: a) stralcio catastale in scala 1:1000; b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000; c) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500; d) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100; demaniale e) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100; f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100. 4. Documentazione fotografica dei luoghi 5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali.
---	---

	6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi (Ai sensi della normativa antimafia (d_P.R 3 giugno 1998, n 252) il certificato ha validità semestrale. Nel caso in cui la sottoscrizione dell'atto concessorio dovesse avvenire successivamente a tale validità, occorrerà che il concessionario autocertifichi l'assenza di cause ostative in tal senso. Nel caso in cui il valore della concessione sia superiore a € 154.937,06,. ;o per altre motivazioni di opportunità, l'Ufficio è tenuto a chiedere informazioni antimafia al Prefetto ai sensi dell'art. 10, D.P.R m 252/98, allegando alla istanza copia del certificato) o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data miro attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo : X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società -consortili detenga una. partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; . d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari. 7. (solamente per la realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione) nulla osta paesaggistico - ambientale ai sensi delle leggi n° 1497/39 e 431/85 e della legge regionale 3/95 e s.m.i. e autorizzazione del Capo della competente Circoscrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374.
Variazione di Concessione Demaniale marittima	1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il di Mod. D1, se non è stato mai presentato); 2. Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n_ 89 del 16/04/04), secondo Guida (rinvenibile su www.infrastrutturetrasporti.it).

Subingresso di concessione demaniale marittima	Da parte del subentrante: 1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso. 2. In caso di subingresso mortis causa, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti. 3. Copia del documento di identità. 4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi ³, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; . Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data, inizio attività di impresa; oggetto, sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al loro legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per la società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in raccomandata semplice, ai soci accomandatari 5. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare. Da parte del concessionario: 1. Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio accesso al subingresso, con firma autenticata. 2. Copia del documento di identità. 3. In Caso do società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.
--	--

Autorzz. Ex art. 45 bis Cod. Nav. Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione	1. Istanza in bollo, con firma autentica, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto. 2. Istanza dell'eventuale affidatario. 3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario. 4. Relazione tecnico – illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare ai terzi. 5. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore ai sei mesi⁴, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; titolari di cariche o qualifiche; con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento con soggetto richiedente l'affidamento e: a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per la società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in raccomandata semplice, ai soci accomandatari 6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.
---	---

ART.54. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Premettendo che le istanze di partecipazione saranno soggette a procedura ad evidenza pubblica:

1. Il Comune nell'esaminare l'istanza, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PCS, i seguenti elementi:

- a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;
- b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - 1) elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - 2) rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - 3) dinamica evolutiva del paesaggio;
- c) indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico - sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
- d) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
- e) idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.

2. In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui ' all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto della legge n.13/89, del dir n. 236/89 e del DPR n. 503/96 sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
3. Qualora, avendo in via principale esperito la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata rispettando i seguenti criteri di valutazione:
 - a. Predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale (da dimostrare successivamente con relativo/i contratto/i di assunzione, pena decadenza della concessione) e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;
 - b. Elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 494/93;
 - c. Maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

ART. 55. RICHIESTA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ALTRI USI PREVISTI NEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA (PCS)

I soggetti che intendono utilizzare, in conformità alle previsioni ed alle prescrizioni del Piano Comunale di Spiaggia (PCS) e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, aree demaniali marittime e/o specchi acquei per le seguenti finalità:

- associazioni sportive;
- attività produttive e artigianali legate ad attività di marineria;
- pesca professionale;

devono partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dell'area.

La domanda di partecipazione deve essere presentata secondo le indicazioni del bando per la procedura ad evidenza pubblica e utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastruttureetrasporti.it) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente.

Alla domanda deve essere allegata:

- **per le aree destinate ad associazioni sportive:** la documentazione indicata al precedente art. 53 del presente Regolamento, nonché atto costitutivo e statuto dell'associazione ed affiliazione e/o aggregazione alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento;
- **per le aree destinate ad attività produttive e artigianali:** tutta la documentazione indicata al precedente articolo 53 del presente Regolamento. In particolare, dal certificato della C.C.I.A.A. dovrà risultare che il richiedente ha quale oggetto sociale lo svolgimento di attività quale cantieristica navale, rimessaggio di natanti, alaggio e varo imbarcazioni, riparazione mezzi nautici;
- **per le aree destinate a pescatori professionisti:** tutta la documentazione indicata al precedente articolo 53 del presente Regolamento. In particolare, dal certificato della C.C.I.A.A. dovrà risultare che il richiedente (impresa da pesca o pescatore professionista) svolge quale attività prevalente la pesca professionale. Inoltre, le Imprese da pesca ed i singoli pescatori professionisti devono produrre rispettivamente il Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese da pesca e nel Registro dei pescatori professionisti, rilasciato dalla competente Autorità Marittima.

ART. 56. RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER L'INSTALLAZIONE DI SINGOLI GAVITELLI, PONTILI GALLEGGIANTI E/O CAMPI BOE

I soggetti che intendono richiedere in concessione, in conformità alle previsioni ed alle prescrizioni del Piano Comunale di Spiaggia (PCS), lo specchio acqueo necessario all'installazione di singolo gavitello, di pontili galleggianti e/o campi boe devono partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dell'area.

Per tali installazioni permane la necessità di richiedere, sulla domanda di concessione, il parere dell'Autorità Marittima. Tutte le strutture previste devono rispettare la vigente normativa in

materia di sicurezza della balneazione e la vigente "Ordinanza di Sicurezza Balneare" emanata dalla competente Autorità Marittima.

La progettazione di qualsiasi intervento (pontili, campi boe, eventuali interventi di difesa costiera o altro) deve essere supportata da appositi studi specialistici meteo-marini ivi compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa e nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP.

La domanda di partecipazione deve essere presentata secondo le indicazioni del bando per la procedura ad evidenza pubblica e utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente.

Per il singolo gavitello, i quadri tecnici del citato modello D1 devono essere compilati seguendo le istruzioni contenute nella "Guida alla compilazione del modello D1 – Parte tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo,) sul quale deve essere riportata l'area richiesta in concessione e le strutture da realizzare sulla stessa, mediante i metodi di rilievo indicati nella "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n°89 del 16.04.04 suppl. ordinario n°68 e scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it);
- relazione tecnico-illustrativa, asseverata da tecnico abilitato, inerente l'oggetto della concessione demaniale marittima richiesta, (con individuazione dell'area e/o specchio acqueo, descrizione e misure dell'imbarcazione e del cavo di ormeggio, per il singolo gavitello);
- per pontili galleggianti e/o campi boe, elaborati grafici, asseverati da tecnico abilitato ed iscritto all'Ordine professionale di appartenenza, su supporto cartaceo in n°8 (otto) copie, di cui 3 (tre) in bollo, e su supporto informatico, debitamente quotati:
 - planimetria del progetto, con l'indicazione delle aree demaniali marittime, in scala 1:500;
 - tutti i prospetti delle opere da realizzare, in scala 1:100;
 - almeno due sezioni delle opere riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100;
- autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell' art. 19 del D. Lgs. 374/90 ;
- ricevuta del versamento effettuato al Comune di Scilla, con la seguente causale "richiesta concessione demaniale marittima - spese di istruttoria".

ART. 57. CANONE DEMANIALE

Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio. La determinazione dei canoni, a modifica di quanto regolamentato con la delibera di Giunta regionale n.1209 del 6 aprile 1999, dovrà derivare dall'applicazione dell'art. 17 del P.I.R. "Valenza turistica delle aree demaniali".

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nel titolo di concessione, aggiornate annualmente secondo la percentuale stabilita dall' ISTAT e comunicata annualmente con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La prima rata annuale del canone, da versare prima del rilascio della concessione, viene commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio del titolo concessorio ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le rate annuali successive avranno tutte decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno di validità del titolo concessorio, mentre l'ultima rata è commisurata al periodo tra il 01 gennaio dell'ultimo anno di validità della concessione e la effettiva data di scadenza della stessa.

Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione. Qualora l'utilizzazione del bene demaniale marittimo oggetto della concessione venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non spetta alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione, dandone comunicazione scritta al Comune.

Il concessionario è obbligato, quando ne sia richiesto, a esibire all'Ufficio comunale competente la quietanza attestante il pagamento delle rate del canone.

I canoni per concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto, di aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, sono determinati nel rispetto dei criteri indicati nel comma 1 dell'art. 03 del decreto-legge 05 ottobre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 04 dicembre 1993, n° 494, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (G.U. n. 299 del 27-12-2006 - Suppl. Ordinario n.244) - (Art. 1, commi 251-252) + Circolari Agenzia del Demanio prot. 2007/71 62/DAO in data 21 febbraio 2007; prot n. 2007/9801 in data 9 marzo 2007; prot n. 2009/5894 in data 10 febbraio 2009 e prot n. 2009/22570/DAO-CO/BD in data 27 maggio 2009 - Circolari Serie I Titolo: Demanio Marittimo n. 15 in data 9 agosto 2007 del Ministero dei Trasporti; nn. 22 e 26 in data 25 maggio e 23 luglio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Per la altre utilizzazioni diverse da quelle turistico – ricreative e da quelle della nautica da diporto, si applicano le disposizioni di seguito :

- Decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della legge 5 maggio 1989, n. 160 - Artt. 1 e 4 della legge 494/1993 per la **determinazione dei canoni relativi a concessioni**

demaniali marittime per tutte le finalità diverse da quelle turistico – ricreative, pesca ed acquicoltura, cantieristica navale e nautica da diporto.

- Decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 03, comma 2 del D.L. 400/93, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 Legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. **535 "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni" per le concessioni demaniali marittime per la pesca ed acquicoltura, cantieri navali ed attività concernenti la costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di mezzi aeronavali".**

Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale vengono definite di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie indicate nelle lettere A, B, ed E della tabella T di codifica allegata alla "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n°89 del 16.04.04 suppl. ordinario n°68 e scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it); vengono definite di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate ("superfici occupate virtualmente"), si adottano i criteri di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n°120 del 24.05.01.

ART. 58. CAUZIONE

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell'articolo 17 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) e dell' articolo 54 del regolamento generale della contabilità di Stato.
2. La cauzione viene cointestata alla Regione ed all'Amministrazione marittima affinché ciascun ente sia garantito pro quota circa la osservanza degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, con particolare riferimento, per lo Stato, al versamento dei canoni ed agli oneri per la rimissione del bene in pristino stato allo scadere della concessione e, per la Regione, alle modalità di esercizio dell' attività oggetto di concessione.
3. La cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa anche per il tramite delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, sulla base di apposite convenzioni.
4. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B., etc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati. In tal caso, il concessionario dovrà produrre apposita attestazione di iscrizione ad una delle predette associazioni di categoria.
5. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione oppure rivalersi sulla stessa per il soddisfacimento

di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare l'ammontare della cauzione.

ART. 59. IMPOSTA REGIONALE E SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che andrà applicata anche sugli importi delle sanzioni relativi agli abusi sulle aree demaniali.
2. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla l.r. 1/1971, nella misura indicata dall'articolo 9, comma 1 della medesima legge regionale.
3. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici regionali competenti.

Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del d. lgs. 112/1998.

4. I proventi derivanti dal tributo di cui al comma 3, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, sono così ripartiti:
 - a) il 60 per cento è devoluto ai comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
 - b) il 40 per cento è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.
5. I comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente.
6. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 5, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.
7. Il concessionario è tenuto alla registrazione del titolo concessorio presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
8. L'erogazione di cui al comma 4 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo.

ART. 60. DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1, art. 01 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88 secondo l'interpretazione

autentica dell'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, **hanno una durata di sei anni e vengono rilasciate dal comune, per le concessioni di durata superiore ai sei anni e inferiore a quindici, il titolo concessorio viene rilasciato dal dirigente del Settore del competente Assessorato della Regione Calabria competente, per le concessioni di durata superiore ai quindici anni vengono rilasciate dal dirigente generale del competente Assessorato della Regione Calabria.**

- su richiesta del concessionario la durata dell'atto concessorio può essere rinegoziata fino ad un massimo di 20 anni in ragione dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario e di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 253, della legge 296/2006 ed in presenza del P.C.S. approvato;
- gli investimenti di cui alla lettera c) non devono essere inferiori al 50 per cento del valore contrattuale della concessione determinato dalla somma dei canoni, al valore attuale dovuti per il periodo di proroga richiesto. Inoltre, gli investimenti dovranno essere effettuati entro e non oltre i primi cinque anni dalla data di rilascio dell'atto concessorio rinegoziato. La mancata esecuzione del programma di investimenti proposto entro i termini indicati nel provvedimento di estensione della durata costituisce motivo di annullamento dell'atto concessorio rinegoziato.

ART.61. PROROGA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, **non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.**

Per quanto concerne **le concessioni demaniali marittime in essere al 30/12/2009** l'articolo 34 - duodecies del D.L. 179/2012 ha da ultimo prorogato di 5 anni, **dal 31/12/2015 al 31/12/2020**, la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, sportive, nonché destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

La proroga è stata attuata con una modifica all'art. 1, comma 18 del D.L. 194/2009 (convertito dalla L. 25/2010) il quale, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, aveva prorogato sino al 31/12/2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che erano **in essere al 30/12/2009** (data di entrata in vigore del decreto-legge in questione). Inoltre la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ha previsto che la proroga delle concessioni demaniali marittime esistenti - disposta dall'art. 1, comma 18, del D.L. 194/2009 in attesa della complessiva revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, sportive, nonché destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto - venga estesa anche alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse.

2. La Legge del 30 dicembre 2018, n.145: "Adempimenti in materia di Concessioni Demaniali marittime" c.d. Finanziaria 2019 ha introdotto una serie di innovazioni in materia di Demanio Marittimo, contenute nell'art.1 commi da 675 a 685.

[...]

- 682.** Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, **vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici.** Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 (attività ricognitive e disciplina compresa nella redazione dei Piani di Spiaggia), rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
- 683.** Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, **le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194,** convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, **nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,** convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, **hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici.** Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
- 684.** Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con Circolare Prot. n.365002 del 22/10/2019 _ Legge 30 dicembre 2018, n.145. Adempimenti in materia di concessioni demaniali marittime – Disposizioni _ la Regione Calabria _ Dipartimento n.14 _ Urbanistica e Beni Culturali dispone la DISAPPLICAZIONE dell'estensione di validità di 15 anni delle concessioni demaniali marittime prevista dalla Legge del 30 dicembre 2018, n.145, limitatamente alla proroga automatica, in quanto in violazione dell'art.12 della Direttiva 2006/123/CE nonché degli artt. 49, 56 e 106 del TFUE.

Con Circolare Prot. n.370854 del 25/10/2019 _ Legge 30 dicembre 2018, n.145. Adempimenti in materia di concessioni demaniali marittime – Chiarimenti Circolare Prot. n.365002 del 22/10/2019 _ la Regione Calabria _ Dipartimento n.14 _ Urbanistica e Beni Culturali precisa quanto segue:

1. e' ormai da tempo consolidato l'orientamento che **il rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime è soggetto a procedure che garantiscano criteri di trasparenza, partecipazione e concorrenza;**
2. per tale motivo, già con Legge Comunitaria 2010 (art.11 legge 217 del 2011) è **stato abolito il rinnovo automatico;**
3. quanto precede **non esclude "l'estensione" della durata della Concessione, ma implica solo che il rilascio del relativo titolo non avvenga "automaticamente", ma a seguito di apposita istanza, che il concessionario dovrà presentare all'amministrazione concedente prima della scadenza del 31/12/2020;**

Per quanto sopra, **l'amministrazione concedente, al fine di estendere la durata delle Concessioni Demaniali Marittime fino al 31/12/2033,** dovrà avviare apposita istruttoria finalizzata a verificare:

1. **La permanenza dell'*intuitu personae* in capo al concessionario;**
2. **il rispetto dei limiti, degli obblighi e delle condizioni della Concessione Demaniale marittima originaria da parte del Concessionario;**
3. **la regolarità del pagamento del canone e dell'addizionale regionale per l'intero periodo.**

L'estensione della durata delle Concessioni Demaniali Marittime, ai sensi della Legge 145 del 2018 è soggetta, altresì, all'acquisizione dell'**autocertificazione antimafia**.

Infine, **il provvedimento di estensione delle Concessioni dovrà essere repertoriato dal Comune, registrato presso l'Agenzia delle Entrate e pubblicato all'albo pretorio online comunale.**

Esclusi i casi previsti dall'applicazione delle norme sopra descritte non è possibile rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in difetto di procedura ad evidenza pubblica nè rinnovare quelle esistenti. Le concessioni demaniali possono essere assegnate unicamente tramite procedura ad evidenza pubblica, ne deriva che i Comuni dovranno dichiarare irricevibile, in assenza di evidenza pubblica, qualsiasi istanza del privato diretta al conseguimento del titolo e non potranno adottare provvedimenti di rinnovo automatico o rilasciare concessioni.

ART. 62. AUTORIZZAZIONI DI BREVE DURATA

1. I soggetti che intendano utilizzare per periodi di breve durata, sino a 30 (trenta) gg., zone del demanio marittimo e del mare territoriale anche per finalità diverse da quelle turistico ricreative (manifestazioni in genere, gare, manifestazioni sportive e simili) devono inoltrare istanza documentata – 30 (trenta) gg. prima della data di utilizzo - presso l'Area Tecnica del Comune di

Scilla - Ufficio del Demanio. Tali autorizzazioni vengono rilasciate dal Comune senza l'espletamento di formalità istruttorie, ai sensi delle Circolari n°90/1999 e n°99/2000 emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Esse sono soggette all'osservanza delle norme sull'imposta di bollo e di registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate, previo pagamento del relativo tributo su mod .F23, fatte salve le spese di istruttoria di cui all'art. 51 del presente Regolamento ed il pagamento del relativo canone di concessione.

2. Le autorizzazioni di durata non superiore ai sette giorni vengono rilasciate dal Comune, a titolo gratuito, con provvedimento nel quale vengono indicati "condizioni e limiti", rispettando i quali quella porzione di demanio marittimo o del mare territoriale potrà essere utilizzata. Tale provvedimento non è soggetto a registrazione ed è sottoposto solo all'imposta di bollo.
3. Per le richieste di durata superiore ai sette giorni e fino ad un massimo di trenta, le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, previo pagamento del canone determinato per tale fattispecie, con provvedimento sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, previo pagamento del relativo tributo su mod. F23.
4. In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastruttureetrasporti.it) in bollo, con la compilazione del quadro principale, del quadro RF, del quadro RD (nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica), del quadro US con indicazione delle superfici occupate e del quadro D e sottoscritto dal richiedente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo) sul quale risulti indicato un punto che ricada all'interno dell'oggetto dell'istanza, debitamente firmato in calce dal richiedente, secondo quanto previsto dalla "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n°89 del 16.04.04 suppl. ordinario n°68 e scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastruttureetrasporti.it;
- b) ove l'autorizzazione richiesta riguardi l'uso di specchi acquei, l'indicazione delle relative coordinate di individuazione;
- c) relazione sul tipo di attività / manifestazione che verrà svolta nell'area demaniale marittima interessata;
- d) ove – per le autorizzazione oltre i sette giorni - l'uso per cui è richiesta l'area demaniale marittima preveda la realizzazione di strutture (gazebo, tensostrutture, palchi e similari), il richiedente deve produrre anche l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n°374/90;
- e) ricevuta del versamento effettuato intestato al Comune di Scilla , specificando nella causale “ *Richiesta autorizzazione occupazione temporanea demanio marittimo - spese di istruttoria* ”.

ART. 63. VARIAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

1. Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle

opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria.

2. Se le **variazioni non implicano variazioni volumetriche, sono assentite con atto di autorizzazione da emanarsi entro 60 giorni**, a seguito di istruttoria secondo l'articolo 24, Reg. Cod. Nav.
3. **Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.**
4. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità.
5. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.
6. **Se le variazioni al contenuto della concessione sono sostanziali è necessario il ricorso alla procedura di evidenza pubblica (es. passaggio da piccolo lido attrezzato a stabilimento balneare).**

La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi, le attività e le facoltà risultanti dal titolo concessorio.

Le variazioni al contenuto della concessione riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio – entro i limiti delle previsioni e delle prescrizioni del vigente Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S) e delle relative Norme Tecniche di Attuazione – sono autorizzate con apposito provvedimento suppletivo dopo l'espletamento della relativa istruttoria, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15/02/1952 n°328.

La domanda, redatta utilizzando l'apposito modello D3 (scaricabile dal sito internet www.ministeroinfratrutturetrasporti.it) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente, deve essere inoltrata entro il 31 ottobre o entro 30 giorni dall'approvazione del PCS presso l'Area Tecnica del Comune di Scilla e, per conoscenza, presso la Regione Calabria Servizio Provinciale Urbanistica e Demanio Marittimo - di Reggio Calabria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo) con rappresentata l'area chiesta in concessione e le variazioni da apportare sulla stessa (entità, struttura etc.), mediante i metodi di rilievo nella "Guida alla compilazione del modello D3" (pubblicata sulla G.U. n°89 del 16.04.04 suppl. ordinario n°68 e scaricabile dal sito internet www.ministeroinfratrutturetrasporti.it ;
- b) relazione tecnico-illustrativa in n°8 (otto) copie, di cui 3 (tre) in bollo, asseverata da tecnico abilitato, inerente la richiesta di variazione alla concessione con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono variare ed indicazione dei vincoli di ogni

tipo eventualmente esistenti sull'area in concessione;

- c) elaborati grafici, asseverati da tecnico abilitato, su supporto cartaceo in n°8 (otto) copie, di cui 3 (tre) in bollo, nonché su supporto informatico, contenenti, debitamente quotati:
- stralcio catastale in scala 1:1000;
 - stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
 - planimetria dell'oggetto, con l'indicazione delle aree in concessione, in scala 1:500;
 - piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi da realizzare in scala 1:100;
 - tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi da realizzare in scala 1:100;
 - almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi da realizzare riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100;
- d) documentazione fotografica dei luoghi oggetto della concessione;
- e) visura catastale degli immobili, oggetto della concessione se trattasi di pertinenze demaniali;
- f) autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n°374/90, per le strutture da realizzare sull'area in concessione;
- g) ricevuta del versamento effettuato intestato al Comune di Scilla specificando nella causale "Richiesta variazione alla concessione demaniale marittima - spese di istruttoria". Il termine per la conclusione del procedimento inerente il rilascio del provvedimento suppletivo della concessione demaniale marittima di competenza del Comune di Scilla, viene fissato in giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell'istanza.

Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale concessa o, ancora, le modifiche non implicino variazioni volumetriche, la variazione può essere concessa con autorizzazione scritta, ai sensi dell'art.24 del Reg. Cod. Nav.

Il termine per la conclusione del procedimento di cui sopra viene fissato in giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell'istanza. Copia del provvedimento di variazione alla concessione demaniale marittima va inviato alla Regione Calabria Servizio Provinciale Urbanistica e Demanio Marittimo (limitatamente alle concessioni con finalità turistico - ricreative), all'Agenzia del Demanio – Filiale Calabria - S.O.T. di Reggio Calabria, alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ed al Comando Vigili Urbani, per le attività di vigilanza di competenza.

ART. 64. STRUTTURE PRECARIE ALL'INTERNO DELL'AREA IN CONCESSIONE

Nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, gli impianti, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento necessarie per la loro concreta migliore fruibilità da parte di cittadini utenti – con particolare riguardo ai disabili – quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo, possono essere collocati sul demanio marittimo previa semplice comunicazione al responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Scilla. **(le opere realizzabili nell'area in concessione, previa mera comunicazione all'Amministrazione comunale, sono soltanto quelle previste dalla Circolare n.120 del 24.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione).**

Con le stesse modalità possono essere effettuate, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale già in concessione:

1. riallocazione di impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità;
2. in occasione di manifestazioni particolari e temporaneamente (sino a sette giorni), strutture poggiate al suolo necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa.

Nelle zone di mare territoriale comprese nella concessione possono essere altresì collocati, impianti, manufatti ed opere temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo, previa documentata istanza da produrre al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Scilla e conseguente rilascio di apposita autorizzazione, dopo l'espletamento della relativa istruttoria ed acquisizione dei pareri favorevoli degli Organi statali preposti alla tutela della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.

Per tali installazioni permane la necessità di richiedere, sulla domanda di concessione, il parere dell'Autorità Marittima. Tutte le strutture previste devono rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza della balneazione e la vigente "Ordinanza di Sicurezza Balneare" emanata dalla competente Autorità Marittima.

Negli specchi acquei immediatamente antistanti gli arenili assentiti in concessione per stabilimenti balneari i concessionari possono installare, previa autorizzazione (se l'installazione è limitata alla stagione balneare) o concessione demaniale marittima (qualora con carattere continuativo) rilasciata dal Comune, **solo strutture strettamente connesse alle attività ricreative quali: piattaforme di sosta per bagnanti, campi di pallanuoto e piattaforme galleggianti prendisole, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza della balneazione e della navigazione** e di destinazione delle aree interessate, riconoscendo anche a tali strutture quelle funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori e per gli utenti balneari in generale.

ART. 65. AFFIDAMENTO A TERZI DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE

il concessionario, previa autorizzazione dell' autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell' ambito della concessione.

Il concessionario, **almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa**, presenta apposita istanza presso l'Area Tecnica del Comune di Scilla, producendo tutta la documentazione indicata nella TABELLA B riportata all'art. 53 del presente regolamento.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di rilascio della autorizzazione di competenza del Comune di Scilla, viene fissato in gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento

dell'istanza;

Anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione o di parte di essa, il concessionario esercita direttamente la concessione.

In sede di gara verranno privilegiati coloro che intendono esercitare direttamente la concessione.

ART. 66. SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione. (art. 30 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione).

Il subingresso nella concessione è disciplinato dall'art. 46 del Codice della Navigazione e dall'art.20 della legge regionale n°17/2005 e art.12 comma 4 del PIR:

- Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità o di esecuzione forzata delle opere.
- In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all' idoneità tecnica od economica degli eredi, l' amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

La documentazione da presentare da parte dei soggetti coinvolti per la procedura di subingresso è indicata nella TABELLA B riportata all'art. 53 del presente regolamento.

ART.67. REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

MODIFICA O ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE PER FATTO DELL'AMMINISTRAZIONE – MODIFICA O ESTINZIONE PER CAUSE NATURALI.

1. **Ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, a giudizio discrezionale del Comune, per motivi di interesse pubblico e per la realizzazione di opere pubbliche, ovvero per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare, con provvedimento motivato dell'Amministrazione Comunale.**
2. La revoca della concessione demaniale marittima non dà diritto ad alcun indennizzo.
3. Nel caso di revoca parziale della concessione si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 (trenta) giorni

dalla data di notifica del provvedimento di revoca, dandone comunicazione scritta al Comune.

4. **Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Codice della Navigazione, la stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri Enti Pubblici per fini di interesse pubblico. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, la concessione si estingue.**
5. Nelle concessioni demaniali marittime che hanno dato luogo a **costruzioni di opere stabili**, in caso di revoca delle stese, salvo che non sia diversamente stabilito nel titolo concessorio, **gli impianti, i manufatti e le opere realizzati vengono acquisiti allo Stato** e l'Amministrazione concedente è tenuta a corrispondere al concessionario un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo degli impianti, di manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza precedentemente fissato della concessione. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.
6. **Ai sensi dell'art. 45 del Codice della Navigazione, quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni concessi da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.**

Prima di dichiarare la revoca della concessione l'Amministrazione Comunale fissa un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale l'interessato può presentare proprie deduzioni. Di tali deduzioni il Comune deve tenere conto e darne atto nel provvedimento di revoca.

La Regione provvede anche alla revoca in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali.

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione demaniale può essere revocata per motivi di interesse pubblico, da parte del Comune e/o della Regione.
2. Il Comune dichiara la decadenza del concessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere "a", "b" e "c" del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. 17/2005 e specificatamente:
 - a) inadempienza dei termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l'inizio della gestione;
 - b) l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;

c) divieto di mutare le attività poste a base della concessione.

a) per omesso pagamento del canone di cui all'articolo 18 comma 2, determinato ai sensi del precedente articolo 19 della L.R. 17/2005;

b) per inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;

c) per inottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 15 della L.R. 17/2005;

d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.

3. Nei casi di inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. 17/2005, nonché di quelle previste al comma 2 del presente articolo, il Comune fissa un termine entro il quale l'interessato:

a) può presentare controdeduzioni che, se ritenute valide, comportano la revoca del provvedimento di decadenza;

b) può presentare ricorso presso l'Amministrazione provinciale territorialmente competente in caso di rigetto delle controdeduzioni di cui alla precedente lettera a);

c) può provvedere a rimuovere le cause poste a base del provvedimento di decadenza ed in tal caso il Comune ripristina la validità della concessione.

4. Il ricorso di cui alla lettera b) del precedente comma si intende accolto in caso di mancata decisione entro i 30 giorni successivi alla data di acquisizione del ricorso da parte dell'Amministrazione provinciale.

5. Al Concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

6. La Regione provvede alla revoca della concessione in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali.

7. Il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie nell'ambito della medesima.

8. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della Legge, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune competente per territorio, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della Legge. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche.

ART.68. DEVOLUZIONE DELLE OPERE NON AMOVIBILI

A norma dell'art. 49 del Codice della Navigazione, salvo che sia diversamente stabilito nella concessione, nei casi di revoca, decadenza o scadenza del titolo concessorio, le opere non amovibili costruite nella zona demaniale marittima concessa, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà del Comune di ordinare al concessionario, di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessi, entro i termini indicati in notifica. Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si applica la disposizione di cui all' art. 49, 2° comma, del Codice di procedura Navigazione.

ART.69. VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo parere vincolante della Commissione permanente, in applicazione dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 dei DPR. 24 luglio 1977, n. 616 del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, nelle tipologie di insediamento.

2. La classificazione, su proposta dei comuni, può essere verificata ogni quattro anni.

3. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma precedente, la Giunta Regionale è tenuta, sulla base dei criteri armonizzati ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 616/77, ad accertare i requisiti di alta, normale e minore valenza turistica del territorio costiero, tenendo conto di tutti gli elementi indicati dall'art. 6 comma 1 lettere "a", "b", "c", "d" ed "e" del citato DM 5/8/1998 n. 342.

ART.70. PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA DEGLI INTERVENTI

RISCHIO IDRAULICO

1. Nelle Tavole della Indagine Geologica e della **Carta del Rischio PAI sono riportate le zone riconosciute a rischio idraulico R4** e quelle d'attenzione.
2. Sono da considerarsi pericolosi ai fini del rischio idraulico tutti i tratti del litorale occupati dalle foci dei corsi d'acqua a qualsiasi livello gerarchico (Horton) essi appartengano, così

come individuati nell'elaborato "Carta dei vincoli PAI".

3. Nelle aree definite pericolose o esposte al rischio idraulico come definito ai due punti precedenti ogni costruzione stabile è vietata e le stesse occupazioni stagionali o provvisorie vanno rilasciate con l'indicazione precisa che si tratta di aree pericolose o a rischio. Per tali aree vige il rispetto assoluto degli artt. 9, 21 e 27 delle norme P.A.I. riportate integralmente nell'Allegato 1 alle presenti NTA.
4. Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del PCS e gli studi geologici sopra richiamati, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni del PAI.
5. Ogni progetto di opera pubblica che coinvolga aree esposte a pericolo e/o rischio di erosione costiera o interessi aree soggetti ad esondazione fluviale dovrà essere sottoposto ad approvazione specifica come previsto dall'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e della legge sismica.

RISCHIO EROSIONE COSTIERA

1. Nelle Tavole della Indagine Geologica, della **Carta del Rischio PAI e Carta della Evoluzione di Riva** dove è individuato un processo di arretramento della spiaggia perdurante ancora oggi.
2. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio di erosione costiera;
 - b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978 senza aumento di superficie e volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo ai processi di ripascimento;
 - c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico sanitario;
 - d) depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.
3. Nelle aree con pericolo d'erosione costiera la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini, estese su tutta l'unità fisiografica e di valutazioni della stabilità globale della linea di riva e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e "in corso d'opera", da eseguirsi ad opera di un professionista abilitato.
4. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

ART.71. PREVENZIONE DEI RISCHI

1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antierosiva dei fondali), nonché ai fini della economia turistica dell'immagine di naturalità regionale delle aree costiere in condizioni di naturalità o di paranaturalità siccome disciplinati dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela e l'uso del territorio".
2. Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua. Il Q.T.R. o il piano paesistico nonché il piano delle coste potranno delimitare le aree suddette e dettare norme specifiche per il loro eventuale e controllato utilizzo, sempre nel rispetto dei principi generali delle leggi citate, comunque non pregiudizievoli alla risorsa di naturalità.
3. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
4. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.
5. si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare/anno.
6. in relazione ad interventi sulla costa cui consegue la creazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, Il Settore Demanio della Regione può, nell'espressione del parere di competenza di cui all'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, subordinare il rilascio delle nuove concessioni, alla predisposizione da parte dei comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni alla predisposizione da parte dei Comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato corredato di un piano di gestione del ripascimento comprovato da atto di asseveramento della copertura degli oneri finanziari, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni; per l'assegnazione del nuovo litorale hanno diritto di preferenza i titolari delle concessioni preesistenti ai quali il fenomeno erosivo ha comportato una sensibile riduzione dell'area demaniale precedentemente assegnata;
7. Sono esclusi dalla possibilità di rilascio di nuove concessioni gli arenili realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di "ripascimenti protetti", :realizzati con l'ausilio di soffolta e opere di difesa.

Per la salvaguardia del litorale dall' erosione:

- a) Ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.
- b) L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

Per la tutela dal rischio idrogeologico

- a) Nelle zone focive e nelle aree a rischio di frana, la disciplina degli interventi è nomata dal rispettivo Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL 180/98 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale ABR; nella seduta del 31.07.2002.
- b) Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

Al fine della prevenzione riguardante le limitazioni del rischio idraulico e dell'erosione e dei suoi effetti, si indicano le seguenti attività:

1. rinforzamento delle sponde fluviali al fine di mantenere il controllo dei livelli al colmo di piena; operato almeno per i corsi d'acqua maggiori, lungo il tratto prossimo alle zone abitate e alle infrastrutture;
2. in corrispondenza della foce dei fiumi maggiori la riprofilatura degli argini ed accurata pulizia del greto mantenendo le naturali aree di espansione;
3. utilizzo negli interventi di tecniche poco invasive che non alterano l'equilibrio dinamico del corpo idrico, attinenti l'ingegneria naturalistica;
4. preservazione della duna costiera, serbatoio naturale di sabbia per il ripascimento naturale delle spiagge; laddove ancora presente, corrisponde anche una maggiore estensione della spiaggia stessa;

5. evitare di costruire opere che alterino i processi di deriva litorale ed inneschino il meccanismo di erosione/protezione/spostamento dell'erosione;
6. evitare di irrigidire la linea di riva con costruzioni troppo prossime alla spiaggia al fine di permettere le naturali fluttuazioni della linea di riva stessa;
7. monitorare l'estensione della spiaggia, specie quella in fronte alla via marina cittadina. [...]
8. parcheggi vengano posti in aree "meno pregiate", prevedendo anche ostacoli fisici per impedire l'accesso dei veicoli alla spiaggia e sulla duna.

ART.72. NORME DI SALVAGUARDIA

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.
2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:

a) concessioni demaniali marittime stagionali:

- 1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;
- 2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari:

- 1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, al d.p.r. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;
- 2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

c) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.
5. Per quanto non disposto dalla presente normativa tecnica si osservano le norme contenute nella **L.R. 17/2005**, nel **PIR**, nel Codice della navigazione e relativo Regolamento di esecuzione.
6. Nelle aree definite a rischio R4 dal P.A.I. è escluso qualsiasi tipo di intervento.

(vedi ALLEGATO 1: Riferimenti per la disciplina delle aree vincolate dal P.A.I.)

TITOLO QUINTO

DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

ART. 73. GESTIONE DELLE ATTIVITA'

I soggetti che intendano esercitare la gestione di attività turistico-ricreative e balneari sul demanio marittimo, oltre alla relativa concessione rilasciata dal Comune per l'occupazione del suolo, devono ottenere anche l'autorizzazione sanitaria, commerciale ed urbanistica.

Le autorizzazioni amministrative collegate alla concessione demaniale marittima devono avere la medesima durata della concessione stessa, anche in presenza di attività svolte a carattere stagionale.

1. Le concessioni di tipo stagionale prevedono l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi, fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge regionale n°17/2005, le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono, anche in assenza di Piano comunale di spiaggia, essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 della legge regionale n°17/2005 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013.
3. Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma precedente è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purché vengano acquisiti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime.
4. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

Ogni intervento deve essere sottoposto a parere Paesaggistico - Ambientale, dell'Autorità Marittima e di ogni altro Ente preposto alla tutela e salvaguardia dell'area demaniale.

ART. 74. MONTAGGIO DELLE STRUTTURE E PULIZIA DELL'ARENILE

Ai sensi dell'art. 10 Comma 4 del PIR:

1. Per le opere di facile rimozione da realizzare si Demanio Marittimo aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n. 17, (- a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento; - b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate) non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto, di cui all'art. 2 della legge 27 aprile 1998, n. 7. All'uopo, è sufficiente per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. '9, comma 2, lett. a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fa fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture.

Ai sensi dell'ALLEGATO A _ PUNTO 3 alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2013 n. 12 "Integrazioni e modifiche alla DGR n. 330 del 22/07/2011" :

2. Gli interventi ricadenti nelle tipologie elencate nell'ALLEGATO A _ PUNTO 3 alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2013 n. 12, sono esclusi dall'assoggettabilità alle procedure previste dalle norme regionali e nazionali in materia di edilizia sismica. ESSI DOVRANNO COMUNQUE ESSERE REALIZZATI CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALLE NTC 2008 (ORA 2018).
3. La rispondenza della realizzazione delle opere di che trattasi alle norme tecniche in vigore dovrà essere certificata da un tecnico abilitato presentando il relativo progetto presso l'Ufficio Tecnico del comune interessato con allegata DICHIARAZIONE CHE LE OPERE SONO QUELLE RIPORTATE NELL'ALLEGATO A.

Per il montaggio delle strutture stagionali nonché per la sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 (trenta) giorni antecedenti l'avvio dell'attività, e comunque entro il 31 maggio, i titolari degli stabilimenti balneari possono adoperare mezzi meccanici, previa autorizzazione del Comune e comunicazione all'Autorità Marittima territorialmente competente . La comunicazione dovrà indicare i giorni, la ditta incaricata e i mezzi utilizzati (targa e/o telaio) per le operazioni in questione.

Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata

da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.

Nei periodi indicati di montaggio e smontaggio delle strutture è escluso lo svolgimento di qualsiasi attività di impresa turistico -ricreativa.

ART. 75. SICUREZZA E SOLIDITA' DELLE STRUTTURE

L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è subordinata, ai sensi dell'art. 155 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, all'accertamento delle condizioni di solidità e sicurezza dello stesso, da effettuarsi a cura e spese del concessionario, mediante mandato a professionista abilitato del settore, in conformità all'art. 19 D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616.

All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno dell'anno di riferimento, il titolare della concessione demaniale ove sono installate le strutture e i manufatti, dovrà fornire al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Scilla, copia della sopracitata attestazione di sicurezza.

ART. 76. VARCHI

Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità di cui alla presente legge, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.

Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.

A cura dei concessionari devono essere individuati, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica specifici varchi al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

I suddetti varchi dovranno essere localizzati nell'area in concessione e dovranno avere una larghezza minima di 1,50 metri lineari.

I concessionari sono obbligati ad esporre in corrispondenza dei varchi un cartello avente formato cm 100x50 recante l'indicazione "Ingresso Spiaggia Libera".

ART. 77. CLASSIFICAZIONE E PREZZI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Ai sensi dell'art. 18 del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base ai punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, in base al

possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle categorie sopra indicate, deve possedere tutti e nove i requisiti "obbligatori" ed un numero variabile tra i sedici requisiti "facoltativi", sulla base dei criteri indicati nella tabella " A " allegata al PIR.

(vedi allegato 2 - Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari)

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.
3. Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta Regionale, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT.
4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.
7. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.
8. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione Calabria e richiama gli estremi di approvazione del presente atto.

ART. 78. PERMESSO DI COSTRUZIONE E AUTORIZZAZIONE COMUNALE

La realizzazione di opere sul demanio marittimo nonché la trasformazione od ampliamento di quelle già autorizzate è sottoposta al preventivo rilascio del Permesso di costruire da parte del Comune, ai sensi del D.P.R. 380/2001, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Edilizio vigente e secondo le procedure ivi indicate, successivamente al rilascio della concessione e/o autorizzazione demaniale marittima.

Il Comune ha facoltà di condizionare il rilascio del Permesso di costruire a modalità costruttive che corrispondono alle esigenze di conservazione del patrimonio ambientale che, con il presente Piano, si intendono perseguire. In ogni caso, devono avere, comunque, sempre particolare rilievo le valutazioni di ordine estetico.

Il permesso di costruire viene rilasciato dal Comune una volta formalizzata la concessione demaniale marittima, debitamente registrata presso la competente Agenzia delle Entrate, e segue la validità della stessa CDM secondo le procedure e modalità indicate nel suddetto DPR 380/2001 e s.m.i.. Tuttavia, i concessionari ad inizio stagione balneare e prima del montaggio in sito delle strutture oggetto della CDM devono inoltrare formale comunicazione al Comune con espressa dichiarazione ed assunzione di responsabilità che le strutture stesse sono conformi al progetto oggetto del permesso di costruire e della concessione demaniale marittima.

Il rilascio del permesso di costruire rimane, in ogni caso, subordinato al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e al parere degli organi preposti alla tutela e salvaguardia delle aree interessate.

Ai sensi dell'art. 10 Comma 4 del PIR:

1. Per le opere di facile rimozione da realizzare su Demanio Marittimo aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n. 17:

a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;

b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate

non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto, di cui all'art. 2 della legge 27 aprile 1998, n. 7. All'uopo, è sufficiente per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fa fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture.

Ai sensi dell'ALLEGATO A _ PUNTO 3 alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2013 n. 12 "Integrazioni e modifiche alla DGR n. 330 del 22/07/2011" :

1. Gli interventi ricadenti nelle tipologie elencate nell'ALLEGATO A _ PUNTO 3 alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2013 n. 12, sono esclusi dall'assoggettabilità alle procedure previste dalle norme regionali e nazionali in materia di edilizia sismica. ESSI DOVRANNO COMUNQUE ESSERE REALIZZATI CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALLE NTC 2008 (ORA 2018).
2. La rispondenza della realizzazione delle opere di che trattasi alle norme tecniche in vigore dovrà essere certificata da un tecnico abilitato presentando il relativo progetto presso l'Ufficio Tecnico del comune interessato con allegata DICHIARAZIONE CHE LE OPERE SONO QUELLE RIPORTATE NELL'ALLEGATO A.

TITOLO SESTO

DISCIPLINA DELLE AREE CHE NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI CONCESSIONE IN FAVORE DI PRIVATI

ART. 79. AREE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

Comprende le parti del territorio costiero liberamente fruibili per la balneazione. In tali aree il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia delle stesse. In dette zone demaniali marittime non è ammesso il rilascio di alcun tipo di concessione in favore di privati. Possono essere autorizzate dal Comune, per un breve periodo (giornaliero o settimanale), manifestazioni occasionali per la pratica di sport di spiaggia o acquatici.

In tal caso, le aree interessate dovranno essere delimitate a cura dei richiedenti autorizzati, cui spetterà l'onere di garantire la sicurezza degli spettatori e dei bagnanti. E' consentita, per lo svolgimento di tali manifestazioni, la collocazione di strutture prefabbricate e mobili, destinate a box spogliatoi per atleti e arbitri ed alla vendita di bibite e cibi precotti, fermo restando l'ottenimento preventivo di tutte le autorizzazioni previste per l'espletamento di tali attività.

Nelle zone demaniali marittime destinate alla libera balneazione il Comune provvede alla installazione di idonee passerelle per facilitare l'accesso alla spiaggia da parte di soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie.

ART. 80. AREE PUBBLICHE ATTREZZATE

Comprende le parti del territorio costiero comunale in cui sono realizzate – per iniziativa dell'Amministrazione Comunale – opere per consentire o migliorare l'uso pubblico delle aree demaniali marittime. In tali aree non è ammesso il rilascio di concessioni a favore di privati. Il Comune può rilasciare autorizzazioni di breve durata (giornaliere, settimanali e sino a 30 giorni) per lo svolgimento di manifestazioni a carattere occasionale.

Le strutture (chioschi, edicole, gazebo, etc.), realizzate dal Comune sono gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, o tramite soggetti individuati con apposita procedura di gara ad evidenza pubblica, il cui bando deve prevedere le condizioni, i termini e le procedure per l'affidamento della gestione a terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

TITOLO SETTIMO

ATTIVITA' DI VIGILANZA, ATTI IN AUTOTUTELA E DISPOSIZIONI FINALI

ART.81. VIGILANZA

Ferme restando le attribuzioni e competenze di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale, sono esercitate dal Comune, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n° 17/2005.

Il Comune di Scilla effettua sopralluoghi e controlli, attraverso gli Uffici comunali preposti ed il dipendente Comando di Polizia Municipale.

Qualora venisse accertato che sulle aree demaniali marittime in concessione siano stati commessi abusi ovvero siano state eseguite opere non autorizzate o che le aree stesse siano utilizzate in difformità alla concessione, il Comune adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori previsti dagli artt. 54 – 1161 e 1164 del Codice della Navigazione, ovvero da altre leggi speciali in materia.

Per le aree demaniali marittime in concessione, il Comune, in casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni accertate, adotta, rispettivamente, i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi della concessione e di decadenza della stessa.

ART. 82. INGIUNZIONI DI SGOMBERO

Nel caso in cui il concessionario realizzi impianti, manufatti o opere non previsti dal titolo concessorio e ciò risulti accertato e verbalizzato a seguito di apposito sopralluogo degli Uffici comunali preposti, ovvero dagli altri Organi di polizia competenti nell'attività di accertamento e controllo sul demanio marittimo, il Comune concedente adotta i provvedimenti previsti dall'art. 54 del Codice della Navigazione in presenza di accertata occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo ed avvia il procedimento finalizzato alla emanazione dell'ingiunzione di sgombero per la rimessa in pristino stato dell'arenile.

L'avvio di tale procedimento amministrativo deve essere comunicato al soggetto interessato responsabile dell'abuso, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., assegnando un termine per la presentazione di eventuali memorie difensive scritte e documenti. In caso di mancata presentazione di memorie difensive e documenti, il Comune emette l'ordinanza di sgombero delle opere abusivamente realizzate e conseguente rimessa in pristino stato dell'area demaniale marittima abusivamente occupata, assegnando il termine massimo (60 giorni) entro il quale il soggetto destinatario è tenuto ad ottemperare. Decorso infruttuosamente tale termine, fatta salva eventuale provvedimento di sospensiva da parte degli Organi giurisdizionali competenti, il Comune provvede d'ufficio, con spese a carico del contravventore.

ART. 83. ORDINANZA BALNEARE

Fermo restando le attribuzioni e competenze dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della balneazione, sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, disciplinati con apposita Ordinanza di polizia marittima, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, il Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le Associazioni di categoria, emette l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri delle attività balneari di competenza (orario esercizio degli stabilimenti balneari, regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento, ecc.).

ART. 84. SISTEMA INFORMATIVO DEL DEMANIO MARITTIMO (S.I.D.)

MODELLI DOMANDA NORMALIZZATI E RELATIVI SOFTWARE DI SUPPORTO

Le domande per l'attivazione dei procedimenti amministrativi afferenti l'utilizzo del Demanio Marittimo e di cui al presente Regolamento, devono essere proposte attraverso i **modelli normalizzati** già approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a quelli che lo stesso Ministero dovesse in futuro approvare.

Per facilitare la compilazione da parte dei cittadini dei predetti modelli normalizzati, il suddetto Ministero ha reso gratuitamente disponibile i software applicativi di seguito indicati e rinvenibili presso il proprio sito internet: **www.infrastrutturetrasporti.it/** e **www.regione.calabria.it**

- **Do.Ri** – domanda richiedente – utilizzabile dagli utenti privati (richiedenti, concessionari, tecnici abilitati) per l'acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle domande aventi per oggetto l'utilizzazione a vario titolo del demanio marittimo, nonché per la generazione del relativo supporto informatico e cartaceo da presentare a questa Amministrazione Comunale; esso è scaricabile dal sito internet sopra indicato;
- **Do.COL** - Documentazione Centro Operativo Locale utilizzabile dai COL. (Regione, Comune, Capitaneria di Porto) per l'acquisizione dei dati contenuti nei modelli di domanda normalizzati presentati su supporto cartaceo;
- **Ge.Trans** - Gestione Transitorio - utilizzabile dai COL per l'acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle concessioni già assentite.

In conformità a quanto precede, le singole amministrazioni, per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle concessioni già rilasciate fino alla data di effettiva messa in esercizio del Sistema, dovranno, nella fase di avvio del SID, utilizzare il software di supporto Ge.Trans. (Gestione Transitorio) o, alternativamente, richiedere ai titolari delle concessioni in vigenza di fornire i predetti dati attraverso l'utilizzo del software di supporto Do.Ri. (Domanda Richiedente).

ART. 85. DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione, e la vigente normativa di settore.

ART.86. DESTAGIONALIZZAZIONE

La Regione Calabria promuove la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, e a tal fine auspica l'adozione, da parte dei Comuni della fascia costiera, di apposite ordinanze balneari, nel rispetto dell'articolo 24, comma 2, del PIR.

1. Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
2. Potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere dell'autorità concedente e, pertanto, il parere paesaggistico-ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.
3. Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono, anche in assenza di Piano comunale di spiaggia, essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013.
4. Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 3 è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purché vengano acquisiti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime.
5. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

ART. 87. RINVII

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del **Codice della Navigazione** approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 al relativo **Regolamento di esecuzione** (parte marittima) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, alle **leggi nazionali e regionali** in materia di amministrazione ed uso del demanio marittimo e di determinazione dei relativi canoni, nonché alle norme contenute nella **legge regionale 21 dicembre 2005, n° 17 “Norme per l’esercizio delle delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”** (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n. 7, 26 febbraio 2010, n. 8, 30 luglio 2010, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 aprile 2015, n.11, 29 giugno 2016, n. 15, 27 dicembre 2016, n. 44 , 6 aprile 2017, n. 7 e 9 maggio 2017, n. 16) ed alle disposizioni di cui al **“Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative (PIR)”**, approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 in data 14/06/2007, pubblicato sul BURC, Suppl. Straordinario n° 3 del 14 luglio 2007 e alla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 c.d. Finanziaria 2019 commi da 675 a 685.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Riferimenti per la disciplina delle aree vincolate dal P.A.I.

- **ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA**
Testo aggiornato con Delibera del C.I. n°27 del 02/08/2011_Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
- **ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA N. 147 DI ADOZIONE DEL PIR - art. 5 punto 4 - 5.**
- **PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DELLE COSTE (P.S.E.C)**
ESTRATTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE AGGIORNATE DA PARTE DEL COMITATO ISTITUZIONALE CON DELIBERA n.4 del 11 aprile 2016.

ALLEGATO 2: Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari

ALLEGATO 3: Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 28/01/2013 n.12 "Integrazioni e modifiche alla DGR n.330 del 22/07/2011_ "opere minori non soggette a deposito/autorizzazione da parte del servizio tecnico regionale ai sensi delle norme vigenti in materia di edilizia sismica"

ALLEGATO 4: Riferimenti Legislativi

ALLEGATO 5: Tabella Colori

ALLEGATO 6: Regolamento dell'area portuale _ Comune di Scilla

ALLEGATO 1

RIFERIMENTI PER LA DISCIPLINA DELLE AREE VINCOLATE DAL PAI

ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA (NAMS)

Testo aggiornato con Delibera del C.I. n°27 del 02/08/2011

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

(ai sensi dell'art. 1-bis della L. 365/2000, dell'art.17 Legge 18 maggio 1989 n. 183, dell'art.1 Legge 3 agosto 1998 n. 267)

Art. 1 (Finalità)

1. Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI) ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione mediante il quale l'Autorità di Bacino Regionale della Calabria (in seguito denominata "ABR"), pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo.
2. Il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio di competenza dell'ABR adeguati livelli di sicurezza rispetto all'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo di frana, all'assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione, e all'assetto della costa, relativo alla dinamica della linea di riva e al pericolo di erosione costiera.
3. Le finalità del PAI sono perseguite mediante:
 - l'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali;
 - la definizione del rischio idrogeologico e di erosione costiera in relazione ai fenomeni di dissesto considerati;
 - la costituzione di vincoli e prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso livello di rischio;
 - l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico e ambientale, nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali e ambientali presenti e/o alla riqualificazione delle aree degradate;
 - l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
 - la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
 - la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua;
 - la definizione dei programmi di manutenzione;
 - l'approntamento di adeguati sistemi di monitoraggio;
 - la definizione degli interventi atti a favorire il riequilibrio tra ambiti montani e costieri con particolare riferimento al trasporto solido e alla stabilizzazione della linea di riva.

Art. 2 (Aggiornamento e pubblicità del PAI)

1. E' espressamente previsto, da parte dell'ABR, il periodico aggiornamento del PAI in termini sia di conoscenza sia di approfondimenti specifici trattandosi di uno strumento dinamico della pianificazione di bacino. L'ABR è delegata all'elaborazione dei successivi aggiornamenti, a cadenza di norma quinquennale. Il Comitato Istituzionale approva il PAI e lo notifica alla Giunta Regionale.

2. E' inoltre espressamente previsto l'aggiornamento delle aree perimetrate e delle relative misure di salvaguardia, in senso restrittivo e non, da parte dell'ABR e previa approvazione del Comitato Istituzionale, con le modalità dell'art. 1 comma 1-bis del D.L. 180/98 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, in funzione di:

- indagini e studi a scala di dettaglio;
- richieste di Amministrazioni Pubbliche corredate dalle risultanze di studi specifici;
- nuovi eventi;
- nuove acquisizioni conoscitive derivanti da indagini e studi specifici;
- variazione delle condizioni di rischio derivanti da:
 - a) effetto di interventi non strutturali, quali il presidio territoriale, ulteriori studi, sistemi di monitoraggio, ecc.;
 - b) realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate;
 - c) effetti prodotti dalle azioni poste in essere per la mitigazione del rischio.

2-bis. Per le aree a rischio elevato e molto elevato e per le aree di attenzione, vincolate dal PAI, per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedono un utilizzo ai fini edificatori, i soggetti interessati possono redigere progetti di messa in sicurezza, corredate da indagini e studi di dettaglio redatti in conformità alle Linee Guida emanate dall'ABR, per eliminare il rischio o ridurlo ad un livello compatibile con l'utilizzo previsto dai suddetti strumenti urbanistici.

Il Comitato Istituzionale dell'ABR, previo parere del Comitato Tecnico della stessa Autorità, delibererà sulla predetta richiesta di riclassificazione condizionandone l'efficacia, in caso di esito positivo, all'esecuzione e collaudo delle opere, così come previste in progetto.

La realizzazione di insediamenti sulle aree di cui sopra, potrà avvenire solo dopo la notifica al Comune, da parte dell'ABR, della nuova cartografia del rischio, quale variante della precedente perimetrazione.

Per ottenere detta notifica, il Comune interessato dovrà documentare all'ABR l'avvenuta esecuzione e collaudo di tutti gli interventi di messa in sicurezza previsti nel progetto esaminato favorevolmente dalla stessa ABR.

Dopo l'approvazione da parte del Comitato Istituzionale di cui al secondo paragrafo del presente comma, il Comune è abilitato a rilasciare autorizzazioni o concessioni ad edificazione sulle aree in oggetto. L'esecutività di tali assensi edilizi è condizionata alla notifica di cui ai due precedenti paragrafi.

3. Allo scopo di promuovere un'adeguata attività di informazione, formazione e ricerca avente finalità di prevenzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, la Regione Calabria promuove, per il tramite dell'ABR e con il contributo dei soggetti interessati, nelle forme e nei modi opportuni, iniziative finalizzate alla diffusione delle conoscenze; promuove altresì la libera circolazione dei dati riguardanti la difesa del suolo e, con cadenza quinquennale, organizza la conferenza regionale per la tutela e valorizzazione del suolo.

Art. 3 (Ambito territoriale di applicazione)

1. L'ambito di riferimento del PAI è costituito da tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino

Regionale della Calabria che comprende i bacini idrografici di rilievo regionale, così come raggruppati in n. 13 aree programma ai sensi dell'art. 2 della L. R. 29 novembre 1996, n. 35.

2. Il PAI include inoltre l'ambito territoriale relativo al bacino interregionale del fiume Lao, in conformità alle norme vigenti.

3. Ai fini della disciplina e degli interventi relativi all'assetto geomorfologico il Piano si riferisce al territorio di tutti i comuni della Calabria a quello della Regione Basilicata ricadenti nel bacino del fiume Lao.

4. Ai fini della disciplina e degli interventi relativi all'assetto idraulico il presente Piano individua e denomina i bacini e i corsi d'acqua della Calabria così come rappresentati, codificati e denominati nel "Catasto del reticolo idrografico" allegato al PAI, del quale costituisce parte integrante.

[...]

Art. 8 (Rischio idrogeologico e di erosione costiera)

1. Il rischio idrogeologico viene definito dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane, inondazioni o erosione costiera.

2. Il Piano individua, nella presente stesura, il rischio laddove nell'ambito delle aree in frana, inondabili, oppure soggette ad erosione costiera, si rileva la presenza di elementi esposti.

3. Gli elementi esposti a rischio sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili e immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e coinvolti dagli eventi di frana, inondazione ed erosione costiera.

4. Nelle finalità del Piano, le situazioni di rischio vengono raggruppate, ai fini della programmazione degli interventi, in tre categorie:

- rischio di frana;
- rischio d'inondazione;
- rischio di erosione costiera.

5. Per ciascuna categoria di rischio, in conformità al DPCM 29 settembre 1998, sono definiti quattro livelli:

- R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture; danni gravi alle attività socio-economiche;
- R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività socio-economiche;
- R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per l'incolumità delle persone e senza comprometterne l'agibilità e la funzionalità delle attività economiche;
- R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono limitati.

Art. 9 (Aree pericolose)

1. Nell'attuale stesura del PAI, sono definite aree pericolose quelle porzioni del territorio, corrispondenti ad un congruo intorno dei centri abitati e delle infrastrutture, in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio. Sono individuate:

a) aree con pericolo di frana, tracciate in via transitoria sulla base dell'inventario delle frane rilevate, così come definite nelle specifiche tecniche del PAI e localizzate nelle corrispondenti tavole grafiche di cui agli

allegati 15.1 e 15.3;

b) aree di attenzione per pericolo di inondazione, che interessano tutti i tratti dei corsi d'acqua di cui all'articolo 3, comma 4 per i quali non sono stati ancora definiti i livelli di rischio;

c) aree con pericolo di erosione costiera, che interessano i tratti di spiaggia retrostanti la linea di riva per una fascia di m 50.

Art. 11 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo d'inondazione)

1. Il presente Piano riporta le situazioni di rischio e/o pericolo d'inondazione stimate dall'Autorità tramite indagini estese su tutto il territorio di sua competenza. Sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o attesi e delle indagini esperite il PAI disciplina l'uso del territorio nelle:

a) aree perimetrate mediante modellazione analitica con attribuzione delle classi R4, R3, R2, R1;

b) aree storicamente inondate e/o localizzate dai Piani di Protezione Civile e riportate nell'Atlante allegato al Piano; aree all'intorno di tratti e punti critici rilevati (riduzioni di sezioni, ostruzioni, rotture d'argine, ecc) e indicati negli elaborati del PAI come aree di attenzione, linee di attenzione e punti di attenzione.

Art. 12 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo di erosione costiera)

1. Il PAI riporta le perimetrazioni delle aree a rischio di erosione costiera nei tratti di costa con livelli R3 ed R2 e rappresentate nell' "Atlante dei centri abitati a rischio di erosione costiera" di cui all'allegato 12.

2. Il PAI riporta altresì le aree con fenomeni di arretramento della linea di riva per effetto dell'erosione costiera di cui all'allegato 12.1, individuando una fascia di m 50 parallela alla linea di riva, nel suo attuale assetto, alla quale si attribuiscono condizioni di pericolo per erosione costiera.

[...]

PARTE II

ASSETTO IDRAULICO

Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.

2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;

c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;

d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;

- e) interventi idraulici volti alla mitigazione o rimozione del rischio che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali);
- f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
- g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;
- h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
- i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
- j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria (esclusa la risagomatura dell'alveo), di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;
- l) interventi di manutenzione idraulica straordinaria come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;

3. Per gli interventi di cui al precedente comma lettera e) la progettazione definitiva, presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR e dovrà, comunque, essere sottoposta a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.

4. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere g), i), j) e l) la progettazione presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR.

5. Per gli interventi di cui comma 2 lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), non è previsto il parere dell'ABR.

Art. 22 (Disciplina delle aree a rischio di inondazione R3)

1. Nelle aree predette, il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso delle piene con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio R4;
 - b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse senza aumento di superficie e volume;
 - c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico sanitario;
 - d) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo

le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

Art. 23 (Disciplina delle aree a rischio di inondazione R2 e R1)

1. Nelle aree a rischio R2 e R1 non è consentita la realizzazione di locali sotterranei e/o seminterrati ad uso abitativo e commerciale.
2. Per gli interventi da realizzare in area R1 ed R2, esclusi quelli finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico, non è previsto il parere dell'ABR.

Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione)

1. L'ABR, sulla base dei finanziamenti acquisiti, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.
3. L'ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2.
4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.

Art. 25 (Verifica locale delle condizioni di pericolo d'inondazione)

1. Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici o di Varianti, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono effettuare verifiche e presentare istanza di modifica della perimetrazione delle aree a rischio d'inondazione molto elevato (R4) ed elevato (R3), in base a più specifiche conoscenze sulle condizioni effettive dei fenomeni di inondazione. Tali proposte di rettifica dovranno essere riportate su cartografie di adeguato dettaglio e su specifici rilievi topografici, come indicato nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.
2. Ove i Comuni rilevino situazioni di pericolosità e rischio che non siano già comprese nelle perimetrazioni riportate negli elaborati cartografici del PAI, procedono a delimitare le situazioni di pericolosità e rischio secondo i criteri contenuti nell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. 29 settembre 1998 e secondo le specifiche tecniche allegate alle presenti norme, con le modalità indicate nelle Linee Guida predisposte dall'ABR.
3. L'ABR, entro 90 giorni dall'acquisizione delle proposte di modifica di cui al precedente comma 1, sulla base dei propri studi e della documentazione prodotta dai soggetti interessati, provvede alla verifica e all'eventuale accettazione dell'istanza di modifica e, successivamente, all'aggiornamento del PAI secondo quanto previsto dall'art. 2 commi 1 e 2.
4. I soggetti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono invitati a comunicare all'ABR ogni nuova informazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche a seguito delle quali si procederà ad ulteriori verifiche e ad eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni.
5. Per l'area urbana di Crotone valgono le perimetrazione e relative misure di salvaguardia assunte ai sensi dell'OM n. 97/K del 30/04/1998, intendendosi che le "zone ad alto rischio di inondazione" sono

classificate R4, le “zone a moderato rischio di inondazione” sono classificate R3 e le “zone a limitato rischio di inondazione” sono classificate R2. La presente norma vige fino alla data di completamento delle opere idrauliche in corso di realizzazione relativamente al fiume Esaro e al torrente Passovecchio.

Art. 26 (Verifica di compatibilità dei progetti)

1. L'ABR definisce periodicamente un aggiornamento delle proprie specifiche tecniche e linee guida.
2. Nella progettazione delle opere di difesa idraulica, delle opere di consolidamento dei versanti e delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua non disciplinati dal PAI e definiti nel reticolo idrografico dell'ABR, salvo i casi espressamente previsti da altre norme di legge, le Amministrazioni competenti all'approvazione o al rilascio di nulla osta sono tenute a rispettare le specifiche tecniche e le linee guida predisposte dall'ABR e a trasmettere, per conoscenza, il relativo provvedimento di approvazione all'ABR.
3. Le stesse Amministrazioni, in relazione a particolari situazioni locali, da motivare adeguatamente, possono applicare deroghe alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR solo per interventi riguardanti le opere esistenti che interferiscono con il reticolo idrografico dell'ABR. La progettazione di tali interventi dovrà, comunque, conseguire un significativo miglioramento delle preesistenti condizioni di rischio idraulico e idrogeologico in generale.
4. E' inoltre vietata la tombatura di qualsiasi corso d'acqua, anche dei fossi minori, compresi quelli non disciplinati dal PAI. Limitate tombature sono ammesse solo in casi eccezionali e di comprovata necessità e in ottemperanza alle verifiche e prescrizioni riportate nelle Specifiche Tecniche e nelle Linee Guida emanate dall'ABR. I relativi progetti devono essere sottoposti a parere vincolante dell'ABR.

TITOLO III

ASSETTO DELLE AREE SOGGETTE AD EROSIONE COSTIERA

Art. 27 (Disciplina delle aree a rischio di erosione costiera)

1. Nelle aree a rischio di erosione costiera il PAI persegue l'obiettivo del mantenimento e del recupero delle condizioni di equilibrio dinamico della linea di riva e del ripascimento delle spiagge erose.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
 - c-bis) nel caso in cui l'area a rischio, pur ricadendo nella fascia di 50 metri dalla linea di riva, trovasi in zona retrostante un tratto di costa individuato nel P.A.I. come in equilibrio od in ripascimento, sono consentiti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia, gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'articolo 31, lettere d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e

tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;

- e) interventi puntuali sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
- f) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione;
- g) interventi di mitigazione del rischio e interventi volti ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
- h) occupazioni temporanee realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di mareggiata;
- i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico.

- 3. I progetti presentati presso le Amministrazioni competenti all'approvazione e relativi agli interventi di cui al comma 2 lettera g) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità che illustri gli aspetti morfo-dinamici costieri e dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di ridurre le condizioni di rischio esistenti senza alterare l'equilibrio di tutta l'unità fisiografica costiera. Tali progetti dovranno, comunque, essere sottoposti a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.
- 4. Per tutti gli altri interventi, comma 2 lettere a), b), c), c-bis), d), e, f), h) ed i), non è previsto il parere dell'ABR.
- 5. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere d), e) ed f) i relativi progetti presentati presso le Amministrazioni competenti all'approvazione dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità (a firma congiunta geologo - ingegnere), il quale dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare i processi di erosione ivi registrati e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio.
- 6. Sugli edifici e sulle infrastrutture di competenza comunale già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.
- 7. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

Art. 28 (Disciplina delle aree con pericolo di erosione costiera)

In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio di erosione costiera;
- b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978 senza aumento di superficie e volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo ai processi di ripascimento;
- c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico sanitario;
- d) depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

Nelle aree predette:

- a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini estese su tutta l'unità fisiografica, di valutazioni della stabilità globale della linea di riva e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato;
- b) non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA N. 147 DI ADOZIONE DEL PIR -

ART.5 - punto n.4:

Ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dall'onda di mareggiata.

ART.5 - punto n.5:

L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DELLE COSTE (P.S.E.C)

ESTRATTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE AGGIORNATE DA PARTE DEL COMITATO ISTITUZIONALE CON DELIBERA n.4 del 11 aprile 2016.

Le presenti Norme sostituiscono integralmente i contenuti delle Norme del PAI riguardanti la disciplina delle aree soggette ad erosione costiera (artt.: 9 comma c, 12, 27 e 28 della Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) aggiornate con Delibera di Comitato Istituzionale dell'ABR n° 27 del 02-08-2011 e pubblicate sul BUR della Regione Calabria del 01-12-2011 - Parti I e II - n. 22).

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e contenuti del Piano Stralcio per la Difesa delle Coste

1. Il Piano di bacino - Stralcio Erosione Costiera (di seguito denominato Piano o P.S.E.C.) dell'Autorità di Bacino della Calabria (ABR), coordinato con il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relativo al rischio/pericolo di frana e inondazione, redatto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°13/2005, costituisce Stralcio del Piano di Bacino di cui all'art. 10 della L.R. n. 35/1996 e disciplinato dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Il presente Piano definisce le linee guida in materia di assetto e gestione della fascia costiera, detta le

relative norme di attuazione - generali e specifiche - ed individua le destinazioni d'uso del suolo, allo scopo di:

- a) assicurare la prevenzione dai pericoli di erosione e di inondazione da mareggiata;
- b) impedire nuove situazioni di rischio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, della pianificazione integrata della zona costiera e del controllo della qualità degli interventi;
- c) concorrere alla tutela e alla valorizzazione dei tratti di costa aventi valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale, promuovendo la riorganizzazione, il ridisegno, la riqualificazione ed il recupero dei tratti costieri urbanizzati, al fine di garantire la riconnessione funzionale tra l'entroterra e la costa dove sono più evidenti casi di discontinuità morfologica, preservando i caratteri e le qualità specifiche.

3. Il Piano persegue la salvaguardia, al massimo grado possibile, dell'incolumità delle persone e delle attività economiche, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, degli edifici, dei beni, degli insediamenti di valore storico, architettonico, ambientale, naturalistico, paesaggistico e culturale dal rischio di erosione costiera favorendo, al contempo, la fruizione pubblica e l'utilizzo turistico e ricreativo della fascia costiera, nonché la corretta e sostenibile utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

4. Il Piano individua:

- a) le aree a differente pericolosità da erosione costiera e le relative norme di attuazione;
- b) le azioni finalizzate alla mitigazione ed alla eliminazione delle condizioni di rischio, nonché alla tutela ambientale del sistema costiero;
- c) le linee guida per la progettazione delle opere strutturali di difesa costiera;
- d) le prescrizioni, i vincoli e le norme d'uso finalizzati alla prevenzione di possibili effetti dannosi derivanti da interventi antropici.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Piano si intende per:

a) unità e sub-unità Fisiografica: area marino-costiera, alimentata o meno da corsi d'acqua, delimitata ai margini da morfostrutture quali promontori, capi o, più in generale, da strutture aggettanti, nell'ambito della quale la circolazione di sedimenti rimane confinata entro la profondità di chiusura, con possibili interazioni con le confinanti unità o sub-unità;

b) linea di costa: con riferimento alla definizione data dall'APAT, Dip. Tutela delle Acque Interne e Marine – Serv. Difesa delle Coste, è intesa come confine ultimo tra terraferma e mare, viene descritta con continuità anche in presenza di manufatti (opere di difesa e portuali, moli, ecc.), che da essa si dipartono, ne fanno parte integrante e con cui la stessa mantiene la consistenza topologica.

La linea di costa viene classificata in: 1) naturale, divisa tra costa bassa e alta; 2) artificiale, in corrispondenza dei manufatti ed opere marittime; viene poi classificata fittizia quella che ripropone "fittiziamente", in corrispondenza di opere marittime o di difesa, l'originaria linea di costa;

c) spiaggia emersa: si indica un deposito costiero litorale costituito da sedimenti marini incoerenti (sabbie e/o ciottoli), attuali o recenti, esteso verso terra fino al limite raggiunto dalle onde di tempesta (dune costiere, primi affioramenti rocciosi o manufatti) e verso mare fino alla profondità di chiusura, oltre la quale il movimento dei depositi sabbiosi a causa del moto ondoso può considerarsi nullo. La spiaggia include inoltre eventuali depositi sabbiosi che si formano per effetto della progradazione della linea di costa.

d) costa bassa: corpo sabbioso o sabbioso-ghiaioso formato dalla spiaggia emersa e da quella sommersa di estensione e larghezza generalmente rilevanti;

- e) costa alta:** fronte di rocce lapidee che originano falesie e versanti generalmente ripidi, privi di spiaggia al piede o con spiagge ghiaioso-ciottolose di ampiezza ridotta;
- f) falesia:** parete rocciosa a picco sul mare o sulla spiaggia emersa, che può essere considerata attiva o inattiva in base al fenomeno di erosione che il moto ondoso esercita direttamente al suo piede;
- g) inondazione per mareggiata o run-up (risalita onda):** invasione di una costa bassa o dell'area a tergo di un'opera di difesa da parte delle onde incidenti;
- h) erosione:** arretramento della linea di costa per effetto dell'azione del moto ondoso;
- i) area a pericolosità da erosione:** fascia costiera potenzialmente interessata da fenomeni di arretramento della linea di costa articolata su 3 livelli di pericolosità secondo le specifiche riportate nella Relazione di Piano;
- l) fronte mare:** ambiti costieri potenzialmente esposti all'azione diretta del moto ondoso;
- m) rischio: entità del danno atteso in seguito al verificarsi di fenomeni d'inondazione da mareggiata o erosione.
- n) linea di retrospiaggia:** limite raggiunto dalle onde di tempesta (dune costiere, primi affioramenti rocciosi o manufatti).
- o) zona di retrospiaggia:** entroterra costiero immediatamente adiacente alla spiaggia emersa.

Articolo 4 - Ambiti territoriali di applicazione

1. Le presenti norme, aventi efficacia su tutte le aree costiere dei Comuni rientranti nella competenza territoriale dell'Autorità di Bacino della Calabria elencati in Allegato, si applicano:

- a) sulla fascia costiera compresa, per convenzione, entro i seguenti limiti dalla linea di costa:
 - a. a mare, fino alla linea batimetrica -20 mt, estesa al perimetro delle aree protette dei parchi marino-costieri e delle aree naturali protette, ove presenti;
 - b. a terra, fino ai limiti perimetrati nelle carte della pericolosità;
- b) agli interventi e alle azioni, nell'unità fisiografica e nei bacini idrografici afferenti, che determinano la modifica delle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinico delle aree costiere.

2. Il P.S.E.C. concorre, unitamente al PAI, alla composizione del Piano di Bacino.

Articolo 6 - Efficacia ed effetti del Piano Stralcio per la Difesa delle Coste

- 1. Le Norme di Attuazione del progetto di P.S.E.C. sono tutte immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione nel B.U.R.C. dell'avviso di avvenuta adozione del progetto di Piano da parte del Comitato Istituzionale.
- 2. **Fino alla data di pubblicazione nel B.U.R.C. dell'avviso di adozione del progetto di Piano, restano in vigore le NAMS, adottate dall'Autorità di Bacino con delibera del Comitato Istituzionale n. 27 del 02/08/2011 e pubblicate sul BURC del 01-12-2011 - Parti I e II - n. 22).**
- 3. A decorrere dalla medesima data di adozione del progetto di Piano, gli Enti competenti non possono rilasciare permessi di costruire, concessioni ed autorizzazioni, in contrasto con il contenuto delle presenti Norme di Attuazione e delle relative prescrizioni. Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolari atti assentivi emessi prima dell'adozione del presente Piano, che abbiano avuto effettivo e regolare inizio, fermo restando l'attivazione delle misure di protezione civile.

4. Il Piano entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di avvenuta adozione dello stesso da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Calabria.
5. I Piani di Protezione Civile di cui alla legge n. 225/1992 e i Piani Urbanistici Comunali e Provinciali di cui alla Legge Regionale n° 19/2002 e ss.mm.ii., devono essere adeguati ai contenuti del presente Piano.
6. Ai fini del rilascio dei titoli necessari alla realizzazione di interventi edilizi, anche in sanatoria, le Amministrazioni procedenti verificano preventivamente che le opere da assentire siano conformi alle prescrizioni del presente Piano. Le opere realizzate dopo l'adozione del P.S.E.C. e in violazione alle relative Norme di Attuazione non sono sanabili. In ogni caso l'A.B.R. non esprime pareri su sanatorie e/o condoni edilizi.
7. Le norme di cui al presente Piano non sostituiscono eventuali norme più restrittive vigenti in materia di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale regionali, provinciali e comunali, ovvero in altri piani di tutela del territorio.

Articolo 7 - Criteri di progettazione e studi di compatibilità

1. In tutte le zone delimitate dal presente Piano, tutti i provvedimenti che autorizzano interventi o attività lungo la costa devono essere basati su preventive valutazioni degli effetti che essi possono produrre sulle condizioni di pericolosità e rischio di erosione costiera e sulla tutela degli ecosistemi.
2. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa dai fenomeni di erosione costiera sono indicati nelle "Linee Guida per la Progettazione ed Esecuzione degli Interventi" redatte nel 2006 nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro difesa del Suolo – Erosione delle Coste (scaricabili dal sito istituzionale dell'ABR: www.regione.calabria.it/abr).
3. Per le zone delimitate dal presente Piano interessate da possibili risalite dell'onda (run-up), le opere e le attività consentite sono comunque subordinate alla redazione di uno studio di compatibilità idraulico-marittimo e sedimentologico (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere) commisurato alla natura e all'importanza dell'intervento. Detto Studio dovrà essere conforme ai contenuti minimi riportati nelle "Linee Guida" di cui al precedente comma 2.

TITOLO II - DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPO I – PRESCRIZIONI PER LE AREE CON PERICOLO DI EROSIONE COSTIERA

Art. 8 Individuazione delle aree con pericolo di erosione costiera e prescrizioni generali

1. Il Piano, sulla base della procedura riportata nella Relazione generale, individua le aree soggette a pericolo di erosione costiera così come riportate nella "Carta della pericolosità" (Elaborato 1.5.1) che distingue:
 - a) aree con alta pericolosità (P3);
 - b) aree con media pericolosità (P2);
 - c) aree con bassa pericolosità (P1);
2. Infrastrutture, manufatti ed edifici, interessati anche parzialmente dalle suddette aree di pericolosità, sono da considerare interamente soggetti alla disciplina della classe di appartenenza più di alta.
3. Nelle suddette aree continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di

adozione del presente Piano, osservando le cautele, le disposizioni ed i vincoli contenute negli articoli seguenti.

4. Le prescrizioni di cui ai seguenti articoli non si applicano alle opere già autorizzate, e per le quali vi sia stato effettivo e regolare inizio lavori alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5; il Comune dovrà comunque tener conto della vulnerabilità degli immobili ai fini della redazione del Piano di Protezione Civile e delle relative misure di attuazione.
5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi nelle zone di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a) non aumentare le condizioni di pericolosità e di rischio, garantendo al contempo il recupero e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi;
 - b) non costituire un elemento pregiudizievole alla realizzazione di eventuali interventi per la riduzione o eliminazione della pericolosità e del rischio esistenti;
 - c) non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
 - d) rispondere a criteri di sostenibilità ambientale e di basso impatto ambientale.
6. I livelli di pericolosità individuati sulla cartografia del presente Piano sono stati definiti con procedura analitica estesa a tutta la costa. In alcune situazioni morfologiche particolari caratterizzate dalla presenza di importanti rilevati stradali e/o ferroviari o di altre infrastrutture e di efficienti opere di difesa costiera è necessario, per la corretta valutazione dei livelli di pericolosità, condurre degli approfondimenti tecnici basati su analisi di dettaglio che riguardano in particolare lo stato di consistenza e di efficienza delle opere di difesa realizzate e dei rilevati stradali e/o ferroviari per valutare il reale grado di pericolosità.
7. Alle aree al di sopra della quota di 10 metri s.l.m. o retrostanti rilevati ferroviari, perimetrate a pericolosità da erosione costiera nel progetto di Piano, viene attribuito un livello di bassa pericolosità (P1).

Art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3)

1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione delle strutture esistenti senza ricostruzione;
 - b) realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale;
 - c) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di volumi;
 - d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
 - e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di retrospiaggia già urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 1. Aree protette da efficienti opere di difesa costiera;
 2. Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e infrastrutturali;
 - f) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;

- g) interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
 - h) interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti terminali dei corsi d'acqua (esclusa la spiaggia emersa, così come definita all'art. 2) che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera;
 - i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti;
 - j) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;
 - k) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie, canali) e di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la spiaggia emersa così come definita al precedente art. 2;
 - l) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica;
2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i) non è previsto il parere dell'ABR;
 3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni;
 4. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l), e di manutenzione straordinaria di cui alla lettera i) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere), redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR. Al fine di snellire i tempi di espressione del suddetto parere di cui comma 3, è auspicabile un confronto tecnico con l'ABR già in fase di redazione del progetto preliminare.
 5. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.
 6. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.
 7. Nelle aree a pericolosità P3 è, inoltre, prescritto quanto segue:
 - a) L'utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.
 - b) Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non vengono utilizzate,

dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

Art. 10 Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera (P2)

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti in area a pericolosità P3 di cui al precedente art. 9, sono ammessi anche:
 - a) gli interventi di soprelevazione;
 - b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;
 - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (esclusa la realizzazione di locali interrati o seminterrati) a condizione che siano presenti ostacoli naturali o antropici (comprese le opere di difesa costiera) ritenuti idonei a contrastare l'azione del moto ondoso.
 - d) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati o seminterrati;
 - e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle sovraelencate, corredate da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere) e redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera e) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni.

Art. 11 Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera (P1)

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità P2 e P3, è ammessa anche la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, previo adeguato studio di compatibilità (a firma congiunta geologo - ingegnere) dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR, da presentare presso gli uffici competenti all'approvazione.
2. In presenza di costa alta e/o falesia, non ricadenti nelle perimetrazioni con pericolo di frana del PAI, la realizzazione di opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, necessitano di adeguato studio di compatibilità geomorfologica che valuti le condizioni di stabilità del versante in riferimento anche all'azione di scalzamento al piede ad opera del moto ondoso.

Articolo 12 - Interventi per la riqualificazione delle aree costiere

1. In tutto l'ambito territoriale di applicazione del presente Piano, nel rispetto dei precedenti articoli sono ammessi:
 - a) gli interventi di sistemazione, miglioramento, conservazione, recupero e riqualificazione paesaggistica e ambientale di tratti di costa finalizzati a ridurre il rischio, che favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali e la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, anche attraverso processi di recupero naturalistico botanico e faunistico;
 - a) gli interventi di difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare che sono assoggettati sia alle presenti norme (art. 9 comma 1 lettera g) sia alle Norme del PAI (pericolosità idraulica).

CAPO III - PIANI URBANISTICI E CONCESSIONI DEMANIALI

Art. 14 - Destinazione urbanistica della fascia costiera

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica ai contenuti e alle disposizioni del presente Piano e nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo al rischio di erosione costiera e di inondazione per mareggiata e alle prescrizioni di settore in tema di tutela del paesaggio e dell'ambiente, di accessibilità e visitabilità degli arenili e per la rimozione delle barriere architettoniche.

Art. 15 - Rilascio di concessioni demaniali

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate, rinnovate e revocate dagli Enti competenti in conformità e nel rispetto dei contenuti del presente Piano.

Art. 16 - Opere portuali

1. La realizzazione di opere portuali, ovvero la riqualificazione, il potenziamento e gli ampliamenti di quelle già esistenti, nonché gli altri interventi infrastrutturali lungo la costa, devono essere corredati dallo studio di compatibilità, redatto secondo i criteri di cui alle citate Linee Guida per la progettazione degli interventi, da sottoporre a parere e approvazione del Comitato Istituzionale dell'ABR.

ALLEGATO 2

REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

TABELLA A (P.I.R.)

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari (CAP V, Art. 18)
--

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina:
- 2 stelle marine:
- 3 stelle marine:
- 4 stelle marine:
- 4 stelle marine super:

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c. d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c. d. "facoltativi":

fascia	n. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da 6 a 9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	

Requisiti obbligatori

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$
1.	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1 % - 5 %	6 % - 10 %	11 % - 15 %	> 15 %
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	3 ml - 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ml	2 ml - 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	sedia a sdraio	lettino	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8.	Docce	min. 1 ogni 50 punti ombra	min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra

Requisiti facoltativi

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi S$
1.	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura					
2.	Area giochi per bambini					
3.	Intrattenimento bambini					
4.	Edicola					
5.	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...)					
7.	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina, ...)					
8.	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...)					
9.	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)	da 1 a 3 requisiti posseduti	da 3 a 6 requisiti posseduti	da 6 a 9 requisiti posseduti	da 9 a 12 requisiti posseduti	oltre 12 requisiti posseduti
10.	Lingue estere parlate dal personale					
11.	Servizio informazioni turistiche					
12.	Pannelli solari per la produzione di energia					
13.	Parcheggio					
14.	Dog parking					
15.	Connessione a internet e servizio telefax					
16.	Punti musica					

ALLEGATO 3

OPERE MINORI NON SOGGETTE AL DEPOSITO/AUTORIZZAZIONE PRESSO IL SERVIZIO TECNICO REGIONALE AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SISMICA

Gli interventi ricadenti nelle tipologie di seguito elencati sono esclusi dall'assoggettabilità alle procedure previste dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia di edilizia sismica. Essi dovranno comunque essere realizzati conformemente a quanto disposto dalle NTC 2008 e, per essi, il Direttore dei Lavori, dovrà certificare la regolare esecuzione e la conformità di quanto eseguito alle norme tecniche predette, dandone comunicazione agli uffici tecnici o sportelli unici delle Amministrazioni Comunali.

OPERE ACCESSORIE

1. Ponteggi provvisori, realizzati per la manutenzione, ristrutturazione e/o protezione di edifici. Le verifiche sismiche possono emettersi qualora ricorrano i presupposti di cui al punto c.2.4.3 ultimo capoverso delle NTC 2008 "Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono emettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni;
2. Manufatti e macchinari semplicemente poggiati al suolo, non ancorati e resi stabili per gravità o tramite contrappesi;
3. **Opere di facile rimozione da realizzare sul demanio marittimo e aventi le caratteristiche di quelle riportate al comma 21 lettere a) e b) dell'art. 9 della LR n. 17 del 21.12.2005, per come disposto dall'art. 10 comma 4 del PIR Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative - adottato dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 147 del 12/06/2007;**
4. Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima sa 2.00 m, da realizzare per recingere lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone. L'altezza del muro va misurata tra la massima elevazione dello stesso e il punto più depresso del terreno. In tale caso e per le aree precitate, rientrano anche i muri di recinzioni realizzati in sovrapposizione a muri di contenimento di altezza massima s a 1.00 m e altezza complessiva s a 2.00 m;
5. Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima sa 1.20 m, finalizzati alla recinzione di lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche. L'altezza va misurata tra la massima elevazione del muro e il punto più depresso del terreno;
6. Pilastri in c.a. a sostegno di cancelli con altezza s a 3.00 m e dimensione in sezione s a 0.40x0.40 m² o in acciaio;
7. Pergolati, gazebo, chioschi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura s a 0.25 KN/m² (teli, incannucciato, polycarbonato, pannelli lisopan, ecc.), di altezza massima sa 3.50 m rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie s a 30 m², purché siano realizzati a piano terra o seminterrato, oppure ai piani superiori nel rispetto dei sovraccarichi assunti a base di calcolo della struttura sottostante;

8. Piscine prefabbricate di superficie sa 100 m² di profondità s a 2.00 m (di cui fuori terra s 0.50 m), ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato e dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;
9. Vasche fuori terra di altezza s a 1.20 m e volume s 30 m³;
10. Vasche prefabbricate in c.a. di volume s a 10 m³ per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché non interferiscano strutturalmente con strutture vicine e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
11. Serre per la coltivazione di fiori, piante, ortaggi ecc., aventi copertura con tetti in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima s a 3.50 m rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato;
12. Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale aventi misure interne sa 2.00 m in lunghezza, larghezza ed altezza;
13. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello sa 1.50 m;
14. Opere cimiteriali, tipo ossario o edicole funerarie (con esclusione delle cappelle gentilizie) di altezza s a 2.40 m (esclusa eventuale scarpa di fondazione di altezza s a 0.20 m) di larghezza s a 1.80 m purché la struttura portante sia indipendente da strutture adiacenti;
15. Locali ad uso servizi quali rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie sa 20 m² e altezza s 2.50 m realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente sa 0,5 KN/m²;
16. Locali tecnici ubicati a piano di campagna e separati strutturalmente da altri corpi di fabbrica, destinati alla protezione di impianti tecnologici, aventi misure interne in altezza sa 2.20 m e larghezza sa 2.00 m e comunque aventi una superficie in pianta s 10 m²;
17. Strutture di sostegno per dispositivi d'illuminazione, segnaletica stradale, pannelli pubblicitari, insegne e simili, isolate e non ancorate agli edifici, e qualora ancorate agli edifici aventi un peso complessivo sa 1.00 KN, dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;
18. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale;
19. Pannelli solari e fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di sostegno (quali pali, portali ecc.) di altezza sa 3.00 m dal livello del terreno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, purché associati ad impianti di energetica di potenza inferiore a quella prevista dalle Leggi Regionali vigenti in materia;
20. Pannelli solari e fotovoltaici gravanti sulla costruzione, il cui peso sia s al 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);
21. Realizzazione di massetti in calcestruzzo, anche armato o debolmente armato, posati in piano e su porzioni di terreno delimitate, finalizzati a livellare il sottostante terreno e destinati a non svolgere funzioni di fondazione e/o ancoraggio di qualsiasi tipo di manufatto o struttura;
22. Opere di ingegneria naturalistica quali briglie in legname e pietrame, difesa spondale con palificata a parete singola e talee, muri cellulari in legname fino ad un'altezza s a 1.50 m, purché il progetto sia corredato di studio geologico e relativi elaborati;
23. Cunette e fossi di guardia, briglie minori ed altre opere di presidio con fondazioni dirette e senza ancoraggi aventi altezza sa 1.00 m.

INTERVENTI SU OPERE ESISTENTI

1. Tutti gli interventi su elementi non strutturali, che possano inquadrarsi quali manutenzioni ordinarie di manufatti esistenti e che non comportino incrementi dei carichi unitari assunti in sede di calcolo, cambio di destinazione d'uso e classe d'uso dell'esistente più onerosi ovvero con incremento dei carichi agenti;
2. Realizzazione di nuove aperture su muratura di tamponamento (o tramezzature di spessore > 0.10 m) degli edifici con struttura portante intelaiata qualora siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) la tamponatura o tramezzature su cui deve essere realizzata l'apertura non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale;
 - b) le nuove aperture da realizzare non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano dei semplici travetti prefabbricati con funzioni di architravi;
 - c) la superficie della nuova apertura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui l'apertura stessa deve essere realizzata;
3. Chiusura di aperture esistenti negli edifici con struttura portante intelaiata, qualora gli interventi non richiedano la realizzazione di nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale e la superficie della nuova chiusura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui la chiusura stessa deve essere realizzata;
4. Interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture, ecc.) che non comportano variazioni in aumento del carico unitario per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;
5. Chiusure di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,20$ KN/m² e comunque $\leq 0,5$ KN/ml;
6. Scale autoportanti di servizio, interne ed esterne agli edifici, di tipo prefabbricato con qualsivoglia tipologia costruttiva, con larghezza della pedata ≤ 0.90 m, delle quali siano forniti gli elementi tecnici principali (ad es. scheda tecnica della ditta fornitrice), lo schema statico e gli ancoraggi alla struttura portante della costruzione, purché i carichi trasmessi da tali elementi alla struttura principale siano compatibili con i calcoli statici di progetto (o di verifica in caso di inserimento su edifici esistenti);
7. Realizzazione di aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.00 m² e senza intaccare le nervature;
8. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,20$ KN/m² ancorati alle strutture;
9. Rifacimento di elementi dell'orditura minuta, del tavolato e del manto della copertura (per coperture in legno o acciaio), e, nella misura massima del 20% della superficie in pianta, anche di elementi dell'orditura principale con materiali della stessa tipologia;
10. Installazione di montacarichi e piattaforme elevatrici aventi una portata ≤ 1.00 KN dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, interni o esterni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali, sono esclusi gli impianti da cantiere;
11. Installazione di antenne, tipo parabole e similari, su strutture esistenti (edifici, ponti, serbatoi, tralicci, ecc.) aventi peso ≤ 25 Kg, diametro ≤ 1.30 m, braccetto di collegamento con la struttura esistente ≤ 0.30 m, dotate di certificato e/o brevetto ministeriale.

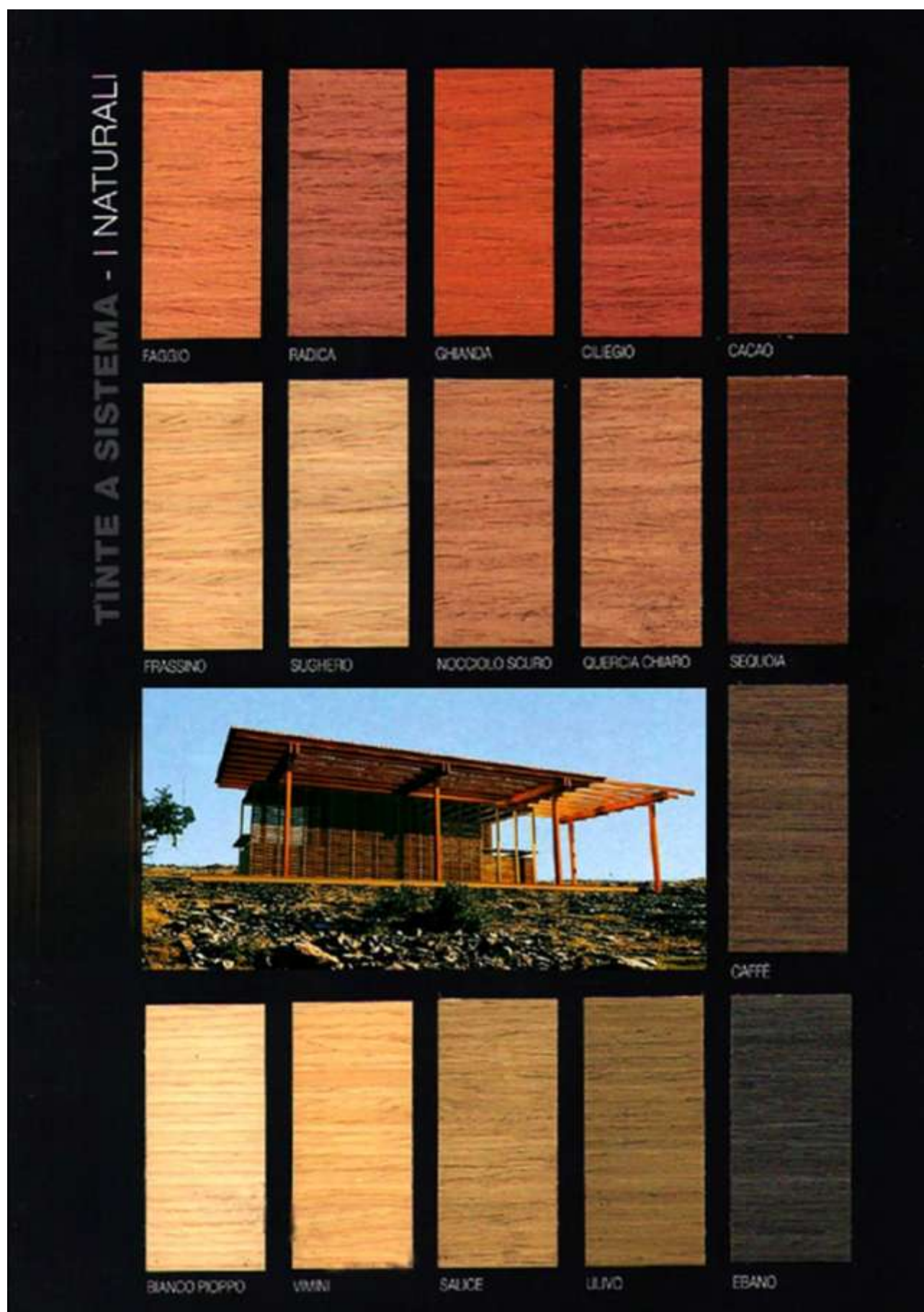
ALLEGATO 4

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

NORME DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL P.C.S. DEL COMUNE DI SCILLA.

- Art.1 del **decreto-legge 5 ottobre 1993, n°400**, recante “**Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime**”, convertito, con modificazioni, dalla **legge 4 dicembre 1993, n°494**, come modificato dall'art. 10 della legge 8 luglio 2003, n°172 e come ulteriormente modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007), commi 250-256;
- **Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto del 30.03.1942, n.327**, (Testo aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 230.) **e relativo Regolamento di esecuzione**, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 15 febbraio 1952 n. 328: CAPO I – Demanio Marittimo;
- **Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative su aree di demanio marittimo, lacuale e fluviale di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616**;
- **D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509: Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto**;
- **Decreto Ministero dei trasporti e navigazione 5 agosto 1998 n.342: Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per le finalità turistico - ricettive**;
- **Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti 31 dicembre 2001 n. 260/D2: approvazione dei modelli D1 e D2 concernenti le istanze di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime**;
- **Legge Urbanistica della Calabria n. 19 del 16.04.2002 e s.m.i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio)**;
- **QTRP (Quadro territoriale a valenza paesaggistica), adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016.**
- **L. n. 145 del 30.12.2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, art. 1 comma 216 e commi da 675 a 685.**
- **Legge regionale 21 dicembre 2005, n°17 “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;** (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n. 7, 26 febbraio 2010, n. 8, 30 luglio 2010, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 aprile 2015, n.11, 29 giugno 2016, n. 15, 27 dicembre 2016, n. 44 , 6 aprile 2017, n. 7 e 9 maggio 2017, n. 16)
- **Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, approvato con delibera del Consiglio Regionale n°147 in data 14/06/2007;**
- **Nota Regione Calabria _ Dipartimento n.8 _ Urbanistica e governo del Territorio Prot. n.0238891 del 06/07/2012: Rilascio Concessioni Demaniali Marittime - necessità della procedura di evidenza pubblica.**
- **Norme di tipo idrogeologico, e interventi regionali in materia di tutela dell'erosione marina (P.A.I - P.S.E.C.);**

- **Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche** (Legge n. 118 del 30/03/1971; D.P.R. n. 384/78; Legge n. 13 del 09/01/1989; D.M. LL.PP. n. 286/89. Le modalità applicative della legge 104/92 in relazione agli impianti di balneazione fornite dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992. La legge 494 del 1993.
- **Circolari emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di utilizzazione del demanio marittimo.**
- **Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 28/01/2013 n.12 "Integrazioni e modifiche alla DGR n.330 del 22/07/2011_ "opere minori non soggette a deposito/autorizzazione da parte del servizio tecnico regionale ai sensi delle norme vigenti in materia di edilizia sismica"**



TINTE A SISTEMA - I COLORATI





COMUNE DI SCILLA

Provincia di Reggio Calabria

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 18

SEDUTA DEL 30/03/2011

Oggetto: *Regolamento utilizzazione area portuale.*

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno TRENTA del mese di MARZO, con inizio alle ore 20,15, il Consiglio Comunale di Scilla si è riunito nella Sala delle Adunanze, in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione, al fine di discutere diversi argomenti all'ordine del giorno.

La seduta è stata convocata per determinazione del Sindaco ed inviata come da avvisi scritti in data 24.03.2011 e 25.03.2011 e consegnati a norma di legge dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione. Alla chiamata dell'argomento di cui all'oggetto sopra indicato sono presenti i consiglieri come dal prospetto sotto riportato:

1	CICCONE avv. GAETANO	Si	10	CAMBARERI DOMENICO	Si
2	BELLANTONI FRANCESCO G.	Si	11	FAVA FRANCESCO	Si
3	VITA ANTONINO	Si	12	FEDERICO GIUSEPPE	Si
4	PALADINO GIROLAMO	No	13	SANTACROCE ANTONIO	Si
5	MOLLIKA DOMENICO	No	14	PERINA SANTO	Si
6	COTRONEO FILIPPO	Si	15	CAMBARERI ANTONIO	Si
7	DIANO DOMENICO	Si	16	PIRROTTA ANTONIO	Si
8	ARBITRIO PASQUALE	Si	17	GIORDANO ROCCO	No
9	MANGERUCA PIETRO	Si			

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. CICCONE avv. GAETANO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa ROSSANA BELLANTONI.

La seduta è pubblica.

Preliminarmente si dà atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, e pertanto:

Il Responsabile del Servizio Ing. Antonio D. Caratozzolo	- ha espresso parere Favorevole;
Il Responsabile del Servizio rag. Rodolfo Fontana	- ha espresso parere Favorevole;

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 18 del 30/03/2011

IL SINDACO

Introduce ed illustra il presente argomento all'ordine del giorno.

Chiede di intervenire Perina, il quale, avutane facoltà, dichiara che l'area di regolamentazione è molto compressa: rileva che la medesima area è allo stato interdetta alla libera circolazione perché i lavori di messa in sicurezza non sono stati avviati. Afferma di non comprendere il motivo della proposta.

Conclude il sindaco affermando che non tutta l'area è interdetta e fa presente che comunque il regolamento avrà vigenza completa all'esito dei lavori di messa in sicurezza della rupe.

Pone, quindi ai voti la proposta di deliberazione ed il consigliere Cambareri A., a nome del gruppo Uniti per Rinnovare, anticipa l'astensione con dichiarazione di voto, mediante lettura di documento di cui chiede allegazione a verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

CHE le funzioni amministrative, nei porti di rilevanza regionale e interregionale - legge n. 88 del 16/03/2001 - , sono state trasferite ai comuni dalla Regione Calabria, con legge n. 17 del 12/12/2005 ,

CHE l'anno 2009 il giorno 25 del mese di novembre , tra la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ed il Comune di Scilla e' stato sottoscritto un verbale definendo le competenze e l'assetto funzionale delle aree e delle banchine portuali al fine di poter emanare provvedimenti normativi di competenza comunale per la disciplina delle attività marittime , turistico-ricreative a carattere stagionale , della sosta (parcheggio) , degli accosti, del rimessaggio delle barche , della circolazione pedonale e veicolare e della sicurezza della navigazione ;

CHE in funzione di tale accordo , l'Amministrazione Comunale ha definito gli indirizzi afferenti i parametri per la realizzazione di aree attrezzate di pertinenza delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto si vuole fornire agli operatori economici una adeguata strumentazione per la realizzazione di aree attrezzate di pertinenza della loro attività , al fine di non pregiudicare la possibilità di sfruttamento di dette aree ;

CONSIDERATO che tali parametri possono essere confermati nel " Regolamento di destinazione funzionale delle aree e banchine nell'ambito del porto " ;

VISTO lo schema di regolamento di destinazione funzionale delle aree e banchine nell'ambito del porto predisposto dall'ufficio tecnico il quale prevede anche l'installazione di chioschi da destinare ad attività turistico-ricreative a carattere stagionale ;

PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dal predetto regolamento, parte delle banchine " Ruffo di Calabria " saranno destinate anche a parcheggio;

VISTO che gli scali di alaggio sono destinati solo alle imbarcazioni per il normale rimessaggio ;

VISTO che su di un lato dello scalo di alaggio lato Ovest sarà lasciato un corridoio per l'alaggio delle imbarcazioni da diporto ;

uditi gli interventi;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciato dai rispettivi responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO lo Statuto Comunale;

Presenti 14 assenti 3 (Mollica, Paladino, Giordano), con voti favorevoli 10, astenuti

4 (Cambareri A., Perina, Santacroce, Pirrotta) espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento della " Destinazione funzionale delle aree e banchine nell'ambito del porto di Scilla, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ;

2) di trasmettere la presente deliberazione alla Capitaneria di Porto ;

- Quindi, con separata votazione,

Presenti 14 assenti 3 (Mollica, Paladino, Giordano), con voti favorevoli 10, astenuti

4 (Cambareri A., Perina, Santacroce, Pirrotta) espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 4° comma D.lgt. 267/2000, ravvisandone opportuni motivi di urgenza.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 18 del 30/03/2011



COMUNE DI SCILLA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

GRUPPO CONSILIARE
(PER RINNOVARE)

Scilla li 30/03/2011

Mostrazione di voto punto 10 dell'o.d.g. (Regolamento area portuale)

Quasi un anno fa è stato adottato, da questo Consiglio comunale, il Piano Regolatore di spiaggia che comprendeva anche la regolamentazione dell'area portuale. In questa sede si propone l'adozione di un Regolamento (parziale) del citato Piano Regolatore.

Per la parte il fatto che il Regolamento dovrebbe comprendere ed interessare tutto il Piano Regolatore, ci sembra illogico intervenire soltanto sull'area portuale ed in generale intervenire in questo momento in cui non si ravvisa nessuna necessità.

Come tutti sappiamo l'area portuale, nella zona vicina alla rupe, è interessata da opere di consolidamento che, quasi sicuramente, saranno iniziati nella prossima estate e, probabilmente sospesi successivamente. Inoltre, è da considerare che, a metà maggio si terranno le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale.

Fatta questa premessa, riteniamo che il Consiglio comunale, in questa fase, debba limitarsi a trattare argomenti di ordinaria amministrazione che riguardano provvedimenti dovuti o che si pongono quali elementi di continuità di altri provvedimenti in itinere. Trattare le decisioni da assumere per una strada il cui iter è già iniziato è faticoso, trattare l'adesione ad un accordo fra i vari Comuni è anche possibile, ma trattare tutto dieci dell'ordine del giorno "Regolamento utilizzazione area portuale" nell'ultimo Consiglio comunale, riteniamo sia fuori luogo. Potrebbe sorgere anche il sospetto che tale provvedimento giovi a qualcuno o per qualche scopo elettorale e quindi il dubbio che debba essere un atto clientelare per favorire qualche associazione o qualche privato cittadino. Sarebbe logico che provvedimenti del genere fossero assunti all'inizio della legislatura o anche nel corso della stessa, se previsti nelle dichiarazioni programmatiche. Assunti invece alla fine della legislatura, quando non c'è più il tempo per avviarli e per funzionare, in armonia con altri, nello sviluppo di un progetto di attività complessive rischia di assumere decisioni inutili ove non dovessero essere condivise da chi, successivamente, dovrebbe dar loro seguito. L'altra ipotesi è quella che tali provvedimenti ottinano "tanto per fare" e che siano utili a qualcuno o che servano a raggiungere la fine elettorale di tipo clientelare.

Noi rifiutiamo questa logica ed invitiamo il Sindaco, la Giunta e la Maggioranza ad astenersi dall'assumere deliberazioni del genere proprio perché esse possono generare dubbi o dubbi e false aspettative fra gli eventuali beneficiari dei provvedimenti stessi cui non deve ingiustamente carpita la buona fede.

Per i motivi esposti ci asteniamo dalla votazione.

COMUNE DI SCILLA
- RC -

**DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE E BANCHINE NELL'AMBITO DEL
PORTO DI SCILLA
- REGOLAMENTO -**

Considerato che le funzioni amministrative, nei porti di rilevanza regionale e interregionale – legge n. 88 del 16/03/2001 –, la Regione Calabria, con legge n. 17 del 12/12/2005, le ha trasferite ai Comuni, l'anno 2009 il giorno 25 del mese di novembre, tra la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ed il Comune di Scilla è stato sottoscritto un verbale definendo le competenze e l'assetto funzionale delle aree e delle banchine portuali al fine di poter emanare *provvedimenti normativi* di competenza comunale per la disciplina delle attività marittime, turistico-ricreative a carattere stagionale, della sosta (parcheggio), degli accosti, del rimessaggio delle barche, della circolazione pedonale e veicolare e della sicurezza della navigazione.

Il presente *Regolamento* inquadra le modalità di utilizzo dell'aree, così come definito nel verbale sopradetto:

- Banchina Ruffo di Calabria destinata all'ormeggio di unità da diporto;
- Scali di alaggio Ovest ed Est saranno utilizzati per lo stazionamento delle sole unità da pesca e, per particolari e temporanee esigenze, anche dalle unità da diporto. Per ogni scalo deve essere lasciata una zona libera di 5 mt. da utilizzare per il varo e l'alaggio di altre unità navali;
- L'area della Banchina " Ruffo di Calabria – A- ", così come riportato nel verbale, sarà destinata in parte alla sosta di autovetture ed in parte ad attività turistico-ricreative a carattere stagionale. In vicinanza dello scalo di alaggio Ovest sarà delimitata una zona larga mt. 2,50 per il posizionamento di una gru gommatata per il varo e l'alaggio di unità navali;
- L'area della Banchina " Ruffo di Calabria – B- ", posta tra lo scalo di alaggio Ovest e lo scalo di alaggio Est, sarà destinata in parte alla sosta dei residenti ed in parte ad attività turistico-ricreative a carattere stagionale. Su questa banchina troveranno posto un punto ristoro- chiosco - ed una piccola zona dove collocare una tenda a supporto dell'attività del parcheggio dei natanti nello specchio d'acqua;

- Zona indicata come parcheggio – " C " -, posta tra la rupe e la strada di collegamento al quartiere di Chianalea , sara' destinata in parte a sosta autovetture ed in parte ad attivita' turistico-ricreative a carattere stagionale ;
- Zona " Piazzetta " sara' destinata in parte a sosta pedonale ed in parte ad attivita' turistico-ricreative a carattere stagionale ;
- Zona Banchina " Scoglio di Ulisse " viene destinata all'ormeggio di unita' da pesca . Sara' consentito solo il transito di autovetture di soggetti che devono raggiungere le unita' da pesca ormeggiate al successivo molo foraneo . Questo transito puo' essere concesso dopo che il Comune provvedera' a delimitare il ciglio banchina con il posizionamento di idonei transennamenti ;
- Molo foraneo sara' destinato all'ormeggio di:
 - unita' navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia e dei Carabinieri ;
 - unita' navali addette al traffico passeggeri , alle imbarcazioni e natanti da diporto in transito ;
 - unita' da pesca limitatamente al tempo necessario per le operazioni di imbarco e/o sbarco delle attrezzature da pesca e per lo sbarco del pescato.

La viabilita' di accesso al Porto e' costituita da una strada intitolata a San Francesco da Paola che,attraverso la galleria paramassi, immette alle aree portuali .

Tra la base della Rupe e le banchine " Ruffo Di Calabria " esiste una strada che collega la strada di accesso al Porto ed il Quartiere di Chianalea dove e' consentito la solo viabilita' pedonale ai residenti ed ai visitatori .

Al presente regolamento e' allegata una planimetria dell'utilizzo delle suddette aree da parte dell'amministrazione comunale .

Per il Comune di Scilla

COMUNE DI SCILLA
- RC -

**DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE E BANCHINE NELL'AMBITO DEL
PORTO DI SCILLA
- REGOLAMENTO -**

Considerato che le funzioni amministrative, nei porti di rilevanza regionale e interregionale - legge n. 88 del 16/03/2001 - , la Regione Calabria, con legge n. 17 del 12/12/2005, le ha trasferite ai Comuni, l'anno 2009 il giorno 25 del mese di novembre, tra la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ed il Comune di Scilla e' stato sottoscritto un verbale definendo le competenze e l'assetto funzionale delle aree e delle banchine portuali al fine di poter emanare *provvedimenti normativi* di competenza comunale per la disciplina delle attivita' marittime, turistico-ricreative a carattere stagionale, della sosta (parcheggio), degli accosti, del rimessaggio delle barche, della circolazione pedonale e veicolare e della sicurezza della navigazione.

Il presente *Regolamento* inquadra le modalita' di utilizzo dell'aree, cosi' come definito nel verbale sopradetto:

- Banchina Ruffo di Calabria destinata all'ormeggio di unita' da diporto;
- Scali di alaggio Ovest ed Est saranno utilizzati per lo stazionamento delle sole unita' da pesca e, per particolari e temporanee esigenze, anche dalle unita' da diporto. Per ogni scalo deve essere lasciata una zona libera di 5 mt. da utilizzare per il varo e l'alaggio di altre unita' navali;
- L'area della Banchina " Ruffo di Calabria -A-", cosi' come riportato nel verbale, sara' destinata in parte alla sosta di autovetture ed in parte ad attivita' turistico-ricreative a carattere stagionale. In vicinanza dello scalo di alaggio Ovest sara' delimitata una zona larga mt. 2,50 per il posizionamento di una gru gommata per il varo e l'alaggio di unita' navali;
- L'area della Banchina " Ruffo di Calabria - B- ", posta tra lo scalo di alaggio Ovest e lo scalo di alaggio Est, sara' destinata in parte alla sosta dei residenti ed in parte ad attivita' turistico-ricreative a carattere stagionale. Su questa banchina troveranno posto un punto ristoro- chiosco - ed una piccola zona dove collocare una tenda a supporto dell'attivita' del parcheggio dei natanti nello specchio d'acqua;

- Zona indicata come parcheggio – " C " -, posta tra la rupe e la strada di collegamento al quartiere di Chianalea , sara' destinata in parte a sosta autovetture ed in parte ad attivita' turistico-ricreative a carattere stagionale ;
- Zona " Piazzetta " sara' destinata in parte a sosta pedonale ed in parte ad attivita' turistico.ricreative a carattere stagionale ;
- Zona Banchina " Scoglio di Ulisse " viene destinata all'ormeggio di unita' da pesca . Sara' consentito solo il transito di autovetture di soggetti che devono raggiungere le unita' da pesca ormeggiate al successivo molo foraneo . Questo transito puo' essere concesso dopo che il Comune provvedera' a delimitare il ciglio banchina con il posizionamento di idonei transennamenti ;
- Molo foraneo sara' destinato all'ormeggio di:
 - unita' navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia e dei Carabinieri ;
 - unita' navali addette al traffico passeggeri , alle imbarcazioni e natanti da diporto in transito ;
 - unita' da pesca limitatamente al tempo necessario per le operazioni di imbarco e/o sbarco delle attrezzature da pesca e per lo sbarco del pescato.

La viabilita' di accesso al Porto e' costituita da una strada intitolata a San Francesco da Paola che,attraverso la galleria paramassi, immette alle aree portuali .

Tra la base della Rupe e le banchine " Ruffo Di Calabria " esiste una strada che collega la strada di accesso al Porto ed il Quartiere di Chianalea dove e' consentito la solo viabilita' pedonale ai residenti ed ai visitatori .

Al presente regolamento e' allegata una planimetria dell'utilizzo delle suddette aree da parte dell'amministrazione comunale .

Per il Comune di Scilla

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
REGGIO CALABRIA

COMUNE DI SCILLA



DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE E BANCHINE PORTUALI
DEL PORTO DI SCILLA

Novembre 2009



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto – Guardia Costiera Reggio Calabria

VERBALE

COMUNE DI SCILLA – DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE E BANCHINE NELL'AMBITO DEL PORTO DI SCILLA

L'anno 2009 addì 25 del mese di novembre alle ore 10:00 circa, come convenuto per le vie brevi sono intervenuti presso la sede della delegazione di spiaggia di Scilla:

- per l'amministrazione marittima

C.F. (CP) Luigi Minnici, capo servizio demanio della capitaneria di porto di Reggio Calabria, delegato dal Capo del compartimento marittimo;

C°1° CI Np Domenico Fontana, titolare della delegazione di spiaggia di Scilla;

- per il Comune di Scilla:

Ing. Antonio D. Caratozzolo, responsabile area tecnica e Geom. Giuseppe Facciola, responsabile area vigilanza, delegati dal Sindaco di Scilla.

Si premette che a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative nei porti di rilevanza regionale e interregionale di cui la legge n°88 del 16/03/2001, la Regione Calabria con propria legge n° 17 del 21/12/2005 ha a sua volta conferito ai comuni le suddette funzioni amministrative.

Alla luce dell'attuale quadro normativo che definisce le competenze degli enti locali e dell'autorità marittima nei porti di rilevanza economica regionale, quale debba ritenersi ascritto il porto di Scilla, emerge la necessità di definire l'attuale assetto funzionale delle aree e banchine portuali del citato compendio ai fini della emanazione dei rispettivi provvedimenti normativi di competenza per la disciplina delle attività marittime e portuali che in esso si svolgono anche sotto il profilo della disciplina degli accosti, della sicurezza della navigazione e della circolazione pedonale e veicolare più in generale, tendenti ad elevare gli standard di sicurezza nell'ambito dello stesso porto.

Il porto di Scilla è ubicato in lat. 38°15',34 N e long. 15°43',03 E, e riportato in catasto sul foglio di mappa n° 5 particelle n° 1857,1858,1812,1813,1850,1851,192 come

rappresentato nella planimetria S.I.D "sistema informativo demanio marittimo" facente parte integrante del presente verbale.

Trattasi di una struttura artificiale formata da un molo ad "L" con direzione NE/SE, delimitata dalle seguenti banchine:

- banchina "Ruffo di Calabria" lunga circa 128 mt., per una superficie di mq 2280 circa, in atto utilizzata per l'ormeggio di unità da diporto. Lungo la banchina sono presenti due scivoli per alaggio e varo imbarcazioni, aventi dimensioni rispettivamente quello ovest di circa 380 mq e quello est di circa 540 mq.,
- banchina denominata "Scoglio di Ulisse" della lunghezza di mt 83 per una superficie di mq 525 circa, in atto utilizzata per ormeggio unità da pesca;
- molo "Foraneo" lungo circa mt. 56 per una superficie di mq 720 circa, in atto utilizzato per l'ormeggio delle unità appartenenti alle Forze di polizia, alle unità adibite al trasporto passeggeri e alle unità da pesca limitatamente al tempo necessario per le operazioni di imbarco e/o sbarco delle attrezzature da pesca e per lo sbarco del pescato.

L'imboccatura del porto è rivolta a NW ed ha un'ampiezza di circa 100 mt. calcolata dallo spigolo interno della testata del molo foraneo al punto di intersezione della perpendicolare alla banchina Ruffo di Calabria.

A monte della banchina Ruffo di Calabria e per tutta la sua lunghezza, insiste la sede stradale che collega l'antico borgo di Chianalea con la viabilità cittadina ed il centro urbano di Scilla.

Dalla ricognizione dei luoghi effettuata congiuntamente in data odierna, tenuto conto delle caratteristiche dimensionali e delle realtà porto-esigenti, i convenuti ritengono che la destinazione funzionale delle aree portuali di Scilla possa essere definita come di seguito descritta:

- a. banchina "Ruffo di Calabria", con fondali massimi variabili da -2 mt. a -5 mt, lunga circa 128 mt., per una superficie di mq 2280 circa, da destinare all'ormeggio di unità da diporto.
- b. gli scali d'alaggio, est ed ovest, esistenti lungo la citata banchina, possono essere utilizzati per lo stazionamento delle sole unità da pesca e, per particolari e temporanee esigenze, anche dalle unità da diporto, a condizione che venga lasciata una zona libera di 5 mt. per ogni scalo. Detta zona, opportunamente segnalata, può essere utilizzata esclusivamente per il varo e l'alaggio di altre unità navali.

- c. l'area di banchina compresa tra lo spigolo S/W e lo scalo d'alaggio lato ovest, di forma irregolari, pari a mq. 580 circa, a partire da 2,00 mt. dal ciglio della stessa banchina fino al limite della sede stradale viene destinata in parte alla sosta di autovetture ed in parte ad attività turistico-ricreative a carattere stagionale, previa delimitazione lato mare di detta area con il posizionamento di idonei transennamenti a cura dell'amministrazione comunale. La suddetta destinazione funzionale deve essere indicata con apposita cartellonistica verticale e segnaletica orizzontale a cura dell'amministrazione comunale.
- d. l'area di banchina compresa tra lo scalo d'alaggio ovest e lo scalo di alaggio est, della lunghezza di ml 40 e larghezza ml. 15 pari a mq. 600, a partire da 2,00 mt dal ciglio banchina fino al limite della sede stradale di collegamento al rione Chianalea, viene destinata in parte alla sosta di autovetture dei residenti ed in parte per attività turistico-ricreative a carattere stagionale, nonché, nel periodo invernale, alla sosta di imbarcazioni da pesca.
- e. l'area portuale di complessivi mq. 260 circa ubicata all'ingresso del porto sulla destra, a monte della viabilità di accesso, viene destinata in parte alla sosta di autovetture ed in parte per attività turistico-ricreative a carattere stagionale.
- f. banchina "Scoglio di Ulisse", con fondali massimi variabili da -3 mt. a -5 mt. viene destinata all'ormeggio di unità da pesca. Sull'area di banchina, dell'ampiezza di mt. 6,00 circa viene consentito solo il transito di autovetture di soggetti che devono raggiungere le unità ormeggiate al successivo molo foraneo, previa delimitazione della stessa, a circa 2,00 mt. dal ciglio banchina, con il posizionamento di idonei transennamenti a cura dell'amministrazione comunale, al fine di scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità.
- g. molo foraneo, con fondali massimi variabili da -2 mt. a -5,50 mt., per l'ormeggio di:
- unità navali appartenenti alle Guardia Costiera ed alle Forze di polizia;
 - unità navali addette al traffico passeggeri e, quando libero, alle imbarcazioni e natanti da diporto in transito;
 - unità da pesca limitatamente al tempo necessario per le operazioni di imbarco e/o sbarco delle attrezzature da pesca e per lo sbarco del pescato.
- Sull'area di banchina viene consentita l'espletamento di manifestazioni temporanee stagionali patrocinate dall'amministrazione comunale ovvero da altri enti o associazioni, preventivamente autorizzati;
- 
- 
- 

- h. l'area portuale ubicata alla radice della banchina scoglio d'Ulisse, oggetto di recenti lavori di riqualificazione, di complessivi mq. 400circa, mantiene la sua destinazione piazzetta ad uso pubblico.
- i. la viabilità di accesso al porto è costituita da una strada che dal circuito cittadino si immette, attraverso la galleria paramassi, all'area portuale sviluppandosi tra la base della rupe e la banchina Ruffo di Calabria per un'ampiezza variabile da 4,70 mt circa all'ingresso del porto a mt. 3,60 circa in corrispondenza dell'ingresso al borgo di Chianalea dove detta strada consente solo viabilità pedonale ai residenti.
- l. lo scalo di alaggio ubicato nell'antico borgo del rione Chianalea e storicamente utilizzato dal locale ceti peschereccio, mantiene la sua naturale destinazione quale scalo di alaggio pubblico a servizio del predetto ceti peschereccio.

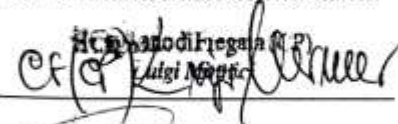
Per quanto concerne il sedime stradale di cui al suddetto punto i) si conviene che lo stesso, pur attraversando l'area portuale, costituisce il collegamento viario tra il centro abitato di Scilla ed il rione Chianalea, per cui esso sarà inglobato, con provvedimento e/o regolamento dell'amministrazione comunale, nel circuito viario cittadino.

In merito alle esclusive attribuzioni dell'autorità marittima in materia di polizia dei porti, di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, la stessa provvederà ad emanare i provvedimenti di specifica competenza, ai sensi dell'art. 59 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione

E' parte integrante del presente verbale la planimetria su base areofotogrammetrica del porto di Scilla con rappresentate e quotate le aree portuali oggetto delle suddette destinazioni funzionali.

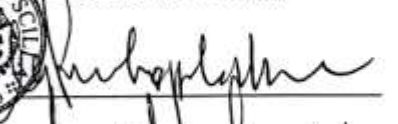
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo come sopra.

Per l'amministrazione marittima


Luigi Maffei
C° 1° di NP
Domenico FONTANA



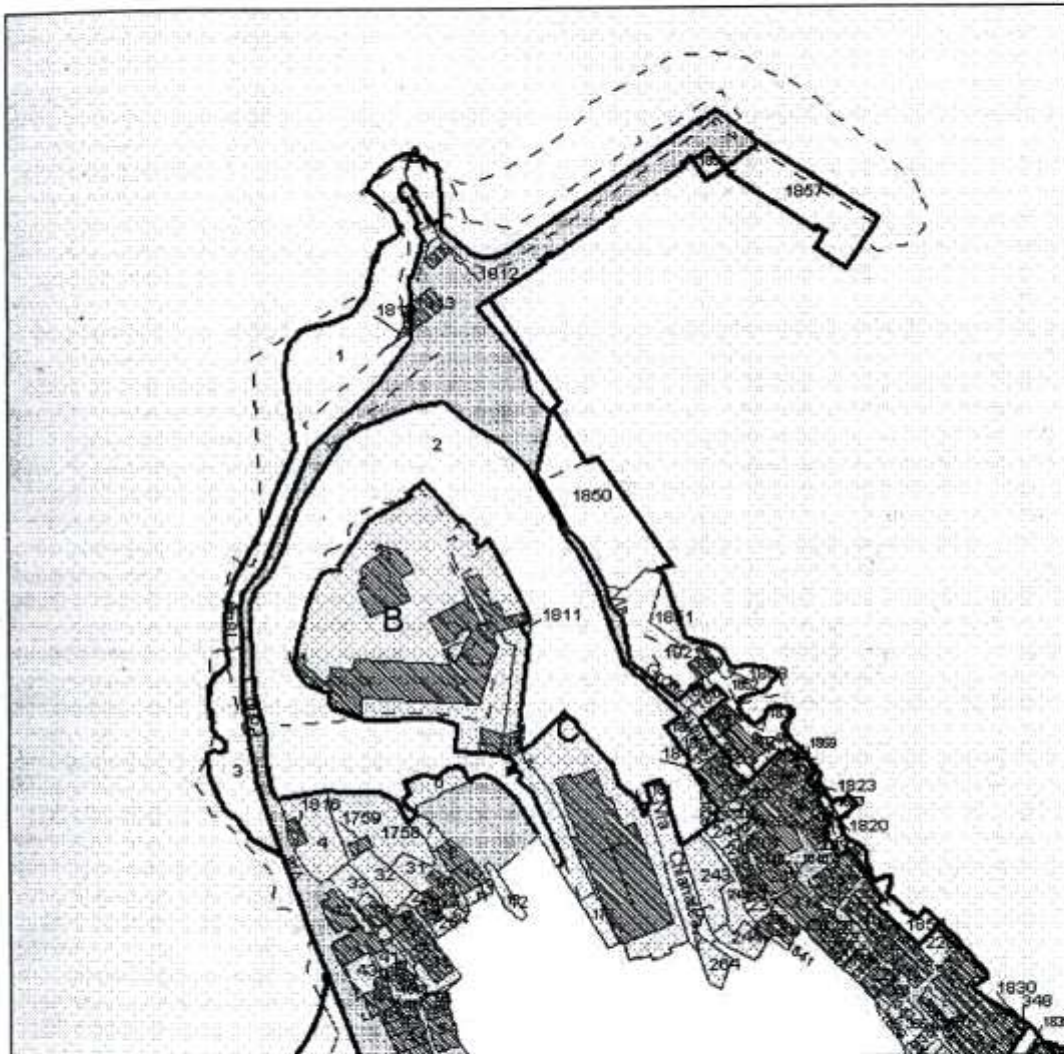
Per il comune di Scilla


Sindaco

Sistema Informativo Demanio marittimo
Amministrazione: Capitaneria di porto REGGIO DI CALABRIA
Stralcio Cartografico
 Rappresentazioni attive: Demaniale

E = 2582391,123
 N = 4234659,287

E = 2582721,119
 N = 4234659,287



E = 2582391,123
 N = 4234329,291

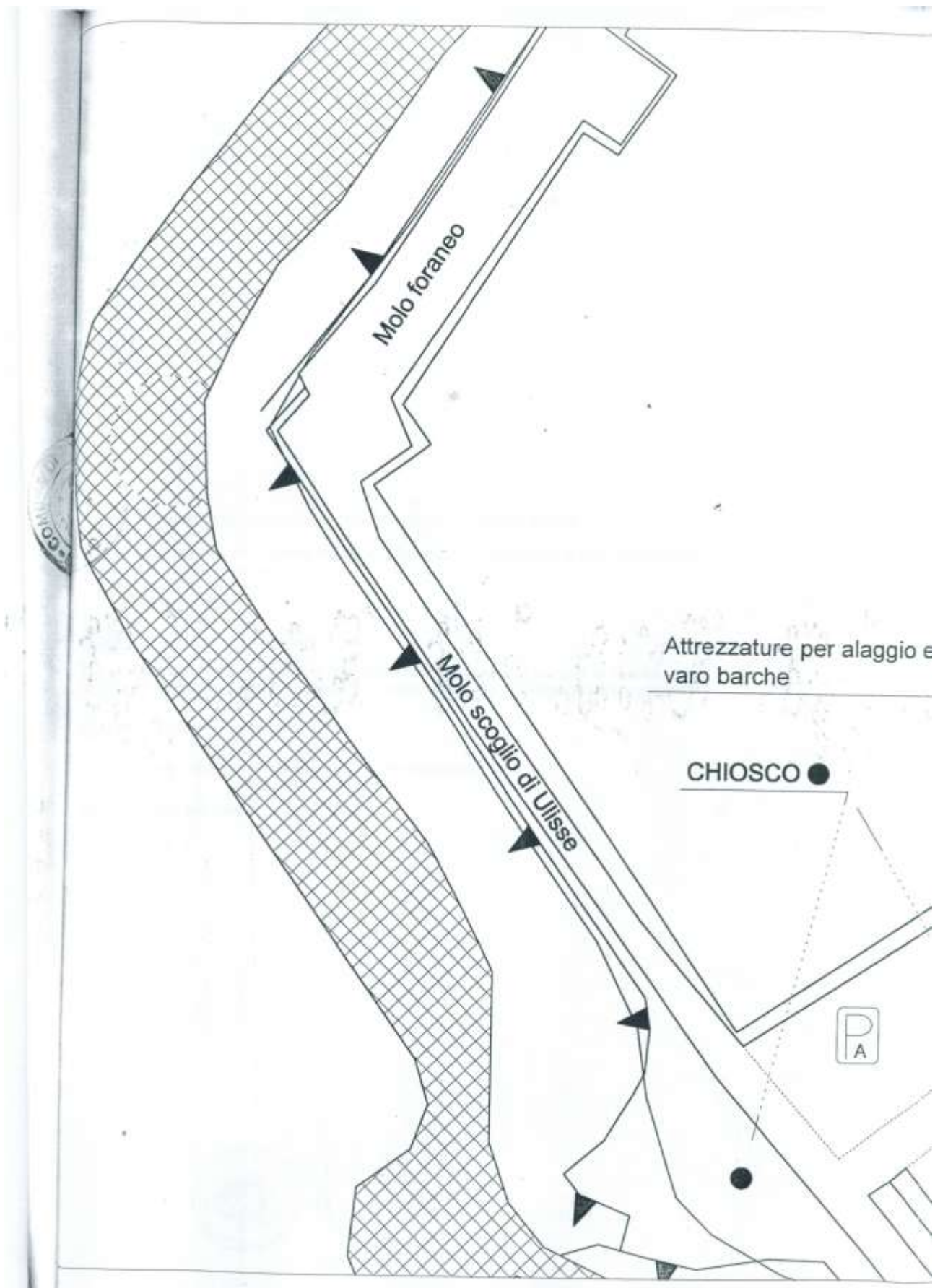
Scala di: 1:2000

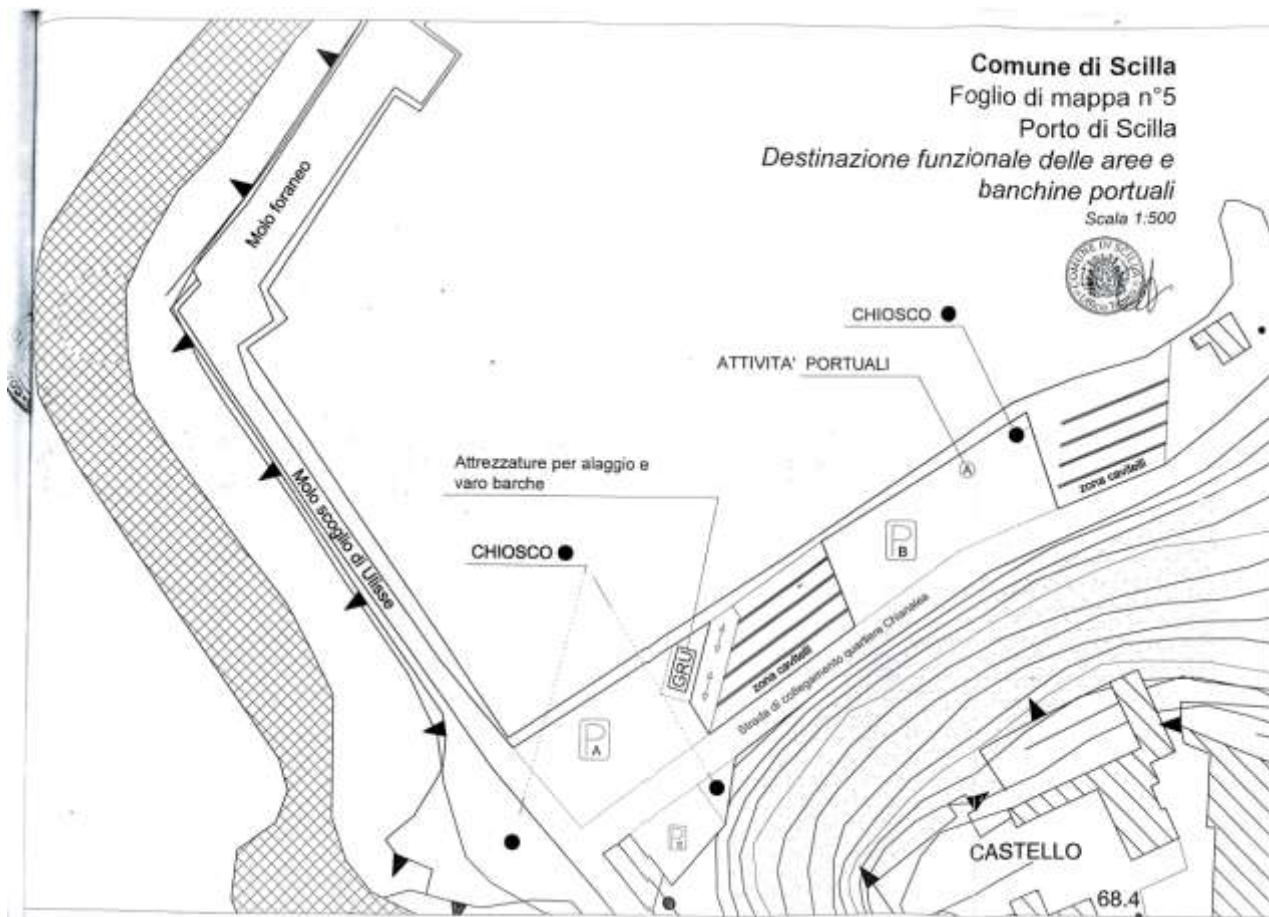
E = 2582721,119
 N = 4234329,291

DATI CATASTALI

Agenzia del Territorio:	REGGIO DI CALABRIA
Comune:	SCILLA (I537)
Sezione:	
Foglio:	5
Allegato:	
Sviluppo:	Z

<http://www.sid.mit.gov.it:6602/sias/java/servlet?request=batch&command=<requests...> 27/11/2009





Comune di SCILLA
Foglio di mappa n° 5
Porto di Scilla

Destinazione funzionale delle
aree e banchine portuali

Verbale del 25.11.2009

-  Area parcheggio pubblico ed attività turistico-ricreativa stagionale
-  Area parcheggio residenti, attività turistico-ricreativa stagionale e sosta imbarcazioni nel periodo invernale
-  Scalo di alaggio
-  Ormeaggio unità da pesca
-  Ormeaggio unità G.C. - Forze di Polizia - traffico passeggeri - diporto in transito da pesca per imbarco e sbarco attrezzature e pescato - manifestazioni temporanee
-  Piazzetta ad uso pubblico
-  Area parcheggio ed attività turistico-ricreative stagionali
-  Sedime stradale

